

REGIONE SICILIANA



**ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA
FUNZIONE PUBBLICA**

DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

SERVIZIO 5° UFFICIO ELETTORALE

**ELEZIONI AMMINISTRATIVE PUBBLICAZIONE N° 1
(Ed. 2013)**

**NORME PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLI E DEI PRESIDENTI
DELLE PROVINCE REGIONALI, DEI CONSIGLI COMUNALI E
DEI SINDACI, DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI E DEI
PRESIDENTI DI CIRCOSCRIZIONI**

Pubblicazione 1

Aprile 2013

PREFAZIONE

PUBBLICAZIONE REDATTA PER USO UFFICIO

Le parole "commissione elettorale mandamentale" e "mandamento" sono sostituite con le parole "commissione elettorale circondariale" e "circondario", giusta quanto disposto dall'art. 2 della legge 30 giugno 1989, n.244.

Le parole "quartiere" e "consiglio di quartiere" sono sostituite con le parole "circoscrizione" e "consiglio circoscrizionale", giusta disposizione dell'art. 51 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26.

Per effetto del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, che ha soppresso le preture, le relative competenze devono intendersi demandate al Tribunale o sezione staccata del Tribunale.

N.B.

Qualora nel testo, delle singole norme elencate nell'indice, l'eventuale importo, indicato dal legislatore in "lire" è stato trasformato in "euro", la conversione è stata effettuata ai soli fini di una immediata cognizione del valore.

Avvertenza

Il testo dei documenti ed i prospetti ivi riportati, sono riprodotti a solo scopo informativo e pertanto non se ne assicura la totale corrispondenza al testo ufficiale a cui soltanto è riconosciuto valore giuridico.

Per qualsiasi informazione potete rivolgervi al personale del Servizio Elettorale del Dipartimento Autonomie Locali.

INDICE

PARTE I

L'ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI E DEI SINDACI

Decreto presidenziale 20 agosto 1960, n. 3	Pag.	11
Testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana (D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3)		12
Legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 – Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica		58
Legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 – Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.....		85
D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 – Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali		110

PARTE II

L'ELEZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

Legge 8 giugno 1990, n. 142 – Ordinamento delle autonomie locali		113
Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 – Provvedimenti in tema di autonomie locali (terza disposizione contenuta nella lett. m dell'art. 1 e art. 6)		115
Legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84 – Norme sul decentramento amministrativo e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune attraverso i consigli circoscrizionali		116

PARTE III
L'ELEZIONE DEI CONSIGLI E DEI PRESIDENTI
DELLE PROVINCE REGIONALI

Legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 – Istituzione della provincia regionale. Titolo V - Capitolo II	121
Legge regionale 12 agosto 1989, n. 17 – Costituzione delle nuove province regionali (Art. 1)	131
Legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche - Elezioni dei consigli delle province regionali	132
Legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 – Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del Presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7. Titolo I	146
D. A. regionale enti locali 11 ottobre 1997	156
D. A. regionale enti locali 28 aprile 1998, n. 17	157
Allegati (Nuovi modelli delle schede di votazione)	
D. A. regionale autonomie locali 06 marzo 2012 n° 12 Nuovo modello di scheda per le elezioni circoscrizionali	158
Decreto Presidenziale 16 gennaio 2008, n. 9 – Rideterminazione per l'anno 2008 dei compensi spettanti ai componenti degli uffici e del le commissioni elettorali	172

PARTE IV
LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONNESSE

Codice penale approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 (Art. 416/bis e 416/ter)	176
Legge 4 aprile 1956, n. 212 – Norme per la disciplina della propaganda elettorale Testo Unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361	177

Testo Unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati 30 marzo 1957, n. 361	182
Legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni – Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana	185
Legge 23 dicembre 1966, n. 1147 – Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo	192
Legge regionale 4 giugno 1970, n. 9 – Onorari ai presidenti, componenti e segretari degli uffici Elettorali in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali e anticipazioni da concedere per le spese elettorali alle amministrazioni comunali e provinciali	199
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 – Istituzione dei tribunali amministrativi regionali	200
Legge 24 aprile 1975, n. 130 – Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali	207
Legge 23 aprile 1976, n. 136 – Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale	212
Legge regionale 7 maggio 1977, n. 29 – Norme modificative ed integrative del procedimento Elettorale	215
Legge regionale 4 maggio 1979, n. 74 – Nuove norme per l'effettuazione delle elezioni regionali ed Amministrative	217
Legge regionale 30 marzo 1981, n. 42 – Norme integrative e modificative della legislazione regionale Per l'elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana e delle caratteristiche delle schede per la votazione (art. 5)	219

Legge 30 aprile 1981, n. 178 – Estensione della norma dell'articolo 119 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali	220
Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale	221
Legge regionale 15 novembre 1982, n. 128 – Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana e dei titolari di cariche elettive e direttive presso alcuni enti	223
Legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 – Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale	228
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986 Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici	229
Legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 – Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di circoscrizione	230
Legge 30 giugno 1989, n. 244 – Conversione in legge del decreto legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali. Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione	238
Legge regionale 12 agosto 1989, n. 18 – Nuova determinazione degli onorari dei componenti degli uffici e delle commissioni elettorali. Norme per la nomina mediante sorteggio degli scrutatori e per la disciplina delle ipotesi di mancanza o di annullamento delle elezioni	239
Legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 – Norme modificative ed integrative della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e delle leggi regionali 23 gennaio 1957, n. 2, 27 dicembre 1969, n. 52 e	

5 marzo 1979, n. 18, in materia di disciplina del collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro.	
Norme integrative dell'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente attività di utilità collettiva in favore dei giovani (art. 18, comma 2)	243
Legge 21 marzo 1990, n. 53 – Misure urgenti atte a garantire efficienza al procedimento elettorale (artt. 9, 2° comma, e 14)	244
Legge 19 marzo 1990, n. 55 – Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altri gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale	246
Legge 15 gennaio 1991, n. 15 – Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti	258
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i Diritti delle persone handicappate (art. 29)	261
Legge 9 marzo 1993, n. 68 – (Legge di conversione con modifiche del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica	262
Legge 25 marzo 1993, n. 81 – Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale	263
Legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 – Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del Presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7. Disposizioni titoli IV e V	267
Legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 – Norme in tema di programmazione sanitaria e di	

Riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali (art. 1). Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Stralcio art. 3)	274
Legge 10 dicembre 1993, n. 515 – Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. (Stralcio)	276
Decreto legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito con la legge 16 luglio 1994, n.453. Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative	283
Legge regionale 31 maggio 1994, n 17 (art. 1, commi 3 e 4) Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti	286
Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 – Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato di cui non hanno la cittadinanza	287
Legge 5 febbraio 1998, n. 22 – Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea	291
Legge regionale 8 maggio 1998, n. 6 – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, recante "Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale"	293
Legge regionale 26 ottobre 1998, n. 31 – Interpretazione autentica della lett. e) del comma 1 dell'art. 1, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, concernente norme in tema di autonomie locali, che ha recepito il comma 3, dell'art. 31, della legge 8 giugno 1990, n. 142	295

Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 – Adozione della bandiera della Regione. Disposizioni sulle modalità di uso e di esposizione .	296
Legge 22 febbraio 2000, n. 28 – Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica	300
Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000 n. 121 Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici	316
Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 - Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente a norma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120	317
Legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25 – Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco ed al presidente della provincia regionale	325
Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 – Norme sull'ordinamento degli enti locali	328
Legge 10 maggio 2002, n. 3 – Modifiche ed integrazioni alla legislazione relativa al procedimento elettorale per le elezioni amministrative	329
Legge 27 gennaio 2006, n. 22 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche	331
Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 – Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali	334

Decreto legge 1 aprile 2008, n. 49 – Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della Espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie	341
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 art. 143	343
Decreto Legge 03 gennaio 2006, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 gennaio 2006, n. 22	348
Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 22 composizione delle Giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni Varie. (G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008)	351
Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 6	366
Legge 13 ottobre 2010, n. 175. Disposizioni concernenti il divieto di Svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure Di prevenzione (G.U.R.I. n. 252 del 27 ottobre 2010)	367
Legge Regionale 05 aprile 2011, n. 6. Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali	369
Legge Regionale 12 gennaio 2012, n. 7	381
Legge Regionale 08 marzo 2012, n. 14	382
Legge Regionale 27 marzo 2013, n. 7 Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali	384
Legge Regionale 10 aprile 2013, n. 8 Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere	386

PARTE I
L'ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI E DEI SINDACI
DECRETO PRESIDENZIALE 20 agosto 1960, n. 3

Approvazione del Testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana.

(Pubblicato nella G. U. R. S. n. 37 del 30 agosto 1960).

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il proprio decreto n. 1 del 7 aprile 1960, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana;

Visto l'art. 4 della legge 25 luglio 1960, n. 28, con il quale il Governo della Regione è stato autorizzato ad apportare al citato testo unico le modifiche introdotte con la legge medesima;

Udito il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale;

Su proposta dell'Assessore per l'amministrazione civile e la solidarietà sociale;

DECRETA

È approvato l'unito testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, vistato dall'Assessore proponente, in sostituzione di quello già approvato con decreto presidenziale 7 aprile 1960, n. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 20 agosto 1960.

MAJORANA della NICCHIARA
Trimarchi

*Registrato alla Corte dei Conti - Ufficio controllo atti
del Governo - addì 25 agosto 1960, registro n 1 fg .n. 14.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

20 agosto 1960, n. 3

**Testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali
nella Regione siciliana.**

Capo 1
Norme generali

Art. 1

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 11; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1; D.P.Rep. 19 luglio 1956, n. 977, art. 1; l.r. 25 luglio 1960, n. 28, art.1

Nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco. ⁽¹⁾

Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Art. 2

(L.r. 4 aprile 1952, n. 11, art. 12; Lr. 25 luglio 1960, n. 28, art. 2)

Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio comunale. ⁽²⁾

Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Ogni ripartizione per frazione è esclusa.

(1) La norma riportata, contenuta nell'art. 2, primo comma, della Lr. 15 settembre 1997, n. 35, sostituisce l'originario primo comma del presente articolo, che risultava in contrasto con le disposizioni contenute nella predetta legge.

(2) La norma riportata, contenuta nel 1° comma dell'art. 3 l.r 15 settembre 1997, n. 35, sostituisce l'originario primo comma del presente articolo che risultava in contrasto con le disposizioni contenute nella predetta legge.

Capo II

Elettorato attivo

Art. 3

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Sono elettori i cittadini ⁽³⁾ iscritti nelle liste elettorali compilate ai termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 e successive modifiche.⁽⁴⁾

Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori, valgono le disposizioni legislative predette.

Capo III

Eleggibilità

Art. 4

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 14; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1;
1. 31 ottobre 1955, n. 1064, artt. 2 e 3)

Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune.⁽⁵⁾

Sono, altresì, eleggibili i cittadini dell'Unione Europea che ne abbiano i requisiti e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.⁽⁶⁾

Art. 5 ⁽⁷⁾

(L.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1; l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 5)

Art. 6 ⁽⁷⁾

(L.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 15)

Art. 7 ⁽⁷⁾

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 17; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 16)

(3) La parola "italiani" successiva a "cittadini", contenuta nell'originaria formulazione del comma, è stata soppressa con l'art. 15, primo comma, l.r. 15 settembre 1997, n. 35. Con l'art. 1 e segg. del D. L.vo n. 197/1996, l'elettorato attivo è stato esteso su richiesta, ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea.

(4) La materia è ora disciplinata dal T.U. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche ed integrazioni.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 26, comma 1, della l.r. 1 settembre 1993, n. 26, che ha soppresso la prova d'alfabetismo.

(6) Comma aggiunto con l'art. 15, primo comma, lettera b, l.r. 15 settembre 1997, n. 35. Cfr. per l'estensione dell'elettorato passivo il D.L.vo n. 197/1996

(7) Disposizioni pregresse in tema di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri comunali, superate da quelle della legge regionale organica 24 giugno 1986, n. 31, ora espressamente abrogate con l'art. 26, comma 2, della l.r. 1 settembre 1993, n. 26.

Capo IV
Procedimento elettorale preparatorio
SEZIONE I - Disposizioni generali.

Art. 8

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

La data delle elezioni è fissata, previa deliberazione della giunta regionale, con decreto dell'assessore regionale per gli enti locali, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione.

Il decreto assessoriale è comunicato ai presidenti delle corti d'appello competenti per territorio e, per mezzo dei prefetti, ai sindaci o ai commissari i quali ne danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione.

Il prefetto comunica, altresì, il decreto ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmettono ai sindaci o ai commissari un esemplare delle liste di sezione.

Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore non si possa fare luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, l'assessore regionale per gli enti locali può disporre il rinvio con proprio decreto da rendere noto con manifesto del sindaco o del commissario. ⁽⁸⁾

Art. 9 ⁽⁹⁾

(omissis)

Art. 10

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 20; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 17)

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori, di cui il più anziano assume le funzioni di vicepresidente e di un segretario.

Il presidente è designato dal presidente della corte d'appello fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa e, occorrendo, fra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i giudici conciliatori e vice conciliatori, i vicepretori, gli

(8) Così sostituito dall'art. 3 della l.r. 4 maggio 1979, n. 74.

(9) Articolo omissis in quanto, con l'entrata in vigore del D.P.R. 2000/299, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale personale a carattere permanente.

avvocati, ⁽¹⁰⁾ gli ingegneri, i geometri, i dottori commercialisti, i ragionieri, i sanitari e i farmacisti regolarmente iscritti nei relativi albi, gli impiegati civili dello Stato e della Regione, esclusi quelli dipendenti dalla Presidenza della Regione, dagli assessorati, dall'Assemblea regionale, nonché dai ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto.

La enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la cancelleria di ciascuna corte d'appello è tenuto al corrente l'elenco delle persone idonee all'ufficio di presidenza di seggi elettorali, a norma dell'art. 26, comma secondo, della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

Il segretario non può in alcun caso appartenere al medesimo nucleo familiare del presidente del seggio né può essere legato da rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado. ⁽¹¹⁾

Art. 11

(TU. 5 aprile 1951, n. 203, art. 21; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Tra il ventiquattresimo e il diciannovesimo giorno precedente l'elezione previa adeguata pubblicizzazione a mezzo manifesto da affiggersi a cura del comune coloro che intendono iscriversi nell'elenco delle persone idonee all'ufficio di scrutatore ne fanno richiesta alla commissione elettorale comunale. ⁽¹²⁾

Nella domanda, redatta su carta libera, i richiedenti debbono attestare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) di essere elettore del comune;
- b) di essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- c) di non essere candidato alla elezione e di non essere ascendente, discendente, parente o affine fino al secondo grado o coniuge di un candidato.

(10) La parola "procuratori" deve ritenersi soppressa a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 35, che ha soppresso il relativo albo,

(11) Comma aggiunto con l'art. 16, comma terzo, l.r. 15 settembre 1997, n. 35.

(12) Ora Ufficiale Elettorale (art. 26 legge 24 novembre 2000, n. 340).

Entro il sedicesimo giorno precedente l'elezione la commissione elettorale comunale provvede a compilare l'elenco di coloro che hanno richiesto l'iscrizione, assegnando a ciascun richiedente un numero progressivo.

Nei comuni articolati in quartieri ⁽¹³⁾ l'elenco è articolato in settori ad essi corrispondenti.

Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata con manifesto affisso all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici, la commissione elettorale comunale provvede alla nomina degli scrutatori mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nell'elenco o, in caso di comuni articolati in quartieri, mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nel settore dell'elenco corrispondente ai quartieri.

Non raggiungendosi il numero richiesto di scrutatori per esaurimento degli iscritti la commissione procede, mediante votazione, alla nomina residuale degli scrutatori tra gli elettori del comune che siano in possesso dei requisiti richiesti.

Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

Ai nominati il sindaco notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente l'elezione l'avvenuta nomina, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.⁽¹⁴⁾

Art. 12 ⁽¹⁵⁾

T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 22; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 18)

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso fra gli elettori residenti nel comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente compresi nelle categorie seguenti:

1. funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari;
2. notai;
3. impiegati dello Stato, della Regione o degli enti locali;
4. ufficiali giudiziari.

(13) Ora circoscrizioni.

(14) Così sostituito dall'art. 6 della l.r. 12 agosto 1989, n. 18.

(15) Cfr. innovazione ultimo comma precedente art. 10.

Art. 13

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art 23; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

L'Ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore più anziano, che assume la vicepresidenza dell'ufficio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio si procede con giudizio direttissimo.⁽¹⁶⁾

Art. 14

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203. art. 24; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 15

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203. art. 24; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

(Omissis)⁽¹⁷⁾

Art. 16

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203. art. 26; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 19)

Il sindaco provvede affinché, nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni, ovvero il giorno stesso della elezione, prima delle ore 6, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale circondariale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 27;⁽¹⁸⁾
- 3) cinque copie del manifesto recante le liste dei candidati⁽¹⁹⁾ delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 25;

(16) L'ultimo comma riproduce l'ultimo comma dell'art. 24 del T.U. 16 05 1960, n. 570.

(17) Si omette perché l'articolo concernente il trattamento economico spettante ai componenti dell'ufficio elettorale di sezione è stato abrogato con l'art. 6 della l.r. 4 giugno 1970, n. 9. La materia è ora disciplinata dalla l.r. 12 agosto 1989, n. 18.

(18) Per i cittadini dell'Unione europea va trasmessa anche la lista aggiunta degli elettori prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

(19) Il manifesto, secondo quanto previsto dalla l.r. n. 35/1997, riguarda contestualmente le candidature di sindaco e consigliere.

- 4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 11;
- 5) il pacco delle schede che al sindaco sarà trasmesso sigillato dalla prefettura con indicazione sullo involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 6) le urne o le cassette o scatole ⁽²⁰⁾ occorrenti per la votazione;
- 7) un congruo numero di matite copiative per il voto.

Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura dell'Assessorato regionale degli Enti Locali con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle annesse tabelle a) e b), vistate dall'Assessore per gli Enti Locali.

Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni regionali, sono forniti a cura dell'assessorato regionale degli enti locali.⁽²¹⁾

(20) Le parole "o le cassette o scatole" sono state aggiunte con l'art. 15, primo comma lett. e, l.r. 15 settembre 1997, n. 35.

(21) Cfr. art. 12, secondo comma, l.r. 15 settembre 1997, n. 35, che demanda all'Assessore regionale EE.LL. (oggi Autonomie Locali) la redazione di nuove schede di votazione.

SEZIONE II

La presentazione delle candidature nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti. ⁽²²⁾

Art. 17

(L.r. 5 aprile 1952. n. 11, art. 21; l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art 4; l.r. 25 luglio 1960, n. 28, art. 1)

(Omissis) ⁽²³⁾

La popolazione del comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni e la loro firma è apposta su un modulo recante il contrassegno della lista nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei sottoscrittori medesimi. I presentatori, che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento, possono fare la loro dichiarazione informale verbale, alla presenza di due testimoni, accertata da uno dei soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni all'autenticazione delle sottoscrizioni elettorali. ⁽²⁴⁾

L'attestazione della iscrizione dei presentatori o dei candidati nelle liste elettorali può essere fatta cumulativamente e risultare da un unico atto. Può essere fatta, altresì, cumulativamente in unico atto l'autenticazione delle firme prescritte dal comma precedente.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, data e luogo di nascita.

Nessuno può accettare le candidature in più di una lista dello stesso comune. ⁽²⁵⁾

Con la lista devesi anche presentare:

- 1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;
- 2) (Omissis) ⁽²⁶⁾

(22) In forza dell'art. 2, primo comma, Lr. 15 settembre 1997, n. 35, il sistema maggioritario, prima previsto per i comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti, è ora limitato ai comuni con popolazione sino a diecimila abitanti.

(23) I commi primo e secondo sono stati abrogati con l'art. 15, primo comma, lett. d, l.r. n. 35/97. Per le sottoscrizioni delle candidature e delle liste e per la determinazione del numero minimo e massimo dei candidati alle elezioni del consiglio, cfr. art. 7, l.r. n. 7/92, come sostituito con l'art. 1, l.r. n. 35/97 ed art. 2, secondo comma medesima l.r. n. 35/97.

(24) Comma così sostituito con l'art. 27, comma 1, della l.r. 01.09. 1993 n. 26.

(25) Così modificato dall'art. 16 della l.r. 24 giugno 1986, n. 31.

(26) Punto abrogato con art. 15, primo comma, lett. d, l.r. 15 settembre 1997, n. 35. Per la dichiarazione di cui al comma primo dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche, confronta successivo art. 18, primo comma, lett. b.

3) l'indicazione di due delegati i quali abbiano la facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e di compiere gli altri atti previsti dalla legge; le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati nel quarto comma del presente articolo.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione nelle normali ore d'ufficio e, nell'ultimo giorno, anche se festivo, fino alle ore dodici.⁽²⁷⁾

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati indicando il giorno e l'ora della presentazione e provvede a rimmetterli entro lo stesso giorno alla commissione elettorale circondariale competente.

Art. 18

(L.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 22; d.l. 6 maggio 1948, n. 654)

La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello della presentazione di ciascuna lista ⁽²⁸⁾ e non oltre quello successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste:

- a) verifica se esse siano state presentate in termine e risultino sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;
- b) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche, o per i quali [manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al nono comma dell'art. 17, manca la dichiarazione prevista dall'art. 7, comma 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n.7, o manca il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali, o manca, per l'elezione alla carica di sindaco, il documento programmatico con le prescrizioni relative al contenuto ed al modello. Per i comuni di cui al successivo art. 20, elimina anche le coalizioni di lista per le quali non risultino presentate la dichiarazione di coalizione e la dichiarazione di accettazione di coalizione di cui all'art. 23 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.⁽²⁹⁾

(27) Così sostituito con l'art. 27, comma 2, della l.r. 1 settembre 1993, n. 26. Il nuovo sistema elettorale previsto dalla l.r. n. 35/97 disciplina la contestuale presentazione delle collegate candidature a sindaco.

(28) Cfr. precedente nota n. 25 in tema di presentazione di collegate candidature a sindaco.

(29) Lettera così sostituita con l'art. 2 della L.r. 1 settembre 1993, n. 26. La dichiarazione di cui all'art. 7, comma nono, Lr. n. 7/92 è ora prevista dall'art. 1, comma ottavo, Lr. n. 35/97. Per la documentazione relativa all'elezione del sindaco si veda quinto comma dell'art. 1 medesima Lr. n. 35/97 (programma amministrativo ed elenco di almeno la metà degli assessori che intende nominare).

- c) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza o notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, nonché quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, che non siano depositati da persona munita di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autenticata, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione del nuovo contrassegno o della detta autorizzazione;
 - d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
 - e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.
- e bis) verifica il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 1 bis della legge regionale 15 settembre 1997 n. 35 e successive modifiche e integrazioni, e, in caso di inosservanza, assegna ai presentatori della lista un termine di ventiquattro ore per la regolarizzazione della stessa. Trascorso inutilmente tale termine, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 1 bis della legge regionale n. 35/1997. Qualora la lista, in esito alla cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista^(29 bis)

Qualora all'atto della verifica dei documenti e delle dichiarazioni relativi alla presentazione della lista dovessero riscontrarsi vizi formali ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come prescritti, la Commissione elettorale circondariale assegna ai presentatori un termine di ventiquattro ore per produrre quanto richiesto; decorso infruttuosamente tale termine, la lista risulta cancellata e non ammessa alla competizione elettorale.⁽³⁰⁾

Della deliberazione della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve essere immediatamente depositato presso la segreteria del comune. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione torna a riunirsi tre giorni dopo per udire i delegati delle liste contestate o modificate, che ne facciano istanza anche verbale, e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.⁽³¹⁾

(29 bis) lettera così aggiunta dal comma 2 dell'articolo 1 della l. r. 10 aprile 2013 n° 8 .

(30) Comma aggiunto con l'art 2 della l.r. 20 agosto 1994, n. 32.

(31) Non è riportato l'ultimo comma in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 154 del 5-8 maggio 1995. Trova applicazione l'art. 83/11 del D.P. R. 16 maggio 1960, n. 570, introdotto dall'art. 2 della riportata legge 23 dicembre 1966, n. 1147, cfr. decisione C.G.A. n. 16 del 14 dicembre 1993.

Art. 19

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 23)

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 16, n. 3 ⁽³²⁾, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente la elezione.

Analoga immediata comunicazione deve'essere fatta al prefetto per la stampa delle schede. ⁽³³⁾

Qualora la elezione non possa aver luogo per mancata presentazione di liste⁽³⁴⁾ si provvede a norma dell'art. 56, secondo comma, ripetendo gli adempimenti prescritti dagli artt. 8 e seguenti.

(32) Confronta precedente nota n. 19. A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 104./2010 che approva il codice del procedimento amministrativo, il termine di cui agli articoli 19 e 22 del D.P.Reg. 3/1960 "entro il quindicesimo giorno che precede l'elezione", dovrà intendersi "entro l'ottavo giorno che precede le elezioni".

(33) Le parole "nelle quali i contrassegni saranno elencati secondo l'ordine di presentazione delle relative liste" già contenute nel comma, sono state soppresse con l'art. 15, primo comma, lett. e, l.r. 15 settembre 1997, n. 35.

(34) A seguito dell'entrata in vigore della Lr. n. 35/97, dopo la parola "liste" devono ritenersi inserite le seguenti parole: "e collegate candidature a sindaco". Confronta nota n. 22.

SEZIONE III

La presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti⁽³⁵⁾

Art. 20

(L.r. 5 aprile 1951, n. 11, artt. 25 e 30; l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 4; l.r. 25 luglio 1960, n. 28, art. 2)

(Omissis)⁽³⁶⁾

La popolazione del comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma è autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal pretore, o dal giudice conciliatore.⁽³⁷⁾

Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 17.

Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.⁽³⁸⁾

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, data e luogo di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Per quant'altro riguarda la presentazione delle candidature e delle liste, si applicano le disposizioni del precedente articolo 17.⁽³⁹⁾

(35) Confronta nota n° 22.

(36) I commi primo e secondo sono stati abrogati con l'art. 15, primo comma, lett. f, l.r. 15 settembre 1997, n. 35. Per le sottoscrizioni vedi art. 7, comma primo, l.r. n. 7/92, come sostituito dall'art. 1, l.r. 35/97.

(37) Per le autentiche, si confronti la disposizione generale dell'art. 49, l.r. 1 settembre 1993, n. 26.

(38) Comma da ritenersi così sostituito in forza dell'art. 4, comma primo, l. r. n. 35/97.

(39) Comma così sostituito con l'art. 29 della l. r. 1 settembre 1993, n. 26.

Art. 21
(Lr.5aprile 1952,n. 11,art. 27)

La commissione elettorale circondariale entro il giorno successivo a quello della presentazione di ciascuna lista ⁽⁴⁰⁾ e non oltre quello successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, provvede agli adempimenti previsti dall'art. 18.

Sono applicabili le disposizioni degli ultimi quattro commi dell'art. 18.

Art. 22
(L r.5 aprile 1952,n. 11, art. 28)

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al sindaco per la preparazione del manifesto, di cui all'art. 19, recante le liste, dei candidati, per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente alle elezioni.

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede ⁽⁴¹⁾

Art. 23
(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

La Commissione elettorale circondariale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 16, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro le ore 16 del sabato precedente la elezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti la stessa mattina della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

(40) Cfr. precedente nota n. 26.

(41) La frase "nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine di presentazione", originariamente presente nel comma, è da ritenersi soppressa (cfr. precedente nota n. 31). A seguito dell'entrata in vigore (16 settembre 2010) del D. Lgs. 104, che approva il codice del procedimento amministrativo, il termine di cui agli articoli 19 e 22 del D.P.Reg. 3/1960 n. 3 "entro il quindicesimo giorno che precede l'elezione", per effetto di ricorsi endoprocedimentali dovrà intendersi "entro l'ottavo giorno che precede le elezioni".

Art. 24

(L.r. 25 luglio 1960, n. 28, art. 3)

Nessuno può essere candidato in più di una lista dello stesso comune.

(Omissis)⁽⁴²⁾

(42) I commi 2, 3, 4 e 5 che consentivano, disciplinandone le modalità, la candidatura in non più di due comuni, sono da ritenersi abrogati in quanto in contrasto con la l.r. 24 giugno 1986, n. 31. La materia è ora disciplinata dall'art. 14 della stessa legge.

Capo V
Votazione
SEZIONE I - Disposizioni generali.

Art. 25

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 35; l.r. 5 aprile 1952, n 11, art. 1)

La sala della elezione, in cui una sola porta di ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro cabine, collocate in maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ⁽⁴³⁾ ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente testo unico.

(43) Cfr. precedente nota n. 25.

Art. 26

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 36; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino (il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 9).⁽⁴⁴⁾

Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

Art. 27

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 37; l.r. 5 aprile 1952, n. 11 art. 1)

Non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista deve essere affissa nella sala della elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.

Hanno, inoltre, diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte di Appello, con cui si dichiara che essi sono elettori del comune.

Art. 28

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 38; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune⁽⁴⁵⁾ nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.⁽⁴⁶⁾

(44) L'art. 1, primo comma, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 ha istituito la tessera elettorale personale, che sostituisce integralmente e svolge le medesime

(45) Vedasi nota all'art. 26.

(46) Inoltre, vanno parimenti iscritti in calce alla lista di sezione, prendendone nota nel verbale, anche gli elettori non deambulanti di cui alla legge 15 gennaio 1991, n.15.

Art. 29 ⁽⁴⁷⁾

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

1. Il voto è espresso dall'elettore presentandosi personalmente all'Ufficio Elettorale.

2. Gli elettori i quali, per impedimento fisico evidente o riconosciuto si trovino nella impossibilità di esprimere il voto, sono ammessi dal presidente, sentito il parere dell'ufficio elettorale, a farlo esprimere da un elettore di fiducia in loro presenza. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico per cui l'elettore è stato autorizzato a farsi assistere alla votazione e il nome dell'elettore che lo ha assistito.

Ove la menomazione impedente non risulti evidente, l'elettore dovrà produrre certificato medico che viene allegato al verbale.

3. I certificati medici possono essere rilasciati soltanto da funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti di candidati fino al quarto grado.

4. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

5. Sul certificato elettorale ⁽⁴⁸⁾ dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione da parte del presidente del seggio.

6. Nessun elettore può esercitare la funzione di assistenza di cui al secondo comma per più di un elettore impedito. A tal fine, preliminarmente alla votazione, il presidente del seggio deve richiedere il certificato ⁽⁴⁸⁾ di chi è proposto per l'assistenza onde accertare che tale funzione non sia stata da lui svolta in precedenza.

7. Per gli elettori non deambulanti trovano applicazione le disposizioni della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modifiche.

8. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni devono attrezzare apposite sezioni elettorali secondo le prescrizioni della normativa di cui al precedente comma.

(47) Sostituito con l'art. 30 l.r. 1 settembre 1993 n. 26

(48) Vedasi nota all'art. 26.

Art. 30

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 40; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il presidente della sezione è incaricato della polizia della adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala della elezione.

Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente entrare nella sala della elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre, altresì, che, gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 35 riguardo al termine ultimo della votazione.

Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Art. 31

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41; l. r. 18 05 1951, n. 329; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1; l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43 ter sub art. 6)

Alle ore sei del primo giorno di votazione ⁽⁴⁹⁾ il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

Quindi, previa constatazione della integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Il presidente procede all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse il bollo della sezione e facendovi apporre la firma da due scrutatori⁽⁵⁰⁾; le depone, indi, nella prima urna⁽⁵¹⁾ dopo averne controllato il numero, di cui fa menzione nel verbale e che deve coincidere con quello degli elettori iscritti nella sezione.

Il presidente dell'ufficio dichiara, poi, aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. E' tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano la carta di identità o altro documento di identificazione, munito di fotografia, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della votazione.

In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, saranno indicati gli estremi del documento.

(49) Comma così modificato con l'art. 2, comma 1, lett. a) della Lr. 10. 05. 2002, n. 3.

(50) Nel nuovo modello di scheda l'autentica è effettuata da un solo scrutatore.

(51) Cfr. nota al successivo art. 32.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 72.

L'elettore, che attesta l'identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 37.

Art. 32

(T.U. 5 04 1951, n. 203, art. 42; l.r. 5 04 1952, n. 11, artt. 1 e 33)

L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale (dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'art. 9 per conservarlo in apposito plico)⁽⁵²⁾ e, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna o cassetta⁽⁵³⁾, di cui all'art. 31, quarto comma, ed una matita copiativa, si reca nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e poi la presenta, già piegata e chiusa, al presidente, il quale la depone nella seconda urna, destinata a ricevere le schede dopo la espressione del voto.

Con la scheda deve essere restituita anche la matita.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa attestazione, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione accanto al nome di ciascun votante.

(52) In seguito all'introduzione della tessera elettorale personale a carattere permanente operata dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 in sede di ammissione degli elettori alla votazione:

- 1) Il Presidente di seggio procede, innanzitutto, all'identificazione dell'elettore con le modalità previste dalla legge e dalle istruzioni. Tali modalità non hanno subito alcuna modificazione per effetto dell'introduzione della tessera elettorale;
- 2) successivamente, il Presidente verifica le generalità dell'elettore sulla tessera elettorale esibita, accertandosi che tale tessera, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, non riporti il bollo di altra sezione con la data dell'elezione attualmente in svolgimento;

Art. 33

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 43; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

Art. 34 ⁽⁵⁴⁾

(L.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43 bis sub art. 6)

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del comune o della provincia rispettivamente per la elezione del consiglio comunale e provinciale.

- 3) uno scrutatore accerta immediatamente il numero di iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali della sezione (salvo il caso di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione stessa a norma di legge come i rappresentanti di lista, componenti del seggio, i militari, ecc.);
- 4) un secondo scrutatore appone sulla tessera elettorale del votante, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data;
- 5) contemporaneamente, un terzo scrutatore riporta, sul registro, il numero della tessera elettorale, scrivendovi il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso; nel medesimo registro, lo scrutatore prende nota anche del numero di elettori che, pur avendo annotato il numero della tessera elettorale nel registro, non hanno votato ovvero hanno partecipato, per qualsiasi motivo, soltanto ad altre consultazioni contestuali;
- 6) immediatamente dopo, il Presidente consegna all'elettore una matita copiativa e la scheda spiegata;
- 7) una volta espresso il voto, l'elettore riconsegna la scheda debitamente piegata al Presidente, che provvede ad inserirla nell'urna;
- 8) uno scrutatore attesta l'avvenuta riconsegna mediante l'apposizione della propria firma, accanto al nome dell'elettore nell'apposita colonna della lista sezionale;
- 9) infine, il Presidente restituisce all'elettore il documento d'identificazione e la tessera elettorale.

(53) Le parole "o cassetta" sono state aggiunte con l'art. 15, comma primo, lett. , l.r. 35/97.

(54) Con decreto presidenziale n. 1 del 15 aprile 1970 è stato operato il coordinamento dell'articolo con la l. r. 9 maggio 1969, n. 14. Vedasi inoltre l'articolo 1 della l. r. 7 maggio 1977, n. 29.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti in sezione; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 16 del presente testo unico, al presidente di ciascuna sezione il quale, nell'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prendere nota nella lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta immissione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno duecento letti è istituita una sezione elettorale per n. 500 letti o frazione di 500. Gli elettori che esercitano il loro voto nella sezione ospedaliera sono iscritti nelle liste di sezione all'atto di votazione, a cura del presidente del seggio: alla sezione ospedaliera possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza degli istituti che ne facciano domanda.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni del consiglio comunale e di quello provinciale, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati è raccolto, durante le ore destinate alla votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, destinato dalla sorte e dal segretario e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne

facciano richiesta. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui al comma precedente, dal presidente, in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente inviate alla sezione elettorale ed immessi nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nelle apposite liste.

Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, (oltre che della tessera elettorale) ⁽⁵⁵⁾ anche dell'attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma, che, a cura del presidente del seggio, viene allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali. ⁽⁵⁵⁾

Art. 35

(L.r 9 marzo 1959, n. 3, art. 43 ter sub art. 6)

La votazione deve proseguire fino alle ore 22. A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovino nei locali del seggio:

- 1) provvede alla chiusura dell'urna o cassetta ⁽⁵⁶⁾ contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;
- 2) provvede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo;
- 3) cura che alle urne o cassette o scatole ⁽⁵⁶⁾ ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'ufficio, nonché la propria firma e quella di due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere;
- 4) rinvia la votazione alle ore 7,00 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. ⁽⁵⁷⁾

(55) Comma da intendersi così modificato a seguito del disposto dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 299/2000.

(56) Confronta precedente nota n. 20.

(57) Comma così sostituito con l'art. 1, lett. e), della l.r. 10/5/2002, n. 3.

Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

La mancanza di suggellazioni delle urne o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse produce la nullità delle operazioni elettorali.

Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente. ⁽⁵⁸⁾

Alle ore 7,00 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata la integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione. ⁽⁵⁸⁾

La votazione deve proseguire sino alle ore 15,00; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare. ⁽⁵⁸⁾

Art. 36

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 45; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale, nonché da quelle di cui all'art. 34 (e dai tagliandi dei certificati elettorali). ⁽⁵⁹⁾

Queste liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere, vidimate dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali⁽⁵⁹⁾ con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta.⁽⁶⁰⁾ Il piego viene immediatamente rimesso al pretore del circondario che ne rilascia ricevuta;

(58) Comma aggiunto con l'art 1. lett. d), della l.r. 10/5/2002, n. 3.

(59) A seguito dell'introduzione della tessera elettorale ad opera del D.P.R. n. 299/2000 ed alla conseguente abolizione del certificato elettorale, per l'accertamento del numero dei votanti occorre tener conto del registro su cui vanno annotati i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

(60) Le parole "a pena di nullità della votazione", già contenute nel periodo sono state soppresse con l'art. 32 della l.r. 01. 09.1993, n. 26.

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma degli scrutatori, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al pretore del circondario.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

Art. 37

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 46; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

Le schede nulle, quelle delle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

SEZIONE II ⁽⁶¹⁾

DISPOSIZIONI PER LA VOTAZIONE NEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA

Art. 38

(Omissis) ⁽⁶²⁾

3. L'elettore può manifestare sino ad un massimo di due preferenze esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza. ^(62 bis)

4. (soppresso) ^(62 ter)

5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

7. Sono vietati altri segni o indicazioni.

8. Qualora vengano espressi più di due voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge. ^(62 bis)

9. E' nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro.

10. È inefficace la preferenza per candidato compreso in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato.

(61) L'art. 29 della l. r. 26 agosto 1992, n. 7, ha così sostituito gli artt. 38 e 39.

(62) I primi due commi sono stati abrogati con l'art. 15, comma primo, lett. h, l.r. n. 35/97. Per le modalità di espressione del voto di lista nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti si veda l'art. 2 della Lr. n. 35/97 come modificato dalla l.r. 05 aprile 2011 n° 6. Per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti, si vedano gli artt. 2 bis e 2 ter della l.r. 35/97 come introdotti dalla l.r. 05 aprile 2011 n° 6. Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, si vedano gli artt. 3 e 4 della l.r. 35/97 come modificati dalla l.r. 05 aprile 2011 n° 6.

(62 bis) comma così modificati dal comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 10 aprile 2013 n° 8

(62 ter) comma soppresso dal comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 10 aprile 2013 n° 8

11. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ed ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato.

12. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene. ⁽⁶³⁾

Art. 39

(Omissis)

(63) La l.r. n. 35/97 ha introdotto la scheda unica di votazione per il sindaco ed il consiglio comunale. Pertanto per l'espressione del voto si richiamano le modalità previste dagli artt. 2, terzo comma, 2 bis terzo comma e 3, terzo comma, della predetta l.r. 35/97 e per quanto non disciplinato si richiama il rinvio di cui all'art. 12, comma primo, medesima l.r. n. 35/97.

Capo VI
Scrutinio e proclamazione
SEZIONE I
Disposizioni generali.

Art. 40

(T.U. 5 aprile 1952, n. 11 art. 40)

Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, si intendono eletti i candidati compresi nella lista purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. ⁽⁶⁴⁾

La elezione è nulla:

1. se il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente;
2. se la lista non abbia riportato il numero minimo dei voti validi prescritto dal comma precedente;
3. se la metà dei seggi assegnati al comune rimanga vacante⁽⁶⁵⁾

Nei casi previsti dal comma precedente si provvede a norma del secondo comma dell'art. 56 ⁽⁶⁶⁾ ripetendosi però tutti gli adempimenti prescritti dagli artt. 8 e seguenti.

Art. 41

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 51; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

(64) Con la riforma introdotta dalla l. r. n. 35/97, in tale ipotesi risultano eletti sia il candidato a sindaco che tutti i consiglieri della lista ad esso collegata.

(65) La fattispecie non è più configurabile per l'intervenuta modifica del numero minimo dei candidati al consiglio comunale che deve essere non inferiore ai tre quarti nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti e non inferiore ai due terzi negli altri comuni.

(66) Vedasi l'art. 56, come sostituito dall'art. 7, l. r. 12 agosto 1989, n. 18.

Art. 42

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 52; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la lista della votazione, all'apertura del piego medesimo. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella cancelleria della pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

SEZIONE II

Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti. ⁽⁶⁷⁾

Art. 43 ⁽⁶⁸⁾

(T U. 5 aprile 1951, n. 213, art. 53; l. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Compiute le operazioni di cui all'art. 36, il presidente dell'ufficio procede allo spoglio dei voti.

Uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna o cassetta⁽⁶⁹⁾ le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, ai termini dell'art. 37.

Il presidente conta dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constatare dal processo verbale.

(67) Cfr. precedente nota n. 62.

(68) Si richiama l'art. 14 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, cui fa espresso rinvio l'art. 12, comma primo, l.r. n. 35/97.

(69) Cfr. precedente nota 20.

Art. 44

(L.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43 quater sub art. 46)

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

Sono nulli i voti contenuti in schede:

- 1) che non sono quelle prescritte dall'art. 16 o non portino il bollo o le firme richiesti dall'art. 31;
- 2) che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 45

(L. r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 43)

(Omissis) ⁽⁷⁰⁾

Art. 46

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 57; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità denunciati contro alcuno dei candidati.

Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il comune ha una unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale, a' termini dell'art. 55.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Dopo la firma del verbale l'adunanza viene sciolta immediatamente.

(70) L'art. 45 è stato abrogato con l'art. 15, comma primo, lett. i, l. r. n. 35/97. Le modalità di ripartizione dei seggi nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti sono ora disciplinate dall'art. 2, commi quinto e sesto, l.r. n. 35/97.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'art. 37, ultimo comma; se il comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo seguente.

Art. 47 ⁽⁷¹⁾

(L.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43 quinquies sub art. 6)

Il presidente dell'ufficio della la sezione, quando il comune ha più sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore 8 del mercoledì, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato; pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale a' termini dell'art. 55.

Il segretario della la sezione è segretario della adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

(71) Le operazioni elettorali indicate nell'articolo devono tener conto delle innovazioni introdotte dalla l.r. n. 35/97 in tema di precedenza della proclamazione di elezione del sindaco rispetto a quella dei consiglieri.

SEZIONE III

Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. ⁽⁷²⁾

Art. 48

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, artt. 53 e 59; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Compite le operazioni di cui all'art. 36, il presidente dell'ufficio procede allo spoglio dei voti.

Uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna o cassetta⁽⁷³⁾ ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista⁽⁷⁴⁾, rileva ogni preferenza assegnata e la passa infine ad un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonché da ciascun candidato in base al numero delle preferenze riportate da ciascun nome.

Il numero totale delle schede deve corrispondere al numero dei votanti.

Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, ai termini dell'art. 37.

Art. 49

(L.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43 sexies sub art. 6)

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore salvo il disposto di cui al comma seguente.

Sono nulli i voti contenuti in schede che:

1. non sono quelle prescritte dall'art. 16 o non portano il bollo o le firme richiesti dall'art. 31;
2. presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

(72) Cfr. precedenti note n. 22 e 62.

(73) Cfr. precedente nota n. 20.

(74) Dopo la lettura del cognome del candidato a sindaco. In tal senso deve intendersi ora la norma a seguito delle innovazioni introdotte dalla l.r. n. 35/97.

Art. 50

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 61; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 37, ultimo comma.

Art. 51

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, artt. 62 e 66; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

L'ufficio centrale è costituito dal Presidente del Tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal Presidente del Tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione nella quale deve aver sede.

(Omissis) ⁽⁷⁵⁾

Il segretario della prima sezione funge da segretario dell'ufficio centrale.

I rappresentanti di lista hanno il diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'ufficio.

(75) Il secondo comma concernente il trattamento economico spettante al presidente dell'ufficio centrale è stato abrogato dall'art. 6 della l.r. 4 giugno 1970, n. 9. La materia è ora disciplinata dalla l.r. 12 agosto 1989, n. 18.

Art. 52

(Omissis) ⁽⁷⁶⁾

Art. 53 ⁽⁷⁷⁾

(L.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 51)

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, i più anziani di età, dopo avere interpellato gli elettori presenti circa la esistenza di eventuali cause di ineleggibilità da parte degli eletti e salvo le decisioni del consiglio comunale a norma dell'art. 55.

Art. 54

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 66; L.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

L'ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

Di tutte le operazioni compiute, gli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti, deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al prefetto, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art. 37, ultimo comma.

Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'ufficio centrale.

(76) L'art. 52 è stato abrogato con l'art. 15, comma primo, lett. i, l.r. n. 35/97. Le modalità di ripartizione dei seggi nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono ora disciplinate dagli artt. 2 ter, commi 5, 6 e 7, e 4 commi 4, 5 e 6 della l.r. n. 35/97.

(77) La disposizione è da ritenersi superata, per successiva disciplina della materia da parte dell'art. 4, comma settimo, l. r. n. 35/97. Rimangono salve le operazioni di convalida secondo il successivo art. 55 e secondo l'art. 11 della l.r. n. 7/92.

Capo VII

Convalida e surrogazioni

SEZIONE I

Disposizioni generali.

Art. 55

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 67; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 52;
D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977, art. 1)

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli artt. 4, 5, 6 e 7 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni ai termini delle norme di cui alla sezione III del presente capo.

(Omissis)⁽⁷⁸⁾

Contro le decisioni dei consigli sono ammessi i ricorsi previsti dal capo VIII e i relativi termini decorrono dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria.⁽⁷⁹⁾

Art. 56⁽⁸⁰⁾

(L.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 53)

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata con sentenza l'elezione, ove il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di qualcuno degli eletti, non occorre ripetere in esse la votazione.

(78) Comma omissis in quanto le sezioni del Comitato Regionale di Controllo non sono più operanti.

(79) La materia di cui al capo VIII è ora disciplinata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 1147, dalla l.r. 1 aprile 1967, n. 32 e dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

(80) Così sostituito dall'art. 7 della l.r. 12 agosto 1989, n. 18. In riferimento all'ultimo comma dell'articolo, si osserva che l'art. 45 è stato abrogato dall'art. 15, comma primo, l.r. n. 35/97.

Nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza che comporta la necessità della ripetizione, anche parziale, della consultazione elettorale, l'Assessore regionale per gli enti locali provvede alla gestione del comune con la nomina di un commissario scelto tra i dirigenti in servizio presso il corpo ispettivo dell'Assessorato regionale degli enti locali.

Divenuta definitiva la pronuncia giurisdizionale di annullamento, l'elezione avviene nel rispetto della procedura indicata dalla vigente legge elettorale e nei tempi previsti dal vigente ordinamento amministrativo degli enti locali. Nell'ipotesi di consultazione parziale degli elettori restano ferme le liste elettorali delle sezioni interessate nonché le liste dei candidati.

Al fine del rinnovo del consiglio comunale, per la determinazione del quinquennio di carica, si fa riferimento alla data di effettuazione della elezione ripetuta, con eccezione della ipotesi di consultazione parziale degli elettori, nella quale il quinquennio decorre dalla data della consultazione annullata.

Nei casi di nullità dell'elezione, disciplinati dagli articoli 40 e 45, ultimo comma, trovano applicazione le disposizioni del secondo comma e del terzo comma del presente articolo.

SEZIONE II

Disposizioni particolari per i comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.⁽⁸¹⁾

Art. 57

(L.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 57)

(Omissis)⁽⁸²⁾

SEZIONE III –

Disposizioni particolari per le surrogazioni nei comuni⁽⁸³⁾

Art. 58

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 72; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

(Omissis)⁽⁸²⁾

Art. 59

(L.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 60)

Nei casi di ineleggibilità o di morte verificatasi anteriormente alla prima adunanza del consiglio, il posto resosi vacante verrà assegnato, dagli organi previsti dall'art. 62, al candidato che, nella lista del consigliere mancato, abbia conseguito la più alta cifra individuale dopo l'ultimo eletto e, a parità di cifra, al più anziano di età.⁽⁸⁴⁾

Il seggio che, durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa sopravvenuta, anche per dimissioni volontarie, se legalmente accettate,⁽⁸⁵⁾ è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze e, a parità di voti, al più anziano.⁽⁸⁴⁾

(81) Cfr. precedenti note n. 22 e 62.

(82) Il primo comma concernente l'ipotesi di elezione di candidati fra di loro congiunti, è da ritenersi abrogato per contrasto con la l.r. 24 giugno 1986, n. 31. Si richiama anche l'abrogazione espressa dei precedenti artt. 5, 6 e 7 (art. 26, comma 2, della l.r. 26/93). Il secondo comma dell'articolo, è da ritenersi abrogato in quanto la fattispecie disciplinata trovasi regolata dall'art. 14, commi 1 e 2, della l.r. 24 giugno 1986, n. 31.

(83) Le disposizioni della sezione, prima riferita ai comuni in cui si vota con il sistema proporzionale, si applicano ora anche agli altri comuni (cfr. precedente art 17, comma 1, e artt. 22, comma 2, l.r. 26 agosto 1992, n. 7).

(84) Le parole "al più anziano di età" debbono intendersi sostituite con le seguenti: "al candidato che precede nell'ordine di lista" (cfr. art. 2, comma sesto, ed art. 4, comma settimo, l. r. n. 35/97).

(85) Confronta art. 174 O.E.L., come sostituito dal riportato art. 25, l.r. 26-8-1992, n. 7.

Capo VIII

Ricorsi

Art. 60

(L.r. 23 marzo 1956, n. 136, art. 74 sub art. 43; D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977, art. 1)

(Omissis)⁽⁸⁶⁾

Art. 61

(D.L. 6 maggio 1948, n. 654; L. 23 marzo 1956, n. 136, art. 75 sub art.43)

(Omissis)⁽⁸⁶⁾

Art. 62

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 76; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1 e 63)

(Omissis)⁽⁸⁶⁾

(86) Si omette in quanto la materia è ora disciplinata dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, dalla l.r. 1 aprile 1967, n. 32, e dalla legge 6 dicembre 1971, n.1034.

Capo IX

Disposizioni penali ⁽⁸⁷⁾

Art. 63

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77; l.r. 5 aprile 1952. n. 11, art. 1)

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 ⁽⁸⁷⁾ anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

(87) Gli artt. dal 63 al 79 riproducono gli artt. dall'86 al 102 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570. Si veda anche l'art. 95 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, (le cui disposizioni sono state estese alle elezioni comunali e provinciali dall'art. 3 della legge 10 agosto 1964, n. 663), nonché gli artt. 32, 34 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e gli artt. 416 bis e 416 ter del codice penale, nel testo introdotto con gli artt. 11 bis e 11 ter della legge 7 agosto 1992, n. 356. Si fa presente, inoltre, che gli originari importi delle pene pecuniarie sono stati aumentati di duecento volte, giusta quanto disposto dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961 n. 603 e dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e convertiti in euro a norma dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213

Art. 64 ⁽⁸⁸⁾

(T.U.5 aprile 1951, n. 203, art. 78, l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065. ⁽⁸⁷⁾

La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a euro 5.164. ⁽⁸⁷⁾

Art. 65

(TU. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79; 1 r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di

(88) Con l'art. 2, comma 5, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, dopo l'art. 87 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, è stato inserito il seguente art. 87 bis: "1. Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli alla astensione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065. ⁽⁸⁷⁾

Art. 66

(TU. 5 aprile 1951, n. 203. art. 82; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 73 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente; di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio incorrono nella multa da euro 206 a euro 516. ⁽⁸⁷⁾ Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

Art. 67

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 ⁽⁸⁷⁾

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente Testo Unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro. ⁽⁸⁹⁾

(89) Articolo così modificato dall'articolo 1, comma 2, della L. 2 marzo 2004 n° 61.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai capi III e IV del titolo VII del libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro. ⁽⁸⁹⁾

Art. 68

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 84; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque si introduce armato nella sala delle elezioni od in quella dell'ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell'ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Si procede con giudizio direttissimo.

Art. 69

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 85; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 206⁽⁸⁷⁾

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

Art. 70

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065. ⁽⁸⁹⁾

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro ⁽⁸⁹⁾

Art. 71

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 87; Lr. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da *euro 516 a. euro 2.065*.⁽⁸⁷⁾

Art. 72

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 88; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 1.032.⁽⁸⁷⁾

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065. .⁽⁸⁷⁾

Art. 73

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 89; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento della operazione elettorale, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065.⁽⁸⁷⁾

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli artt. 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi.⁽⁹⁰⁾

(90) Comma aggiunto con l'art. 17 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Le disposizioni dei richiamati artt. 63 e 68 sono contenute negli artt. 43 e 48 del presente testo unico.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna od operando il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065.⁽⁸⁷⁾

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di iscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclamo di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 2.065.⁽⁸⁷⁾ In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale con giudizio direttissimo.

I rappresentanti delle liste dei candidati, che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino ad euro 2.065.⁽⁸⁷⁾

Art. 74

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 90; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale ⁽⁹¹⁾, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino ad euro 2.065⁽⁸⁷⁾.

Chiunque al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale fa incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino ad euro 2.065 ⁽⁸⁷⁾.

Art. 75

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 91; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il presidente dell'ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando del certificato elettorale ⁽⁹¹⁾ o di fare entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

(91) Con l'entrata in vigore del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ogni riferimento al certificato elettorale deve intendersi fatto alla tessera elettorale.

Art. 76

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 92; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 ad euro 309 ⁽⁸⁷⁾.

Art. 77

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 94; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

Art. 78

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 94; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Ordinata una inchiesta dal consiglio comunale o dalla giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.

Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

Art. 79

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dal codice penale, in altre leggi, per reati più gravi non previsti dal presente testo unico.

(Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli artt. dal 163 al 167 e 175 del codice penale e dell'art. 487 del codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale) ⁽⁹²⁾.

(92) Con sentenza n.121 del 17-20 luglio 1980 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 102 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570 da cui traeva efficacia la disposizione regionale

L.r. 26 agosto 1992, n. 7.

**Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco.
Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la
composizione degli organi collegiali dei comuni, per il
funzionamento degli organi provinciali e comunali e per
l'introduzione della preferenza unica.**

Capo I

Procedimento per l'elezione a suffragio popolare del sindaco nei comuni della Regione

Art. 1

Durata in carica del sindaco eletto a suffragio popolare e disposizioni applicabili ⁽⁹³⁾

1. Nei comuni della Regione il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
2. La durata in carica del sindaco e del consiglio comunale è fissata in cinque anni. ⁽⁹⁴⁾
3. Le norme vigenti in materia di legislazione elettorale e di Ordinamento regionale degli enti locali si applicano tenendo conto delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2

Periodo di svolgimento delle elezioni

(Omissis) ⁽⁹⁵⁾

(93) Con la riforma elettorale introdotta dalla Lr. n. 35/97, l'elezione del sindaco avviene contestualmente all'elezione del consiglio comunale (unica scheda). In tal modo è cessata l'elezione separata del sindaco e la relativa disciplina"

(94) Comma così sostituito dall'art. 1 della l.r. 16 dicembre 2000, n. 25.

(95) Articolo abrogato in forza dell'art. 15, quarto comma, lett. a, l.r. n. 35/97. La contestuale elezione del sindaco e del consiglio ha luogo nelle tornate elettorali disciplinate dall'art. 169 dell'O.R.E.L., o alla scadenza naturale del periodo di carica o nelle ipotesi di cessazione previste degli artt. 10 e 11, l.r. n. 35/97.

Art. 3

Condizioni di eleggibilità ⁽⁹⁶⁾

1. Sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.

2. Restano ferme le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco.

3. Il sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta. ⁽⁹⁷⁾ E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni. Sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie ⁽⁹⁸⁾.

4. Non è immediatamente rieleggibile il sindaco che sia stato revocato dalla carica secondo l'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48. ⁽⁹⁹⁾

(96) Il comma 5 dell'articolo relativo a modifica dell'articolo 15 della Lr. 24 giugno 1986, n. 31, è abrogato dal comma 2 dell'art. 1 della l.r. 20 agosto 1994, n. 32.

(97) Ai sensi dell'art. 112, comma 1, della Lr. 28 dicembre 2004, n. 17: "Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, va interpretato nel senso che il divieto di rieleggibilità per una sola volta non si applica nel caso in cui tra un mandato e l'altro si sia verificata una gestione straordinaria ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

(98) Comma così integrato dall'art. 10, primo comma, l.r. 12 gennaio 2012, n. 17

(99) Comma così sostituito dall'art. 15, quarto comma, lett. b, l.r. n. 35/97. Cfr. altresì, l'art. 1, commi 3 e 4, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, che si riportano:

«3. La mancata adozione da parte del sindaco dei provvedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio, entro i termini previsti dalle relative disposizioni di legge e comunque entro il termine massimo di venti giorni dalla trasmissione della proposta di provvedimento da parte dei funzionari od impiegati responsabili, costituisce grave e persistente violazione di legge, sanzionata con la rimozione, ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48, quando si sia verificata almeno cinque volte nel corso del mandato.

4. I sindaci rimossi per le ragioni di cui al comma 3 non possono essere candidati per l'elezione per la carica di sindaco nello stesso comune, nella competizione elettorale successiva alla loro rimozione».

Art. 4 ⁽¹⁰⁰⁾

Incandidabilità ed incompatibilità di personale direttivo negli organi ed uffici di collocamento

Art. 5 ⁽¹⁰¹⁾

Condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei deputati regionali alle elezioni alla carica di sindaco

Art. 6

1. Nella Regione siciliana si applicano le disposizioni di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16. ⁽¹⁰²⁾

Art. 7 ⁽¹⁰³⁾

Presentazione candidatura a sindaco e a consigliere comunale

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

- a) da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- b) da non meno di 700 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- c) da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- d) da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- e) da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- f) da non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- g) da non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

(100) (8)Disposizione abrogata. L'originaria norma relativa all'incandidabilità e incompatibilità del personale direttivo degli organi e uffici di collocamento è stata sostituita con l'art. 2, comma 9, della l.r. 1 settembre 1993, n. 26. Il comma 2 dell'art. 18 della Lr. 21 settembre 1990, n. 36, così sostituito, è successivamente riportato.

(101) (9)Disposizione abrogata dall'art. 1, comma 6, lettera b) della l.r. 5 dicembre 2007, n.22.

(102) (10)Articolo così sostituito dall'art. 36 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26.

(103) (11)Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35.

h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate con firma autenticata.

4. Oltre a quanto previsto dagli articoli 17 e 20 del Testo Unico della legge per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960 n. 3 con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

5. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura ed al programma amministrativo di cui al comma 4 dovrà presentare l'elenco di almeno la metà degli assessori che intende nominare.

6. Chi è eletto in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.

7. E' consentita la candidatura contemporanea alla carica di sindaco ed alla carica di consigliere comunale nello stesso comune. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto sindaco decade da quella di consigliere comunale.

8. I candidati alle cariche di sindaco o consigliere comunale devono aggiungere alla documentazione già prescritta apposita dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, attestante, se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell'articolo 369 del

codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso: se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se sono coniugati, ovvero conviventi con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, siano parenti di primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La mancata dichiarazione produce l'esclusione del candidato.

9. La commissione elettorale circondariale, in sede di prima votazione ed, eventualmente, in sede di ballottaggio, assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

Art. 8

Operazioni dell'ufficio centrale o dell'adunanza dei presidenti di seggio

1. Il presidente dell'ufficio centrale o il presidente della prima sezione, il primo giorno successivo al compimento dello scrutinio, o al più tardi il secondo giorno successivo, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni determinando la cifra elettorale di ciascun candidato all'elezione alla carica di sindaco, costituita dai voti validamente attribuiti.

2. Successivamente determina il quorum necessario per la elezione, rappresentato dalla metà più uno dei voti validamente espressi. Proclama eletto il candidato che ha ottenuto il numero di voti pari o superiore al numero così determinato.⁽¹⁰⁴⁾

2 bis. Ove sia stato ammesso un solo candidato, lo proclama eletto qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 40 del testo unico approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

(104) Disposizione da ritenersi superata. Confronta ora la l.r. n. 35/97 Si evidenzia che con il sistema introdotto con la l.r. n. 35/97 la presentazione delle candidature a sindaco avviene contemporaneamente a quelle delle liste collegate ed in modo analogo avviene lo scrutinio dell'unica scheda.

2 ter. Le operazioni dell'ufficio centrale o dell'adunanza dei presidenti di seggio relative all'elezione del sindaco vanno espletate con precedenza rispetto a quelle relative all'elezione del consiglio comunale e vanno completate entro il mercoledì successivo al giorno di votazione.⁽¹⁰⁵⁾

3. Entro due giorni dalla chiusura delle operazioni il sindaco uscente o il commissario straordinario pubblica i risultati dell'elezione e li notifica all'eletto.

Art. 9⁽¹⁰⁶⁾

Secondo turno di votazione

1. Se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, la nuova votazione per l'elezione del sindaco avrà luogo, con le stesse modalità, nella seconda domenica successiva.

2. Al secondo turno sono ammessi i due candidati che, nel primo turno, hanno ottenuto il maggior numero dei voti, salve eventuali dichiarazioni di rinuncia da presentarsi alla commissione elettorale circondariale nel giorno successivo alla proclamazione dei risultati del primo turno. A parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano per età.

3. Qualora uno o ambedue i candidati ammessi al secondo turno dichiarino di rinunciare, subentrano i candidati che abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti. Le eventuali rinunzie successive alla prima devono avvenire entro il secondo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali.

4. Il venir meno, per rinuncia, della candidatura oltre i termini di cui al comma precedente non determina l'applicazione delle disposizioni di cui air art. 40 del testo unico approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3.⁽¹⁰⁷⁾

(105) Commi aggiunti con l'art. 38 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26.

(106) (14) Le modifiche e le integrazioni all'articolo sono state apposte con l'art. 39 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26 e con l'art. 50, comma 2, della medesima legge.

(107) (15) Il riferimento di non applicazione della normativa va inteso al successivo comma 9, non abrogato ma soltanto parzialmente sostituito (art. 39, comma 2, della l.r. n. 26/93). Trattasi di errore di coordinamento legislativo (Cfr. anche successivo art. 10, comma 4, non modificato).

4 bis. Entro il terzo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali i candidati ammessi al secondo turno hanno facoltà di modificare il documento programmatico⁽¹⁰⁸⁾ formulato all'atto di presentazione della candidatura anche nella parte relativa all'indicazione dei criteri per la formazione della giunta. Essi devono inoltre indicare, a pena di esclusione, l'elenco completo degli assessori che intendono nominare.

5. Qualora nel documento predisposto per il secondo turno sia espressamente indicato che il candidato partecipa come espressione di una coalizione di gruppi politici che avevano partecipato separatamente al primo turno, è consentita anche la modificazione del contrassegno di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 7.⁽¹⁰⁹⁾

5 bis. La documentazione di cui ai precedenti commi è presentata alla segreteria del comune entro il giorno stabilito, anche se trattasi di giorno festivo, dalle ore 8 alle ore 14.

6. La commissione elettorale circondariale, accertata la regolarità delle candidature ammesse al secondo turno, entro il primo giorno successivo alla ricezione degli atti ne dà comunicazione al sindaco per la preparazione del manifesto con i candidati ed al prefetto per la stampa delle schede.

7. Il manifesto deve essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quinto giorno precedente la votazione. Si applicano le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 7.⁽¹¹⁰⁾

8. Nel secondo turno è eletto sindaco il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il più anziano per età.⁽¹¹¹⁾

(108) Il comma 4 bis è da ritenersi vigente a seguito del parere del C.G.A. n. 1010 dell'11 novembre 1997, il "documento programmatico" deve ritenersi sostituito dal "programma amministrativo".

(109) Disposizione non compatibile con la Lr. n. 35/97.

(110) (18) Il secondo periodo del comma non trova più applicazione in quanto riferito a norma abrogata.

(111) (19) Nei comuni con sistema proporzionale, il diverso criterio di cui all'art. 3, co. ottavo, l.r. n. 35/97.

9. Qualora, a seguito di dichiarazioni di rinuncia o per qualsiasi altra causa permanga una sola valida candidatura, si procede comunque alla votazione ed il candidato è eletto qualora partecipi alla consultazione la maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali ed il candidato risulti votato da almeno il 25 per cento degli iscritti nelle liste elettorali. Ove non venga raggiunto il quorum prescritto, la nuova elezione è indetta alla prima tornata elettorale utile. Le funzioni del sindaco e della giunta sono assunte da un commissario nominato secondo l'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16.

Art. 10

Disposizioni applicabili per le operazioni relative al secondo turno di votazione

1. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate, salvo quanto diversamente stabilito, dalle norme relative allo svolgimento del primo turno.
2. Gli uffici costituiti per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.
3. (Omissis)⁽¹¹²⁾
4. Il presidente dell'ufficio centrale proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi o, nel caso di cui al comma 9 dell'articolo 9, il numero di voti ivi previsti.

Art. 11

Definitività dell'atto di proclamazione dell'elezione

1. La proclamazione dell'eletto costituisce provvedimento definitivo avverso il quale sono esperibili i ricorsi per motivi di regolarità delle operazioni elettorali.

(112) Comma abrogato con l'art. 4, comma 2, della l.r. 10/5/2002, n. 3.

2. In caso di ineleggibilità accertata, in sede di convalida o con sentenza divenuta definitiva, la sostituzione e l'elezione del sindaco avvengono secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16.⁽¹¹³⁾

3. (Omissis)⁽¹¹⁴⁾

Art. 12⁽¹¹⁵⁾

Giunta comunale

1. Il sindaco eletto nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. La durata della giunta è fissata in quattro anni.⁽¹¹⁶⁾ La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.⁽¹¹⁷⁾

2. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

3. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune.

(113) A seguito dell'abrogazione dell'art. 16 (cfr. art. 15, comma quarto, lett. d, l.r. n. 35/97) devono ritenersi applicabili le disposizioni di cui all'art. 11, commi quarto e quinto, l.r. n. 35/97.

(114) Comma omissis in quanto le sezioni del Comitato Regionale di Controllo non sono più operanti.

(115) Le modifiche e le integrazioni all'articolo sono state apportate dall'art. 40 della l. n. 26/93 e dall'art. 8, comma primo, l.r. n. 35/97.

(116) Adesso cinque anni.

(117) Comma così sostituito con l'art. 8, comma primo, l.r. n. 35/97.

4. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.⁽¹¹⁸⁾

5. Sono incompatibili le cariche di sindaco, di presidente della Provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della Giunta regionale.

6. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.

7. Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.

8. Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.

9. Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni ⁽¹¹⁹⁾. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.

Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.

(118) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 4 della l.r. 05 aprile 2011 n. 6

(119) Dopo la parola "valutazioni", l'inciso "rilevanti ai fini di quanto previsto dal successivo art. 18" è stato soppresso dall'art. 15, quarto comma, lett. e, l.r. 15 settembre 1997, n. 35.

10. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

11. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.⁽¹²⁰⁾ Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.

Art. 13 ⁽¹²¹⁾

Competenze del sindaco

1. Il sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti. Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dall'art. 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48 nonché dello statuto e dei regolamenti afferenti del comune. Nomina, altresì, i componenti degli organi consultivi del comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale.

(120) In virtù dell'art. 11, primo comma, l.r. n. 35/97. la cessazione dalla carica del sindaco comporta la cessazione dalla carica dei componenti della giunta ma non del consiglio.

(121) Le integrazioni all'articolo sono state apportate con l'art. 41, commi 1 e 2, della l.r.n. 26/93. Cfr. altresì novità introdotte con l'art. 4, comma 1, della legge regionale 20 agosto 1994, n. 32, che si riporta:

"1. Tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni o alle province sono di competenza, rispettivamente, del sindaco o del presidente della provincia".

2. Il sindaco non può nominare rappresentante del comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.

3. Restano riservate alla giunta le delibere per le materie indicate nell'articolo 15 della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, che non siano di competenza del consiglio.

Art. 14 ⁽¹²²⁾

Incarichi ad esperti

1) Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.

2) il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a:

- a) due nei comuni fino a 30.000 abitanti;
- b) tre nei comuni da 30.000 a 250.000 abitanti;
- e) quattro nei comuni con oltre 250.000 abitanti. ⁽¹²³⁾

3) Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.

4) Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.

5) Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale. ⁽¹²⁴⁾

(122) Le modifiche e le integrazioni all'articolo sono state apportate dall'art. 41, comma 3, l.r. n. 26/93 e dall'art. 48 l.r. n. 6/97.

(123) Comma così sostituito con l'art. 48 l.r. n. 6/97.

(124) Comma così sostituito con l'art. 4 della legge regionale 10 ottobre 1994, n.38.

Art. 15

Giuramento

1. Il sindaco presta giuramento dinanzi al prefetto della provincia.
(125)
2. In presenza del segretario comunale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
3. Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.

Art. 16

Cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni o morte

(Omissis)⁽¹²⁶⁾

(125) A seguito dell'introduzione dell'art. 4 della legge n. 127/97, effettuata con l'art. 2, comma 3, della l.r. 7 settembre 1998, n. 23, il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio comunale.

(126) Art. abrogato in forza dell'art. 15, quarto comma, lett. d, della l.r. 15 settembre 1997, n. 35.

La materia è ora regolata dall'art. 11 della predetta legge che così dispone:

«1. La cessazione dalla carica di sindaco o di presidente della provincia per decadenza, dimissioni, revoca, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione dalla carica delle rispettive giunte ma non dei rispettivi consigli che rimangono in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente rispettivamente alle elezioni del sindaco e del presidente della provincia regionale da effettuare nel primo turno elettorale utile.

2. La cessazione del consiglio comunale o del consiglio provinciale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali e provinciali per scadenza naturale.

3. Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali o provinciali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'assessorato regionale degli enti locali compete, rispettivamente, al segretario comunale o provinciale.

4. Le competenze del sindaco, del presidente della Provincia, delle rispettive giunte e dei rispettivi consigli sono esercitate da un commissario nominato ai sensi degli articoli 55 e 145 dell'ordinamento regionale degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche e integrazioni.

5. Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile».

Art. 17

Relazione sullo stato di attuazione del programma

1. Ogni anno ⁽¹²⁷⁾ il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.
2. Il consiglio comunale entro 10 giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
- 2 bis. Il sindaco partecipa alla seduta del consiglio dedicata alla valutazione della relazione di cui al presente articolo. ⁽¹²⁸⁾

Art. 18 ⁽¹²⁹⁾

Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco

(127) Comma così modificato dall'art. 127, comma 22, della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17.

(128) Comma così aggiunto dal comma 1 dell'art. 11, della l.r. 05 aprile 2011, n. 6.

(129) Art. abrogato in forza dell'art. 15, quarto comma, lett. d, della l.r. 15 settembre 1997, n. 35. La l.r. 35/97 ha introdotto l'istituto della mozione di sfiducia con l'art. 10 che è stato modificato con l'emanazione della l.r. 6/2011 art. 7 che di seguito si riporta:

“Mozione di sfiducia

1. All'articolo 10 della legge regionale 15 settembre 1997 n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole dal “65 per cento” sono sostituite dalle parole “da due terzi”;
- b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco o del presidente della provincia regionale non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.”.

Art. 19

Presidenza del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente.
2. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3. Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.
4. La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente e deve avere luogo entro quindici giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.⁽¹³⁰⁾
5. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neoeletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea fino all'elezione del presidente.
6. La prima convocazione del consiglio comunale, eletto per la prima volta secondo le disposizioni di cui alla presente legge, è disposta dal sindaco uscente entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta è presieduta dal consigliere più anziano per preferenze individuali.

(130) Integrazione apportata con l'art. 43 della l.r. n. 26/93.

7. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.

8. Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti gli statuti possono prevedere la costituzione di un ufficio di presidenza composto da un numero massimo di tre componenti compreso il presidente. ⁽¹³¹⁾

Art. 20

Attribuzioni del presidente del consiglio comunale

1. Il consiglio si riunisce secondo le modalità dello statuto e viene presieduto e convocato dal presidente dell'organo medesimo. La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta. ⁽¹³²⁾

2. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari spetta al presidente.

3. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.

4. Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio si avvale delle strutture esistenti nel comune secondo quanto previsto nello statuto. ⁽¹³³⁾

(131) Cfr. per il funzionamento del consiglio la recente disposizione dell'art. 5 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 32, che di seguito si trascrive:

«1. Il regolamento del consiglio comunale o provinciale disciplina le modalità di partecipazione dei componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio stesso ai lavori delle commissioni consiliari».

(132) Comma così sostituito con l'art. 44, comma 1, della l.r. n. 26/93.

(133) Comma aggiunto con l'art. 44, comma 2, della l.r. n. 26/93.

Capo II

**Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la
composizione degli organi collegiali dei comuni e per il
funzionamento degli organi comunali e provinciali**

Art. 21 ⁽¹³⁴⁾

Presentazione delle candidature nei comuni a sistema maggioritario

Art. 22

Attribuzione dei seggi e surrogazione nei comuni a sistema maggioritario

(Omissis) ⁽¹³⁵⁾

2. Le disposizioni di cui all'articolo 59 del T. U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 3/1960, si applicano ai comuni in cui si vota col sistema maggioritario.

Art. 23

Attribuzione dei seggi

(Omissis) ⁽¹³⁶⁾

(134) La disposizione che prevedeva modifiche del comma 1 dell'art. 17 del T. U. approvato con D.P. reg. n. 3/1960 è abrogata per successiva diversa sostituzione di tale comma disposta con l'art. 27, comma 1, della l.r. n. 26/93 e l.r. 6/2011.

(135) Il primo comma, riguardante l'attribuzione dei seggi è abrogato per successiva diversa sostituzione dell'art. 45, comma 1, del T.U. approvato con D.P.Reg. n. 3/1960 (cfr. art. 33, comma 1, l.r. n. 26/93) e l.r. 6/2011.

(136) Articolo abrogato in forza dell'art. 15, quarto comma, lett. d, l.r. 15 settembre 1997, n. 35. La materia è ora regolata dal comma 2 della l.r. 35/97 come modificato dalla l.r. 6/2011.

Art. 24

Composizione della giunta

1. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lett. e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è sostituito dal seguente:

Art. 33. Composizione della giunta dei comuni e delle province regionali

"La giunta comunale e la giunta della provincia regionale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia regionale che le presiedono e da un numero pari di assessori, stabilito in modo aritmetico dagli statuti, che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo e, limitatamente alle giunte comunali, che non deve essere inferiore a 4. Nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti; il numero degli assessori non può essere superiore a 4 e limitatamente alle giunte comunali, che non deve essere inferiore a 4";⁽¹³⁷⁾

"2. La variazione della popolazione accertata con censimento nel corso del periodo di carica del sindaco o del presidente della provincia regionale comporta la modifica del numero di assessori alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica".⁽¹³⁷⁾

Art 25

Dimissioni⁽¹³⁸⁾

1. L'articolo 174 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale n. 16/1963, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Dimissioni»

1. Le dimissioni del sindaco, del presidente della provincia regionale e degli assessori comunali e provinciali sono depositate nella segreteria dell'ente o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

(137) Sostituito dall'art. 1 della l.r. 16 dicembre 2008, n. 22 e successivamente integrato dall'art. 4, comma 5 della l.r. 05 aprile 2011, n. 6.

(138) Cfr. anche disposizioni di cui all'art. 11, comma terzo, l.r. n. 35/97.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate ai rispettivi consigli, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

3. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del consiglio stesso".

Art. 26 ⁽¹³⁹⁾

Competenze

1. Le competenze di cui alla lettera n) dell'articolo 32 della legge n. 142 del 1990, come introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 48/1991, sono attribuite al sindaco.

2. Il sindaco, con provvedimento motivato, può revocare e sostituire i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni anche prima della scadenza del relativo incarico.⁽¹⁴⁰⁾

Nota.

(139) Con l'art. 45, comma 1, della legge regionale n. 26/93 è stato soppresso il secondo periodo del comma 1 ed abrogato il comma 3 dell'articolo. Le competenze della disposizione richiamata nel primo comma dell'articolo riguardano: "la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati". L'ambito delle competenze nel settore dei sindaci e dei residenti delle province sono ampliate o generalizzate con l'art. 4, comma 1, della legge regionale 20 agosto 1994, n. 32. che si riporta:

"1. Tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni o alle province sono di competenza, rispettivamente, del sindaco o del presidente della provincia".

Le competenze dei consigli comunali sono quelle dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto con l'art. 1, lett. e) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e con modifiche apportate dagli artt. 26 della legge regionale n. 7/92, 78 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, 45 della legge regionale n. 26/93 e 1, comma 3, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4. Si trascrive di seguito detto art. 32:

"Competenze dei consigli

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ad esclusione di quelli riguardanti singole opere pubbliche ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante

Continua nota.

organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitale, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza:

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione degli immobili, alla somministrazione e fornitura al comune di beni e servizi a carattere continuativo;

m) l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune". Per la lettera m) del riportato art. 32 si richiama, altresì, in tema di trattativa privata, l'art. 12 della legge regionale 12 gennaio 1996, n. 4, e successive modifiche (dell'art. 11 della l.r. 6-4-1996, n. 22).

L'art. 32 della legge n. 142/90, come introdotto e modificato nell'ordinamento regionale enti locali, è oggetto di interpretazioni autentiche con gli artt. 61 (cfr. anche il successivo art. 62) della legge regionale n. 26/93, art. 2, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1994, n. 4 ed art. 4, commi 2, 3 e 4 della l.r. n. 32/94. Cfr. anche art. 9, l.r. 12 novembre 1996, n. 41 ed artt. 1 e 2, l.r. 12 ottobre 1998, n. 31. Si trascrivono di seguito dette disposizioni:

Art. 61, legge regionale n. 26/93

L'art. 78 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è così interpretato:

L'autorizzazione di cui all'art. 78 della legge regionale 10 gennaio 1993 n. 10, può essere data anche con riferimento a categorie di lavori o di forniture. Non si fa luogo a procedimento autorizzatorio quando i casi di deroga alla regola dei pubblici incanti negli ambiti consentiti dalla legge sono disciplinati con norme di carattere generale nei regolamenti dell'ente locale. (L'art.78 della legge regionale n. 10/93 ha sostituito la lettera m) dell'art. 32 sopra riportato della legge n. 142/90).

Art. 2, comma 1, legge regionale n. 4/94

L'art. 32, comma 2, lett. b), della legge 8 giugno 1990, n. 142 così come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonché l'art. 29, comma 1, lett. b), della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'art. 20 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, è così interpretato:

"Le competenze dei consigli comunali e provinciali in materia di piani territoriali ed urbanistici sono limitate all'adozione dei piani, generali ed attuativi, e delle relative varianti, nonché all'approvazione delle direttive generali e degli schemi di massima di cui all'art. 3, comma 7, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15".

Art. 4, commi 2 e 3, legge regionale n. 32/94. (Il comma 1 dell'articolo è già riportato nella nota):

"2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, le competenze dei consigli comunali e

Continua nota.

provinciali sono esclusivamente quelle elencate nell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepito con l'art. 1, comma 1, lett. e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e successive integrazioni e modifiche.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente norma.

4. Resta attribuita ai consigli comunali e provinciali la competenza ad eleggere i revisori dei conti" (comma 4 aggiunto con l'art. 9 della legge regionale 25 marzo 1996, n.7).

Nota.

Art. 9 l.r. n. 41/96.

La competenza a nominare il difensore civico spetta ai consigli comunali e provinciali. Art. 1 l.r. n. 31/98

La data a decorrere dalla quale i consigli comunali devono limitarsi ad adottare gli atti urgenti ed indifferibili, a norma della lettera e), del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48, deve intendersi quella della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, mediante affissione del relativo manifesto, da parte dei sindaci dei singoli comuni.

Art. 2.

Sono fatti salvi gli effetti degli atti adottati tra la data dell'adozione del decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali di fissazione della data delle elezioni e la sua pubblicazione da parte del sindaco. Si rileva:

a) la normativa in tal modo modificata, salve eccezioni indicate nella successiva lettera, trova applicazione dopo la prima elezione diretta del sindaco contemporanea a quella del consiglio comunale (art. 35, legge regionale n. 7/92 e art. 46, legge regionale n. 26/93);

b) il testo dell'art. 32 della legge n. 142/90, come introdotto con l'art. 1 della legge regionale n. 48/91, sino alla prima elezione di cui alla precedente lettera continua a trovare applicazione con la sola modifica della sostituzione della lett. m) del comma 1, come disposto dall'art. 78 della legge regionale 10 gennaio 1993, n. 10, e dalla modifica apportata alla lettera b) con l'art. 1 della l.r. n. 4/96. Trova applicazione immediata anche l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, della l.r. n. 4/94 - Analoga interpretazione ma senza la specificazione, dopo le parole "all'adozione dei piani", degli aggettivi "generali ed attuativi", contenuta nell'art. 12 della l.r. 12 maggio 1994, n. 17, è superata in quanto riguarda legge precedentemente approvata dall'assemblea nella seduta del 14 ottobre 1993, e pubblicata successivamente alla legge regionale n. 4/94, in quanto impugnata;

c) la normativa, prima riferita ai soli consigli comunali secondo gli artt. 20 e 45, comma 2, della legge regionale n. 26/93, con l'art. 4, commi 2 e 3, della legge regionale n. 32/94, riguarda anche i consigli delle province regionali.

(140) Comma così sostituito dall'art. 56 della l.r. 3 maggio 2001, n. 6,

Art. 27

Attività ispettiva del consiglio

1. Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del comune.
2. Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 9 dell'articolo 12 e dell'articolo 17 sono rilevanti per l'applicazione dell'articolo 40 della legge n. 142/1990 così come recepito e modificato dall'articolo 1, lettera g), della legge regionale n. 48/1991.
3. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale. I poteri, la composizione e il funzionamento delle stesse sono indicati nei relativi statuti comunali.

Capo III

Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali

Art. 28

Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana

(Omissis)

Art. 29

Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli comunali

1. Gli articoli 38 e 39 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 3/1960, sono sostituiti dal presente articolo:

SEZIONE II
DISPOSIZIONI PER LA VOTAZIONE NEI
COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA

Art. 38

(Omissis) ⁽¹⁴¹⁾

3.L'elettore può manifestare un'unica preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.

4.Non può essere espressa più di una preferenza.

5.Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra i candidati, deve iscriversi sempre, il nome e cognome e, ove occorra data e luogo di nascita.

6.Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

7.Sono vietati altri segni o indicazioni.

8.Qualora vengano espressi più voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.

9. È nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro.

10. È inefficace la preferenza per candidato compreso in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato.

11. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ed ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato.

(141) I primi due commi sono stati abrogati con l'art. 15, primo comma, lett. h, l.r. 15 settembre 1997, n. 35.

12. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge".

Art. 39

Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli provinciali

1. L'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'elezione dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle province siciliane, è sostituito dal seguente:

Art. 4:

“1. Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha facoltà di esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati inclusi nella lista prescelta, indicandone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo”.

Art. 31

Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli circoscrizionali

1. Il comma primo dell'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, recante norme sul decentramento amministrativo e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune attraverso i consigli circoscrizionali è sostituito dal seguente:

«Ogni elettore dispone di un voto di lista, egli ha facoltà di esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati inclusi nella lista prescelta, indicandone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo».

Art. 32

Adeguamento dei modelli e delle schede di votazione

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per gli enti locali provvederà con proprio decreto all'adeguamento dei modelli delle schede di votazione.

Capo IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 33

Osservatorio sullo stato di attuazione della presente legge

1. Presso l'Assessorato regionale degli enti locali per i primi cinque anni dall'approvazione della presente legge, e istituito un osservatorio per verificare lo stato d'attuazione della presente legge.
2. L'Osservatorio redige annualmente una relazione scritta all'Assessore per gli enti locali che ne riferisce alla Giunta regionale. Copia della relazione è trasmessa dal Presidente della Regione all'Assemblea regionale con valutazioni e proposte entro trenta giorni dalla ricezione.
3. L'Osservatorio utilizza il personale di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, che viene incrementato a cento unità scelte nell'ambito dei ruoli regionali.

Art. 34 ⁽¹⁴²⁾

Disposizione programmatica per il contenimento delle spese elettorali

1. Entro il termine di novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge l'Assemblea regionale, su iniziativa del Governo regionale, esaminerà la normativa riguardante il contenimento delle spese elettorali e la disciplina pubblicitaria per i candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, nonché per l'elezione del sindaco.

Art. 35

Disposizioni transitorie per l'elezione diretta dei sindaci

1. La prima elezione a suffragio popolare dei sindaci avrà luogo in coincidenza con la data di rinnovo dei consigli comunali.

(142) Cfr. l'art. 53, Lr. n. 26/93, successivamente riportato.

2. Nelle more, continuano ad applicarsi le norme e le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge.⁽¹⁴³⁾

3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni devono procedere a deliberare le conseguenti modifiche ai propri statuti nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 4 della legge n. 142/1990, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 48/1991.

Art. 36

Disposizione transitoria per la direzione delle aree funzionali

1. I comuni possono attivare la disposizione di cui all'articolo 51, comma 6, della legge n. 142/1990, come introdotta da comma 1 dell'articolo 1, lettera h), della legge regionale 48/1991, anche nelle more dell'approvazione dello statuto.

Art. 37⁽¹⁴⁴⁾

Norme di rinvio

1. Si applicano alle aziende speciali di cui agli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed ai consorzi tra enti locali territoriali le disposizioni dell'articolo 12 bis del decreto legge 18 gennaio 1993 n. 8 convertito nella legge 9 marzo 1993, n. 68.

(143) Si riporta l'art. 46 della l.r. n. 26/93: Prima applicazione delle disposizioni della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

Le disposizioni dei primi tre capi della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificati dalla presente legge, con eccezione dell'articolo 3, commi 5, 6 e 25, hanno applicazione differita come disposto dal secondo comma dell'articolo 35 della medesima legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

(144) La disposizione originaria abrogata introduceva limiti per la nomina presso il collegio dei revisori disciplinato dall'art. 57 della legge 142/90, come introdotto dall'art. 1 della l.r. n. 48/91.

2. Per gli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 7 giugno 1992, n. 142, come introdotti con l'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 si opera rinvio alle successive disposizioni statali di modifica e di integrazione in quanto compatibili.

Art. 38

Termine esame statuti

1. Alla fine del comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 44/1991, aggiungere il seguente periodo: "Il termine per l'esame degli statuti degli enti e delle relative aziende speciali è, nella fase di prima approvazione dello statuto, di sessanta giorni".

Art. 39

Disposizione programmatica per l'elezione diretta del presidente della provincia ⁽¹⁴⁵⁾

1. Il Governo della Regione presenterà all'Assemblea regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'iniziativa legislativa che preveda l'estensione alla provincia regionale dei criteri contenuti nella presente legge ai fini dell'elezione mediante suffragio popolare del presidente della provincia e dell'elezione dei consigli provinciali.

(145) Le norme relative sono state emanate e sono contenute nei titoli I e II della l.r.n. 26/93.

L.r. 15 settembre 1997, n. 35.

Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

Art. 1

Presentazione candidatura a sindaco e a consigliere comunale

1. L'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 - 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

- a) da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- b) da non meno di 700 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- c) da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- d) da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- e) da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 20.000 abitanti;
- f) da non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- g) da non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante

regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

4. Oltre a quanto previsto dagli articoli 17 e 20 del Testo Unico della legge per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

5. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura ed al programma amministrativo di cui al comma 4 dovrà presentare l'elenco di almeno la metà degli assessori che intende nominare.

6. Chi è eletto in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.

7. È consentita la candidatura contemporanea alla carica di sindaco ed alla carica di consigliere comunale nello stesso comune. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto sindaco decade da quella di consigliere comunale.

8. I candidati alle cariche di sindaco o consigliere comunale devono aggiungere alla documentazione già prescritta apposita dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell'articolo 369 del codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se sono coniugati, ovvero conviventi con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, siano parenti di primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La mancata dichiarazione produce l'esclusione del candidato.

9. La commissione elettorale circondariale, in sede di prima votazione ed, eventualmente, in sede di ballottaggio, assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati".

Art. 1 bis ⁽¹⁴⁶⁾

Composizione delle liste per l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali .

1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti della stessa lista, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5 ed all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5.

Art. 2 ⁽¹⁴⁷⁾

Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una lista presentata per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati della lista interessata.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per la lista ad esso

(146) articolo introdotto dall'articolo 1 della l.r. 10 aprile 2013 n° 8

(147) articolo modificato dall'articolo 1 della l.r. 05 aprile 2011 n° 6

collegata; il voto espresso soltanto per la lista di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato ed il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista collegata. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3. bis Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.^(147 bis)

4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

5. Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. All'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito il restante terzo dei seggi. Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco è attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora più liste non collegate al sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.

(147 bis) comma così introdotto dal co. 1 dell'articolo 1 della l.r. 10 aprile 2013 n° 8

5 bis. Nei comuni con popolazione sino a 3 mila abitanti, alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. Alla lista che è collegata al candidato sindaco che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto, è attribuito il restante terzo dei seggi. Nei medesimi comuni si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 5.⁽¹⁴⁸⁾

6. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Art. 2 bis

Elezione del sindaco nei comuni con popolazione tra 10.000 e 15.000 abitanti⁽¹⁴⁹⁾

1. Nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto a turno unico contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato e il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

(148) comma introdotto dall'art. 5 comma 2 della l.r. 05 aprile 2011 n° 6

(149) articolo inserito dall'articolo 8 comma 1 lettera a) della L.r. 6/2011

4. E' proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parità è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 2 ter

Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione tra 10.000 e 15.000 abitanti ⁽¹⁵⁰⁾

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga un cifra decimale superiore a 50.
2. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 bis, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome e il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza. ^(150 bis)
3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco.
4. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti espressi. Al fine della determinazione del quoziente eletto-rale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi. Per le finalità di cui al comma 7, non sono pertanto computabili i voti espressi per le liste che, ai sensi del presente comma, non sono ammesse all'assegnazione dei seggi.

(150) articolo inserito dall'articolo 8 comma 1 lettera b) della L.r. 6/2011

(150 bis) comma così sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 10 aprile 2013 n° 8.

5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4...., e sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.
6. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
7. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati, è divisa per 1, 2, 3, 4...., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.
8. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 5. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.
9. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Art. 3

Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 ⁽¹⁵¹⁾ abitanti

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 ⁽¹⁵¹⁾ abitanti il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. ⁽¹⁵²⁾

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato e il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo. ⁽¹⁵³⁾

4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene, maggioranza assoluta dei voti validi.

(151) Numero di abitanti così modificato dall'articolo 8 co. 2 della l. r. 5 aprile 2011 n° 6

(152) modifica apportata dall'art.8 co.2 della L.r. 6/2011

(153) comma così sostituito dall'art. 1 co.2 della L.r. 6/2011

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

6. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quella o quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

7. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

8. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 6, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

Art. 4

Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ⁽¹⁵¹⁾

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei

consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

2. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.^(153 bis)

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

3 bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000⁽¹⁵¹⁾ abitanti, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi.

4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1,2,3,4...., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

(153 bis) comma così sostituito dal co. 1 dell'articolo 1 della l.r. 10 aprile 2013 n° 8

5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4 sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

6. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.⁽¹⁵⁴⁾

7. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Art. 4 bis ⁽¹⁵⁵⁾

Elezione del presidente del consiglio circoscrizionale.

1. Il presidente del consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio universale e diretto in un unico turno contestualmente alla elezione del consiglio.

2. Al presidente del consiglio circoscrizionale si applicano le norme che disciplinano i requisiti per la candidatura, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste per il sindaco dei comuni in cui il consiglio comunale è eletto con l'applicazione del sistema proporzionale.

(154) Vedasi interpretazione autentica dall'art.6.co.1 della L.r. 6/2011

(155) articolo inserito dall'art.9 co.1 della L.r. 6/2011

3. Ciascun candidato alla carica di presidente deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per la elezione del consiglio di circoscrizione. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. All'atto della presentazione della lista o delle liste collegate, ciascun candidato alla carica di presidente deve altresì dichiarare di non avere accettato la candidatura alla stessa carica in altra circoscrizione.

4. La scheda per l'elezione del presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio circoscrizionale. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente, scritti in apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i con-trassegni della lista o delle liste alle quali il candidato è collegato. Ciascun elettore indica separatamente il proprio voto per il candidato presidente e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato presidente collegato e il voto espresso soltanto per il candidato presidente non si estende alla lista o gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

5. E' proclamato eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 4 ter⁽¹⁵⁶⁾

Elezione del consiglio circoscrizionale

1. Per l'elezione del consiglio circoscrizionale trovano applicazione i commi 1, 2, 4, 5 e 7 dell'articolo 4.

2. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio circoscrizionale e della collegata candidatura alla carica di presidente è sottoscritta da non meno di trecentocinquanta e non più di settecento elettori.

(156) articolo inserito dall'art.9 co.1 della L.r. 6/2011

3. Non è necessaria la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista e della collegata candidatura alla carica di presidente quando la stessa viene presentata insieme a quella per l'elezione del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno.

4. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione della lista.

Art. 5

Presentazione candidature a presidente della provincia e a consigliere provinciale

1. L'articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

«1. - La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia regionale coincide con il territorio provinciale.

2. La candidatura a presidente, estesa nell'ambito provinciale, è presentata all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo di provincia, con dichiarazione sottoscritta da almeno 500 elettori nelle province con popolazione fino a 500.000 abitanti e da almeno 1.000 elettori nelle province con popolazione oltre 500.000 abitanti.

3. Il numero dei sottoscrittori non può superare il doppio di quello indicato al comma 2.

4. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi la candidatura sarà sottoscritta e presentata dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

5. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di presidente in più province regionali.

6. È consentita la candidatura contemporanea alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale nella stessa provincia. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto presidente della provincia decade da quella di consigliere provinciale.

7. Per la candidatura vanno presentati:

- a) l'atto di accettazione della candidatura nella quale è contenuta l'esplicita dichiarazione dell'interessato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- c) l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare la designazione dei rappresentanti del candidato e della lista o delle liste collegate ed a compiere gli altri atti previsti dalla legge;
- d) la dichiarazione di presentazione della candidatura sottoscritta dagli elettori con indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita;
- e) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni della provincia ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino la iscrizione nelle liste elettorali, I certificati devono essere rilasciati nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta;
- f) il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio dei comuni della provincia, con l'indicazione dell'elenco di almeno la metà degli assessori che il candidato intende nominare.

8. Alla presentazione della candidatura deve contemporaneamente dichiararsi il collegamento della stessa ad una lista o ad un gruppo di liste che siano presentate in almeno uno dei collegi in cui è ripartita la circoscrizione provinciale.

9. Analoga dichiarazione dovrà essere prodotta dai presentatori delle liste collegate che vengono presentate nei collegi provinciali.

10. Il collegamento di liste con una candidatura a presidente deve essere omogeneo per tutti i collegi della provincia ove le stesse liste concorrano per la elezione dei consiglieri provinciali.

11. Onde verificare l'omogeneità di collegamento tra le liste presentate nei collegi della provincia e la candidatura a presidente della provincia, gli uffici elettorali circoscrizionali trasmettono immediatamente copia delle liste ammesse e dei relativi collegamenti all'ufficio elettorale provinciale. Detto ufficio procede alle verifiche di cui ai commi 8, 9, e 10 nelle ventiquattro ore successive, dandone immediata comunicazione agli uffici

elettorali circoscrizionali. Qualora vengano riscontrate discordanze nei collegamenti tra le liste e i candidati a presidente, l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede, entro e non oltre 24 ore dalla presentazione della documentazione, a richiedere chiarimenti ai rappresentanti designati dalle stesse liste e dai candidati presidenti. Gli eventuali vizi formali sono sanabili entro l'ulteriore termine di 24 ore, trascorso il quale, i collegamenti sono ritenuti non validi.

12. L'ufficio elettorale provvede altresì ad assegnare un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati".

13. Ai fini della presentazione della candidatura alla carica di presidente della provincia va, inoltre, presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 8.

Art. 6

Elezione del presidente della provincia regionale

1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio provinciale.

2. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente della provincia scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato presidente della provincia e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato presidente della provincia collegato e il voto espresso soltanto per il candidato presidente della provincia non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo. ⁽¹⁵⁷⁾

(157) Comma così sostituito dall'art.1 co. 3 della L.r.6/2011

3. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. In caso negativo si procede a ballottaggio, da tenere la seconda domenica successiva tra i due candidati alla carica di presidente della provincia che abbiano ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

4. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, ai sensi del comma 3, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà avere luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio nei vari collegi dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno la facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo ⁽¹⁵⁸⁾ il collegamento con ulteriori liste, sempre che dette liste assicurino un collegamento omogeneo in tutti i collegi della provincia, ove siano state presentate. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

5. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

6. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con la lista o le liste per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

(158) Così integrato con l'art. 1 della l.r. 8 maggio 1998, n. 6, successivamente riportata.

Art. 6 bis ⁽¹⁵⁹⁾

Rappresentanza di genere

1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio provinciale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa

Art. 7

Elezione del consiglio provinciale

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, e successive modificazioni, in quanto compatibili con quelle della presente legge.

2. Con la lista dei candidati al consiglio provinciale, per ogni collegio deve essere presentato il candidato alla carica di Presidente della provincia regionale ed il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio dei comuni.

3. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata.

4. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale alla lista od alle liste collegate è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia, al termine del primo turno o, ricorrendone le condizioni, del secondo turno.

4 bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli provinciali le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale provinciale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi. ⁽¹⁶⁰⁾

(159) Articolo aggiunto dall'art.3 co.1 par. b della L.r. 6/2011

(160) commi così sostituiti dall'art. 2 co.1 della L.r. 6/2011

5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di presidente della provincia si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4....., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. ⁽¹⁶⁰⁾

6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4....., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista. ⁽¹⁶⁰⁾

7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 5. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al presidente della provincia eletto al primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. ⁽¹⁶⁰⁾⁽¹⁶¹⁾

8. Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei vari collegi, si procede ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni. ⁽¹⁶⁰⁾

(161) Vedasi interpretazione autentica data dall'art.6.co.1 della L.r. 6/2011

Art. 8

Nomina delle giunte

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

«1. Il sindaco eletto nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. La durata della giunta è fissata in quattro anni. La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni".

2. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, così come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

«1. Il presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio provinciale ed alla carica di presidente della provincia. La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dalla nomina, al consiglio provinciale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni. La durata della giunta è fissata in quattro anni".

Art. 9

Determinazione dei numero dei componenti le giunte delle province regionali

1. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, va interpretato nel senso che, dovendosi determinare il numero dei componenti le giunte provinciali nella misura di un quinto rispetto a quello dei consiglieri assegnati all'ente, si procede con arrotondamento all'unità per eccesso al fine di ottenere un numero pari che, comunque, non può essere superiore a 10.

Art. 10

Mozione di sfiducia

1. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale da due terzi dei consiglieri assegnati o, nei comuni aventi popolazione sino a diecimila abitanti, con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.⁽¹⁶²⁾

1 bis La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco o del presidente della provincia regionale non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.⁽¹⁶³⁾

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue l'immediata cessazione degli organi del comune o della provincia regionale e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune o della provincia, nonché all'amministrazione dell'ente con le modalità dell'articolo 11.⁽¹⁶⁴⁾

Art. 11

Cessazione dalle cariche

1. La cessazione dalla carica di sindaco o di presidente della provincia per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione alla carica delle rispettive giunte ma non dei rispettivi consigli che rimangono in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente rispettivamente alle elezioni del sindaco o del presidente della provincia regionale da effettuare nel primo turno elettorale utile.⁽¹⁶⁵⁾

(162) Comma così modificato dall'art.7 co.1 par (a) della L.r. 6 /2011

(163) Comma così aggiunto dall'art.7 co. 1 par (b) della L.r. 6 /2011

(164) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, della l.r. 16 dicembre 2000, n. 25.

(165) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, della l.r. 16 dicembre 2000, n. 25.

2. La cessazione del consiglio comunale o del consiglio provinciale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali e provinciali per scadenza naturale. ⁽¹⁶⁶⁾

3. Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali o provinciali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali compete, rispettivamente, al segretario comunale o provinciale.

4. Le competenze del sindaco, del Presidente della provincia, delle rispettive giunte e dei rispettivi consigli sono esercitate da un commissario nominato ai sensi degli articoli 55 e 145 dell'ordinamento regionale degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile.

Art. 11 bis ⁽¹⁶⁷⁾

Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale.

1. Nei confronti del presidente del consiglio provinciale e del presidente del consiglio comunale può essere presentata, secondo le modalità previste nei rispettivi statuti, una mozione motivata di revoca. La mozione votata per appello nominale da almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica di presidente.

(166) Secondo quanto stabilito dall'art. 4 della l. j. 8 maggio 1998, n. 6. "La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 11, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, per quanto riguarda la cessazione dei consigli comunali e provinciali va interpretata nel senso che a tal fine non sono considerate le dimissioni da consigliere per opzione alla carica di assessore".

(167) Articolo così aggiunto dall'art.10 co.1 della L.r. 6/2011

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province regionali adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui all'art. 11 bis della legge regio-nale 15 settembre 1997, n. 35, introdotto dal comma 1.

Art. 12

Predisposizione dei modelli di schede di votazione

1. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

2. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per gli enti locali adeguerà, con proprio decreto, i modelli di schede di votazione per i vari tipi di elezioni amministrative, conformemente a quanto previsto nella presente legge, prevedendo che i contrassegni di lista siano riprodotti a colore.

Art. 13 ⁽¹⁶⁸⁾

Ammissione degli elettori al voto nel secondo turno di votazione

(Omissis)

Art. 14

Presentazione delle candidature a consigliere circoscrizionale

1. Nella presentazione delle liste dei consigli circoscrizionali nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati sono sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

(168) Articolo omissis in quanto incompatibile con le disposizioni dettate dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 in materia di tessera elettorale.

Art. 15

Modifiche ed integrazioni di norme

1. Al Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) al primo comma dell'articolo 3 la parola "italiani" è soppressa;
- b) all'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:
«Sono, altresì, eleggibili i cittadini dell'Unione europea che ne abbiano i requisiti e secondo le modalità previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197»;
- c) all'articolo 16 al n. 6) aggiungere, dopo le parole "le urne", le parole "o le cassette o scatole";
- d) sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 17. È altresì abrogato il punto 2 del comma 9, come sostituito dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;
- e) al comma 2 dell'articolo 19 le parole: "nelle quali i contrassegni saranno elencati secondo l'ordine di presentazione delle relative liste", sono soppresse;
- f) i commi 1 e 2 dell'articolo 20 sono abrogati;
- g) all'articolo 32, primo comma, aggiungere dopo le parole "urna" le parole "o cassetta";
- h) all'articolo 38, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, i commi 1 e 2 sono abrogati;
- i) gli articoli 45 e 52 sono "abrogati".

2. Gli articoli 3 e 16 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, sono abrogati.

3. Al comma 12 dell'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, l'inciso: "rilevanti ai fini della consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del presidente" è soppresso.

4. Alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a). l'articolo 2 è abrogato;
- b). il comma 4 dell'articolo 3 è così sostituito: "Non è immediatamente rieleggibile".

- c). il sindaco che sia stato revocato dalla carica secondo l'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48";
- d). al comma 9 dell'articolo 12 l'inciso: "rilevanti ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 18" è soppresso;
- e). gli articoli 16,18 e 23 sono abrogati.

5. Alla legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) i commi 3 e 4 dell'articolo 1 sono abrogati;
- b) al comma 6 dell'articolo 2 le parole: "rimosso dalla carica secondo l'articolo 9 o" sono soppresse;
- c) gli articoli 3, 8 e 9 sono abrogati.
- d) al comma 6 dell'articolo 5 le parole "alla segreteria della provincia regionale" sono sostituite con le parole "all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo",
- e) al comma 7 dell'articolo 5 le parole "al prefetto per la preparazione del manifesto dei candidati" sono sostituite con le parole "al presidente della provincia per la preparazione del manifesto dei candidati ed al prefetto".
- f) il comma 1 dell'articolo 14 è abrogato. ⁽¹⁶⁹⁾

6. Sono abrogate tutte le altre disposizioni legislative in contrasto con la presente legge.

Art. 16

Disposizioni riguardanti la composizione dei seggi elettorali

(Omissis) ⁽¹⁷⁰⁾

1. .Alla fine dell'articolo 28 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, è aggiunto il seguente comma:
2. «Il segretario non può in alcun caso appartenere al medesimo nucleo familiare del presidente del seggio né può essere legato da rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado».

(169) Le lettere (d), (e) ed (f) sono state aggiunte con l'art.3 della L.r. 8 maggio 1998, n. 6

(170) Comma abrogato dall'art. 56 della L.r. 23 maggio 2001, n.6

3. Alla fine dell'articolo 10 del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione del 20 agosto 1960, n. 3 è aggiunto il seguente comma:

4. «Il segretario non può in alcun caso appartenere al medesimo nucleo familiare del presidente del seggio ne può essere legato da rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado».

Art. 17

1. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 54 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, per i soggetti ivi previsti attualmente in carica, è differito di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

Norma transitoria

1. Le disposizioni della presente legge si applicano in ciascun comune e ciascuna provincia regionale a decorrere dalla data di scadenza naturale dei relativi organi.

2. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

28 aprile 1993, n. 132.

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.

(Omissis)

Art. 4

1. Per le elezioni del consiglio provinciale e per le elezioni dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'ufficio elettorale centrale e,rispettivamente, la commissione elettorale circondariale procedono, sia in sede di prima votazione sia in sede di eventuale ballottaggio, al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco ammessi, alla presenza dei delegati di gruppo o di lista appositamente convocati.

2. Sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione i nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio, con a fianco i contrassegni dei gruppi o delle liste riprodotti secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato a norma delle vigenti disposizioni. ⁽¹⁷¹⁾

Art. 5

1. Nelle elezioni relative ai comuni, qualora l'elettore ometta di votare un contrassegno di lista, ma esprime correttamente il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, s'intende validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato. In tal caso, si intende validamente votato anche il candidato alla carica di sindaco, collegato con la stessa lista, salvo che l'elettore si sia avvalso della facoltà di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco, come disposto dall'art. 6, comma 3, della legge per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

(171) Per le liste dei candidati al consiglio provinciale rimane la disposizione dell'art. 11 della l.r n. 14/69, ai sensi della quale il numero alle liste è attribuito secondo l'ordine di presentazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le elezioni del consiglio provinciale, nel caso in cui l'elettore abbia segnato unicamente il nominativo del candidato alla carica di consigliere provinciale.

Art. 6

1. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.

PARTE II
L'ELEZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

Legge 08 giugno 1990, n. 142. ⁽¹⁷²⁾

Ordinamento delle autonomie locali.

(Omissis)

Art. 13

Circoscrizioni di decentramento comunale

1. I comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune. ⁽¹⁷³⁾

2. La circoscrizione ha poteri in ordine a:

- a) servizi demografici;
- b) servizi sociali e di assistenza sociale;
- c) servizi scolastici ed educativi;
- d) attività e servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito circoscrizionale;

3. Nessuno dei comuni di cui al comma 1 può articolare le proprie circoscrizioni in numero superiore a 10.

4. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali non può essere superiore ai due quinti di quello dei componenti del consiglio dei comuni di appartenenza.

5. Nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, il limite di spesa per la gestione dei consigli circoscrizionali è demandato alla Giunta e al Consiglio comunale del comune medesimo, che stabiliscono altresì il numero dei consigli circoscrizionali, tenendo in particolare considerazione gli agglomerati extraurbani, già frazioni.

(172) Introdotta nella legislazione regionale con l'art. 1 della l.r. 11 dicembre 1991, n. 48.

(173) Il comma è stato così modificato con l'art. 51 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26 e successivamente dall'art 11 della l.r. n. 22/2008.

6. I comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali senza oneri di spesa a a carico dei propri bilanci. I comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali purché i relativi oneri siano contenuti, per ciascuno di essi, nei limiti dei tetti di spesa discendenti dall'applicazione dei principi fissati dalla normativa nazionale vigente in materia.

7. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune.
Omissis. ⁽¹⁷⁴⁾

8. Omissis ⁽¹⁷⁵⁾

(174) Abrogato con il comma 3 dell'art. 9 della l.r. 6/2011

(175) Abrogato con il comma 4 dell'art. 9 della l.r. 6/2011

L.r. 11 dicembre 1991, n. 48.

Provvedimenti in tema di autonomie locali.

Art. 1

(Omissis)

I consigli di quartiere, compatibili con il nuovo assetto del decentramento comunale dettato dall'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, sono prorogati sino alla prima elezione dei consigli circoscrizionali previsti dallo statuto del comune o, nell'ipotesi di non attuazione del decentramento, sino all'entrata in vigore dello statuto del comune.

L'elezione dei nuovi consigli circoscrizionali è effettuata in abbinamento a quella del consiglio comunale e, ove detto organo si debba rinnovare prima dell'entrata in vigore dello statuto, separatamente ed al primo turno elettorale amministrativo utile. La durata dei consigli circoscrizionali, in tale ultimo caso, è rapportata a quella residuale del consiglio comunale. ⁽¹⁷⁶⁾

(Omissis)

Art. 6

1. È abrogata la legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, e successive modificazioni, con eccezione degli articoli che disciplinano o che richiamano le procedure elettorali. ⁽¹⁷⁷⁾
2. Sono abrogate, altresì, tutte le norme in contrasto con la presente legge.

(176) Con l'art. 51 della l. r. 1 settembre 1993, n. 26, la terza disposizione contenuta alla lettera m) dell'art. 1, l. r. 11 dicembre 1991, n. 48, è stata così sostituita. Successivamente l'art. 8, della l. r. 12 novembre 1996, n. 41, ha subordinato la prima elezione dei consigli circoscrizionali al rinnovo degli organi elettivi comunali (sindaco e consiglio).

(177) Gli articoli rimasti in vigore sono successivamente riportati.

L.r. 11 dicembre 1976, n. 84.

Norme sul decentramento amministrativo e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune attraverso i consigli circoscrizionali. ⁽¹⁷⁸⁾

Art. 5

Elezioni

Il consiglio circoscrizionale è eletto ogni volta che si rinnova, per qualsiasi causa, il consiglio comunale. ⁽¹⁷⁹⁾

È eletto altresì nei casi previsti dai primi quattro commi del successivo art. 9 alle condizioni fissate dal sesto comma dello stesso articolo.

Si applicano, in quanto non contrastino con la presente legge le norme previste per le elezioni dei consigli comunali con popolazione superiore a 10.000 abitanti⁽¹⁸⁰⁾ ivi comprese quelle relative al regime delle spese. Il consiglio *circoscrizionale* esercita la sua attività e svolge la sua funzione sino all'insediamento del nuovo consiglio *circoscrizionale*, salve le previsioni di cui al successivo art. 9.

Art. 6

Elettorato

Sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.

(Omissis) ⁽¹⁸¹⁾

(178) Con l'art 51 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26, le parole "consiglio di quartiere" e "quartiere" contenute negli articoli della legge non abrogati sono sostituite con le parole "consiglio circoscrizionale" e "circoscrizione".

(179) Per mutato sistema elettorale, introdotto con la l.r. 15 settembre 1997, n. 35, la elezione del consiglio circoscrizionale è in ogni caso abbinata alla elezione di entrambi gli organi elettivi comunali (sindaco e consiglio).

(180) L'Art. 8 della l.r. 12 novembre 1996, n. 41 stabilisce che: 1. "Per i consigli circoscrizionali non ancora costituiti ai sensi delle norme sul decentramento contenute negli statuti comunali, la prima elezione si svolgerà congiuntamente al rinnovo degli organi comunali".

(181) La popolazione, prima riferita a 15.000 abitanti per effetto dell'art. 51 della l.r. n. 26/1993, successivamente con la l. r. n. 35/1997 è stata ridotta a 10.000 abitanti. La Lr. 7 novembre 1997, n. 41. Oggi, per effetto dell'articolo 9 della l.r. 6/2011 la popolazione di riferimento è rideterminata in 15.000 abitanti. Per espresso rinvio agli articoli 1, 2, 4, 5 e 7

dell'articolo 4 della l.r. 35/97.

La carica di consigliere di circoscrizione è in ogni caso incompatibile con la carica di consigliere comunale.

Art. 7

Liste elettorali

Le liste dei candidati per l'elezione dei consigli di circoscrizione devono essere sottoscritte da elettori del quartiere che siano almeno:

- 10 per i consigli circoscrizionali con popolazione sino a 3.000 abitanti;

- 20 per i consigli circoscrizionali con popolazione da 3.001 sino a 10.000 abitanti;

- 30 per i consigli circoscrizionali con popolazione oltre 10.000 abitanti. ⁽¹⁸²⁾

Non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista quando la lista stessa viene presentata insieme a quella per l'elezione del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno. Quando la elezione del consiglio circoscrizionale non si svolga contemporaneamente alla elezione del consiglio comunale nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentati nel consiglio comunale in carica al momento della indizione delle elezioni e costituiti in gruppi consiliari o che abbiano ottenuto almeno un seggio nella elezione per lo stesso consiglio. ⁽¹⁸³⁾

Nel caso previsto dal precedente comma la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal rappresentante provinciale del partito o gruppo politico che tale risulti per attestazione del rappresentante nazionale o regionale ovvero da persona all'uopo incaricata con mandato conferito dallo stesso rappresentante provinciale autenticato da un notaio. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura.

(182) Comma tacitamente abrogato dalla disposizione dell'articolo 4 ter della l.r. n. 35/97 come modificato dall'articolo 9 comma 1 della l.r. 6/11.

(183) Le disposizioni contenute nel 2° e 3° comma, concernenti l'elettorato passivo, sono abrogate in quanto contrastano con il comma 1 dell'art. 14 della l.r. 24 giugno 1986, n. 31. Per le ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri circoscrizionali si richiamano gli artt. da 9 a 14 della l.r. 24 giugno 1986, n. 31, successivamente riportata.

Art. 8
Operazioni elettorali

Ogni elettore dispone di un voto di lista, egli ha facoltà di esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati inclusi nella lista prescelta, indicandone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo. ⁽¹⁸⁴⁾

Le schede di votazione devono essere conformi al modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. ⁽¹⁸⁵⁾

Quando si svolgano in contemporaneità con le elezioni comunali, le operazioni di scrutinio sono eseguite senza interruzione dopo quelle per l'elezione del consiglio comunale e in conformità alle leggi elettorali vigenti in quanto applicabili.

L'ufficio della sezione della circoscrizione contrassegnato con numero più basso si costituisce in ufficio centrale sotto la presidenza di un magistrato designato dal presidente del tribunale. L'ufficio così costituito provvede alle operazioni per il riparto dei seggi e la proclamazione degli eletti secondo le norme stabilite per la elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Art. 9
Decadenza o scioglimento

La fusione di due o più circoscrizioni determina la decadenza dei rispettivi consigli.

La modifica territoriale di una circoscrizione che dia luogo ad una variazione del numero dei consiglieri ad esso assegnati, determina la decadenza del consiglio. Il consiglio altresì decade quando per dimissione od altra causa abbia perduto la metà dei consiglieri assegnati alla circoscrizione.

(184) Comma così sostituito con l'art. 31 della l.r. 26 agosto 1992, n. 7.

(185) Il modello della scheda di votazione risulta ora disciplinato dall'art. 12, secondo comma, l.r. n. 35/97.

Il consiglio è sciolto:

a) quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi e ripetute violazioni di legge debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino la irregolarità del funzionamento;

b) quando non corrisponda all'invito delle autorità di revocare il presidente che abbia compiuto analoghe violazioni.

La decadenza o lo scioglimento sono dichiarati dall'Assessore regionale per gli enti locali, su proposta del sindaco, previo parere del consiglio comunale appositamente convocato entro trenta giorni dal verificarsi delle fattispecie sopra menzionate, ove il parere del consiglio comunale non venga reso nei successivi trenta giorni, si prescinde dal medesimo.

Col decreto assessoriale di decadenza o di scioglimento che deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione, viene nominato un commissario scelto fra gli elettori della circoscrizione, il quale esercita le ordinarie attribuzioni di competenza del presidente e, se indifferibili, anche quelle di competenza del consiglio.

Le elezioni avranno luogo alla prima data utile fissata per l'effettuazione dei turni elettorali sempre che manchi più di un anno alla scadenza ordinaria del consiglio comunale. ⁽¹⁸⁶⁾

La decadenza o lo scioglimento del consiglio comunale non comporta per tale fatto la decadenza o lo scioglimento dei consigli circoscrizionali che continuano ad esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi consigli circoscrizionali.

(186) Il comma è stato modificato con l'articolo 5 della l. r. 12 giugno 1978 n. 12.

PARTE III
L'ELEZIONE DEI CONSIGLI
E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE
REGIONALI

L.r. 6 marzo 1986, n. 9.
Istituzione della provincia regionale.

Titolo V - Capo II ⁽¹⁸⁷⁾
Organizzazione della provincia regionale

Art. 25

Organi della provincia regionale

Sono organi della provincia regionale il consiglio, la giunta, il presidente della provincia regionale.

Il consiglio provinciale elegge nel suo seno con votazioni separate il presidente ed il vice presidente. Nella prima votazione per la elezione del presidente necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. In successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere presente più anziano per numero di preferenze individuali. ⁽¹⁸⁸⁾

Art. 26

Composizione del consiglio ⁽¹⁸⁹⁾

Il consiglio della provincia regionale è composto:

- a) di quarantacinque consiglieri nelle province regionali con popolazione superiore a 600 mila abitanti;
- b) di trentacinque consiglieri nelle province regionali con popolazione da 400.000 abitanti sino a 600.000 mila abitanti;
- c) di venticinque consiglieri nelle altre province regionali.

(187) Le integrazioni e le sostituzioni delle disposizioni del capo II del titolo V della Lr. 6 marzo 1986, n. 9, sono apportate dalle disposizioni del titolo III della l.r. 1 settembre 1993, n. 26.

(188) Comma secondo e terzo aggiunti con l'art. 15 l.r. n. 26/93.

(189) Articolo così sostituito con l'art. 16 della Lr n. 26/93.

Art. 26 bis ⁽¹⁹⁰⁾

Riunioni del consiglio

1. Il consiglio si riunisce secondo le modalità dello statuto e viene presieduto e convocato dal presidente dell'organo medesimo.
2. La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del presidente della provincia regionale. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
3. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari costituite spetta al presidente di tale collegio.
4. Nell'ordine del giorno sono iscritte con precedenza le proposte del presidente della provincia, quindi le proposte delle commissioni consiliari e dopo le proposte dei singoli consiglieri. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva.
5. Il presidente ed i componenti della giunta della provincia regionale possono intervenire senza diritto di voto alle sedute del consiglio.
6. Il presidente della provincia regionale è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei componenti il consiglio entro trenta giorni dalla presentazione dei medesimi presso la segreteria dell'ente.
7. Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al precedente comma, del comma 9 dell'art. 32 e del comma 2 dell'art. 34 della presente legge, sono rilevanti per l'applicazione delle misure dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto con l'articolo 1 lettera g della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

(190) Articolo aggiunto con l'art. 17 della l.r. n. 26/93. Cfr. per il funzionamento del consiglio la disposizione dell'art. 5 della l.r. 20 agosto 1995, n. 32, che di seguito si trascrive:
"1. Il regolamento del consiglio comunale o provinciale disciplina le modalità di partecipazione dei componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio stesso ai lavori delle

commissioni consiliari". Il presidente della provincia regionale è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei componenti il consiglio entro 30 giorni dalla presentazione dei medesimi presso la segreteria dell'ente.

Art. 27 ⁽¹⁹¹⁾

Prima adunanza

1. Entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti il consiglio della provincia regionale tiene la sua prima adunanza.
2. La convocazione è disposta dal presidente del consiglio uscente con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
3. Qualora il presidente del consiglio non provveda, la convocazione è disposta dal vice presidente uscente e, in difetto, dal consigliere nuovo eletto anziano per numero di preferenze individuali, il quale assume la presidenza provvisoria dell'adunanza sino all'elezione del nuovo presidente.

Art 28 ⁽¹⁹²⁾

Giuramento dei consiglieri ed adempimenti di prima adunanza

1. Il consigliere anziano per numero di preferenze individuali, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula:

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse della provincia regionale in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione".

2. Quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula. I consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni. Del giuramento si redige processo verbale.

3. I consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio.

4. Nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, il consiglio procede, dopo le operazioni del giuramento, alla convalida ed alla eventuale surrogazione degli eletti, all'esame di eventuali situazioni di incompatibilità ed alla elezione del presidente e del vicepresidente del medesimo collegio.

(191) Articolo così sostituito con l'art. 18 della l.r. n. 26/93.

(192) Articolo così sostituito con l'art. 19 della l.r. n. 26/93.

Art. 29 ⁽¹⁹³⁾

Attribuzioni del consiglio

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni, gli storni tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nella suddette materie;
 - c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
 - d) le convenzioni con i comuni, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) proposte e pareri riguardanti modifiche territoriali nell'ambito della provincia;
 - f) l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione, l'assunzione diretta dei pubblici servizi la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi e la partecipazione dell'ente a società di capitali;
 - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

(193) Articolo così sostituito con l'art. 20 della legge regionale n. 26/93. Tale disposizione deve intendersi abrogata con l'art. 4, commi 2 e 3, della successiva legge regionale n. 32/94.

Si applicano ai consigli delle province regionali le disposizioni introdotte per i consigli

comunali (cfr. nota art. 26 della legge regionale n. 7/92).

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura al comune o alla provincia di beni e servizi a carattere continuativo;

m) l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture.

Art. 30 ⁽¹⁹⁴⁾

Numero legale

1. Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.

2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.

3. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.

5. Nella seduta di cui al comma 4 non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

(194) Articolo così sostituito con l'art. 21 della l.r. n. 26/93,

Art. 31 ⁽¹⁹⁵⁾

Composizione della giunta

(Abrogato)

Art. 32 ⁽¹⁹⁶⁾

Giunta della provincia regionale

1. Il presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio provinciale ed alla carica di presidente della provincia. La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dalla nomina, al consiglio provinciale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni. La durata della giunta è fissata in quattro anni.⁽¹⁹⁷⁾

2. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere di provincia regionale e di presidente che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

(195) La disposizione, la quale prevedeva che la giunta della provincia regionale era composta dal presidente e da assessori in numero pari eguale ad un quinto dei consiglieri assegnati alla provincia regionale, è da ritenersi abrogata in quanto superata da quella contenuta nel secondo comma dell'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata con l'art. 1 della l.r. 11 dicembre 1991, n. 48, comma che si riporta:

"2 - La giunta provinciale è composta dal presidente, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati all'ente, con arrotondamento all'unità per eccesso al fine di ottenere un numero pari". - Detta disposizione, alla luce di quanto prescritto dall'art. 9 della Lr. 35/97, va interpretata nel senso che, dovendosi determinare il numero dei componenti le giunte provinciali nella misura di un quinto rispetto a quello dei consiglieri assegnati all'ente, si procede con arrotondamento all'unità per eccesso al fine di ottenere un numero pari che, comunque, non può essere superiore a 10. Ulteriori innovazioni sono state introdotte dall'art. 6 della Lr. 23 dicembre 2000 n. 30, successivamente riportata.

(196) Articolo così sostituito con l'art. 22 della l.r. n. 26/93. Il comma primo è stato così

sostituito dal comma secondo dell'art. 8 della l.r. n. 35/97.

(197) Adesso cinque anni

3. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere provinciale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.⁽¹⁹⁸⁾

4. Gli assessori e i consiglieri provinciali non possono essere nominati dal presidente della provincia o eletti dal consiglio provinciale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza della provincia, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi della provincia.⁽¹⁹⁹⁾

5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del presidente della provincia, di altro componente della giunta e dei consiglieri provinciali.⁽²⁰⁰⁾

6. Prima di essere immessi nelle funzioni il presidente ed i componenti della giunta attestano dinanzi al segretario dell'ente, che ne redige apposito verbale, la non sussistenza dei casi previsti nel comma precedente.

7. In presenza del segretario generale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri della provincia regionale.

8. Gli assessori che rifiutano di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal presidente della provincia.

9. Il presidente nomina, tra gli assessori, il vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice presidente, fa le veci del presidente il componente della giunta più anziano di età.

(198) Comma così sostituito dall'art. 4.co.3 della L.r. 6/2011

(199) Le parole "né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi della

provincia" sono state aggiunte con l'art. 3 della l.r. 20 agosto 1994, n. 32.

(200) Comma così sostituito dall'art. 4.co.4 della L.r. 6/2011

10. Nella prima riunione di giunta il presidente ripartisce agli assessori gli incarichi relativi alle competenze dei singoli rami dell'amministrazione.

11. Il presidente può delegare a singoli assessori, con appositi provvedimenti, determinate sue attribuzioni.

12. Il presidente può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio provinciale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio può esprimere valutazioni (Omissis).⁽²⁰¹⁾ Contemporaneamente alla revoca, il presidente provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il presidente provvede nelle altre ipotesi di cessazione dalla carica degli assessori.

13. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimenti del presidente, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio provinciale, alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale per gli enti locali.

14. La cessazione dalla carica del presidente, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

15. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice presidente e la giunta assicurano l'esercizio delle funzioni degli organi di cui al comma 11.⁽²⁰²⁾

Art.33⁽²⁰³⁾

Attribuzioni della giunta

1. La giunta collabora con il presidente della provincia nell'amministrazione dell'ente ed opera con deliberazione collegiale.

2. La giunta delibera sulle materie, ad essa demandate dalla legge o dallo statuto. Delibera, altresì, sulle materie indicate nell'articolo 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che non siano di competenza del consiglio.

(201) Il periodo è stato soppresso con l'art.15, co.3, della L.r. 35/97.

(202) Il comma richiamato è il precedente.

(203) Articolo così sostituito con l'art. 23 della L.r. n.26/93

Art. 34 ⁽²⁰⁴⁾

Attribuzioni del presidente

3. Il presidente rappresenta la provincia regionale; convoca e presiede la giunta; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti; presiede l'assemblea dei sindaci dei comuni della provincia ed esercita ogni altra attribuzione che la legge o lo statuto non riservano alla competenza di altri organi della provincia, del segretario e dei dirigenti. Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche, come recepito dall'articolo 1, comma 1, lettera h della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

4. Ogni sei mesi il presidente presenta una relazione scritta al consiglio provinciale sullo stato di attuazione degli atti programmatici e sull'attività svolta.

5. Il consiglio provinciale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

6. Si applicano al presidente della provincia le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

Art. 35 ⁽²⁰⁵⁾

Incarichi ad esperti

1. Il presidente per l'espletamento di attività connesse con le materie di competenza della provincia, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.

(204) Articolo così sostituito con l'art. 24 della L.r. n.26/93. Cfr. altresì l'art.4, co.1, della L.r. 20 agosto 1994, n. 32, che si riporta:

1. Tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni o alle province sono di competenza, rispettivamente del sindaco o del presidente della provincia.

(205) Articolo così sostituito con l'art. 25 della Lr. n. 26/93. L'ultimo comma dell'articolo, diversamente da quello dell'art. 14 della Lr. n. 7/92, non è stato modificato dall'art. 4 della Lr. 10-10-1994, n. 38. L'estensione di detta disposizione è intervenuta con l'art. 7, comma 1, della

Lr. 16-10-1997, n. 39, del quale si richiama anche il comma 2.

2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a:

a) cinque nelle province con popolazione superiore a 600.000 abitanti;

b) tre nelle province con popolazione da 400.000 a 600.000; e) due nelle altre province.

3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.

4. Gli atti di nomina sono comunicati al consiglio della provincia, alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

5. Il presidente annualmente trasmette al consiglio provinciale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti nominati.

6. Gli esperti possono essere revocati dal presidente prima del termine fissato dall'incarico con provvedimento motivato da inviare entro dieci giorni al consiglio.

7. Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale esclusa l'indennità di funzione, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale.

(Omissis)

L.r. 12 agosto 1989, n. 17.

Costituzione delle nuove province regionali.

Art. 1

1. Sono costituite, ai sensi dell'articolo 5, quinto comma, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, le province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, risultanti dall'aggregazione in liberi consorzi dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale delle disciolte province, già gestite dalle omonime amministrazioni straordinarie provinciali, e con i medesimi capoluoghi.

(Omissis)

L.r. 9 maggio 1969, n. 14. ⁽²⁰⁶⁾

Elezione dei consigli delle province regionali.

Art. 1

Ripartizione delle circoscrizioni provinciali in collegi

Ai fini dell'elezione dei consiglieri delle province regionali, la circoscrizione provinciale è ripartita in due o più collegi aventi dimensione demografica di regola non inferiore ai centomila e non superiore ai centocinquantamila abitanti, calcolati in base ai dati dell'ultimo censimento.

Ad ogni collegio elettorale, composto da uno o più comuni della stessa provincia, contigui fra di loro, cointeressati per servizi economici, finanziari e giudiziari viene assegnato un numero di consiglieri in proporzione alla popolazione residente nella relativa circoscrizione.

A tal fine si divide la cifra della popolazione legale della provincia per il numero dei consiglieri ad essa assegnati a norma dell'art. 132 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge 15 marzo 1963, n. 16. ⁽²⁰⁷⁾

Ad ogni collegio sono attribuiti tanti seggi di consiglieri quante volte il quoziente è contenuto nella cifra di popolazione legale residente nella circoscrizione collegiale.

I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti ai collegi elettorali nei quali si siano avuti i maggiori resti. A nessun comune possono essere assegnati più della metà dei seggi spettanti alla provincia.

(206) Con la l.r. 6 marzo 1986, n. 9, è stata istituita la provincia regionale e ne sono state disciplinate la costituzione, le attribuzioni e il funzionamento. Con la l.r. 12-8-1989, n. 17, sono state poi costituite le province regionali, confermando precedenti assetti. Con l'art. 11, comma 1, della l.r. 1-9-1993, n. 26, le parole "consigli delle amministrazioni straordinarie delle province", inserite nella denominazione e nelle disposizioni della legge, conseguentemente sono state sostituite con le parole "consigli delle province regionali". L'art. 10 del titolo II di detta l.r. 26/93 testualmente prescrive: "1. L'elezione dei consigli delle province regionali è disciplinata dalla legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, alla quale sono state apportate le modifiche ed integrazioni specificate nei successivi articoli". Le modifiche ed integrazioni disciplinate sono inserite nel testo della legge.

Con le disposizioni del titolo I e II della l.r. n. 26/93 è stata attuata la prescrizione contenuta nell'art. 39 della l.r. 26 agosto 1992, n. 7.

(207) L'art. 132 dell'O.R.EE.LL. è stato abrogato con l'art. 61 della l.r. n. 9/1986. La materia

è ora disciplinata dall'art. 26 della l.r. n. 9/1986, come sostituito con l'art. 16 della l.r. n. 26/93.

Art. 2

Collegi elettorali

La tabella dei collegi elettorali, il numero di ciascun collegio e il numero dei seggi da attribuire a ciascun collegio, da calcolarsi a norma dell'art. 1, sono stabiliti con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per gli enti locali.

Art. 3

Sistema elettorale

(Omissis) ⁽²⁰⁸⁾

Art. 4 ⁽²⁰⁹⁾

Espressione del voto

1 - Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha facoltà di esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati inclusi nella lista prescelta, indicandone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo.

Art. 5 ⁽²¹⁰⁾

Eleggibilità

Sono eleggibili a consiglieri delle province regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

Art. 6

Cause di incompatibilità

(Omissis) ⁽²¹¹⁾

Art. 7

Cause di ineleggibilità

(Omissis) ⁽²¹¹⁾

(208) Articolo abrogato dall'art. 15, comma 2, della l.r. n. 35/97. Per le modalità di elezione del consiglio provinciale vedi l'art. 7 della predetta legge.

(209) Così sostituito con l'art. 30 della l.r. 26 agosto 1992. n. 72.

(210) Così sostituito con l'art. 11, comma 2, della l.r. 1 settembre 1993, n. 26.

(211) Le disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 sono da ritenersi abrogate, in quanto la materia è disciplinata in modo compiuto dalle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 11 della l.r. 24 giugno 1986, n. 31, successivamente riportate.

Art. 8

Convocazione dei comizi

La data delle elezioni è fissata, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno, ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantesimo giorno precedente quello della votazione.

Il decreto assessoriale è comunicato ai presidenti delle Corti di appello competenti per territorio e, per mezzo dei prefetti, ai sindaci o ai commissari, i quali ne danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione.

Il decreto assessoriale che fissa la data delle elezioni non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall'art. 2.

Qualora per sopravvenute cause di forza maggiore, non si possa dare luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, l'Assessore regionale per gli enti locali può disporre il rinvio con proprio decreto da rendere noto con manifesto dei sindaci e dei commissari della provincia. ⁽²¹²⁾

Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccetto quelle successive all'insediamento del seggio.

Art. 9

Ufficio elettorale circoscrizionale

Presso la pretura del comune capoluogo di collegio si costituisce, dal trentatreesimo al trentunesimo giorno precedente la votazione⁽²¹³⁾, l'ufficio elettorale circoscrizionale composto da un magistrato che lo presiede e da due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade il capoluogo di collegio.

Un cancelliere di pretura è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

(212) Primi quattro commi così sostituiti con l'art 4 della l.r. 4 maggio 1979, n. 74.

(213) Così previsto dall'art. 1, primo comma, lett. b), della l.r. 7 maggio 1977, n. 29.

Art. 10

Ufficio elettorale provinciale

Il tribunale del capoluogo della provincia, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, si costituisce in ufficio elettorale provinciale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nominati dal presidente del tribunale stesso.

Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

Art. 11

Presentazione delle candidature

Le liste dei candidati, per ogni collegio, devono essere presentate da non meno di 300 e non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. ⁽²¹⁴⁾

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Tutti i candidati devono essere indicati per cognome, nome, data e luogo di nascita, e gli stessi devono essere contrassegnati con numeri arabi progressivi. ⁽²¹⁵⁾

Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi con arrotondamento all'unità superiore, qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. ⁽²¹⁶⁾

Nessuno può essere compreso in liste portanti contrassegni diversi, né accettare la candidatura per più di due collegi, anche appartenenti a province diverse, pena la nullità della elezione. ⁽²¹⁷⁾

(214) Così sostituito con l'art. 12, comma 1, della l.r. n. 26/93. È altresì applicabile il comma 4 dell'art. 5 della l.r. n. 35/97, che testualmente prescrive: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi la candidatura sarà sottoscritta e presentata dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata".

(215) Così modificato con l'art. 12, comma 2, della l. r. n. 26/93.

(216) Comma da ritenersi così integrato per effetto dell'art. 3, 3° comma, l.r. 41/1997.

(217) Così sostituito con l'art. 12, comma 3, della l.r. n. 26/93.

La presentazione della lista deve essere effettuata presso la cancelleria della pretura del comune capoluogo di collegio dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione nelle normali ore d'ufficio, e nell'ultimo giorno, anche se festivo, fino alle ore dodici. ⁽²¹⁸⁾

Insieme con la lista devono essere presentati:

- a) un modello di contrassegno in triplice esemplare;
- b) l'atto di ogni candidato di accettazione della candidatura, in cui è contenuta l'esplicita dichiarazione dell'interessato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. Va, inoltre, presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 7, comma 8, della legge regionale n. 7/92;
- e) i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- d) la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare la designazione dei rappresentanti di lista e a compiere gli altri atti previsti dalla legge;
- e) la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata dal prescritto numero di elettori. I sottoscrittori devono essere elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome ed il cognome, la data ed il luogo di nascita di tutti i candidati nonché il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita dei sottoscrittori stessi;
- f) i certificati, anche se collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali del collegio. ⁽²¹⁹⁾

I sindaci devono, nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

(218) Così, previsto dall'art 1, primo comma, lett. a) della l.r. 7 maggio 1977, n. 29.

(219) L'art. 7, comma 2, della l.r. 35/97 prevede che: "Con la lista dei candidati al consiglio provinciale, per ogni collegio deve essere presentato il candidato alla carica di presidente

della provincia regionale ed il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio dei comuni".

(Omissis)⁽²²⁰⁾

La cancelleria della pretura del comune capoluogo di collegio deve rilasciare ricevuta delle liste dei candidati e degli altri atti presentati, attribuendo a ciascuna un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

(220) Il comma 8, come sostituito con l'art. 12, comma 4, della Lr. 1 settembre 1993, n. 26, è da ritenersi inapplicabile, alla luce della nuova disciplina del sistema elettorale, previsto dalla l.r n. 35/97.

Il primo e secondo periodo del medesimo comma 8 possono ritenersi sostituiti dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 5 della l.r. n. 35/97, che testualmente prevedono:

"8. Alla presentazione della candidatura deve contemporaneamente dichiararsi il collegamento della stessa ad una lista o ad un gruppo di liste che siano presentate in almeno uno dei collegi in cui è ripartita la circoscrizione provinciale.

9. Analoga dichiarazione dovrà essere prodotta dai presentatori delle liste collegate che vengono presentate nei collegi provinciali.

10. Il collegamento di liste con una candidatura a presidente deve essere omogeneo per tutti i collegi della provincia ove le stesse liste concorrano per la elezione dei consiglieri provinciali".

Il terzo periodo del medesimo comma 8 è da ritenersi sostituito dai commi 7 ed 8 dell'art. 7 della Lr. n. 35/97 che testualmente prevedono:

"7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato comunque il 60 per cento dei seggi, sempre che nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. Il premio di maggioranza viene attribuito alla lista o alle liste collegate al presidente della provincia eletto al primo turno solo qualora tale lista o tali liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. Per il riparto dei seggi spettanti alle liste collegate al candidato presidente risultato eletto e di quelli spettanti alle altre liste o gruppi di liste collegate, si procede secondo le modalità indicate ai commi precedenti calcolando il relativo quoziente sulla base delle cifre elettorali delle liste o gruppi di liste.

3. Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei vari collegi, si procede seguendo per ciascun collegio la graduatoria dei voti di lista espressi in percentuale, secondo le modalità indicate dall'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche e integrazioni".

Art. 12 ⁽²²¹⁾

Esame delle liste e delle candidature

1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

- a) verifica se le liste siano state presentate in termine e risultino sottoscritte dal numero di elettori prescritto, eliminando quelle che non lo siano;
- b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza o notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, nonché quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, che non siano depositati da persona munita di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autenticata, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione del nuovo contrassegno o della autorizzazione;
- c) cancella dalla lista i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcune delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui all'art. 11, comma 7, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali o manca la dichiarazione prevista dall'art. 7, comma 8, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7; ⁽²²²⁾
- d) cancella i nomi dei candidati compresi in altre liste già presentate;
- e) riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;
- f) *(Omissis)*. ⁽²²³⁾

(221) Prima di provvedere alle incombenze di specifica competenza, l'ufficio elettorale circoscrizionale deve curare gli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 11, della Lr. n. 35/97, che prevede al primo periodo;

"Onde verificare l'omogeneità di collegamento tra le liste presentate nei collegi della provincia e la candidatura a presidente della provincia, gli uffici elettorali circoscrizionali trasmettono immediatamente copia delle liste ammesse e dei relativi collegamenti all'ufficio elettorale provinciale".

(222) Lettera così sostituita con l'art. 13, comma 1, della l.r. n. 26/93.

(223) La lettera f) deve ritenersi incompatibile con l'art. 5 della l.r. n. 35/97.

1 bis - Qualora all'atto della verifica dei documenti e delle dichiarazioni relative alla presentazione della lista dovessero riscontrarsi vizi formali ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come prescritti, l'ufficio elettorale circoscrizionale competente assegna ai presentatori un termine di ventiquattro ore per produrre quanto richiesto; decorso infruttuosamente tale termine la lista risulta cancellata e non ammessa alla competizione elettorale.⁽²²⁴⁾

2. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alle liste.

3. L'ufficio circoscrizionale si riunisce l'indomani per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Art. 13

Comunicazioni delle decisioni e stampa del manifesto con le candidature

Le decisioni di cui all'articolo precedente debbono essere immediatamente comunicate al presidente della provincia per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati e per l'invio dello stesso ai sindaci dei comuni interessati perché provvedano all'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni.

Analoga ed immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa delle schede di votazione nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine di ammissione, ed al presidente dell'ufficio elettorale provinciale ai fini delle successive operazioni per la proclamazione degli eletti.

(224) Comma aggiunto con l'art. 13, comma 3, della l.r. n. 26/93. Ulteriore adempimento da parte dell'Ufficio elettorale circoscrizionale è previsto dall'art. 5, comma 11, della l.r. n. 35/97:

"Qualora vengano riscontrate discordanze nei collegamenti tra le liste e i candidati a presidente, l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede, entro e non oltre 24 ore dalla presentazione della documentazione, a richiedere chiarimenti ai rappresentanti designati dalle stesse liste e dai candidati presidenti. Gli eventuali vizi formali sono sanabili entro l'ulteriore termine di 24 ore, trascorso il quale, i collegamenti sono ritenuti non validi",

Art. 14

Designazione dei rappresentanti di lista

Con dichiarazione scritta, autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione ⁽²²⁵⁾ i delegati di cui all'art. 11 o persone da esse autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione o all'ufficio elettorale provinciale, due rappresentanti della lista: uno effettivo ed uno supplente scegliendoli tra gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere.

L'atto di designazione dei rappresentanti è presentato entro il quindicesimo giorno antecedente quello delle elezioni alla cancelleria della pretura, nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale.

La cancelleria della pretura ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle singole designazioni ai sindaci dei comuni del circondario ⁽²²⁶⁾ perché le consegnino ai presidenti degli uffici elettorali di sezione insieme con il materiale per il seggio.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio elettorale provinciale è presentato entro le ore dodici del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria del tribunale del comune capoluogo della provincia la quale ne rilascia ricevuta.

Art. 15

Poteri e doveri del rappresentante di lista

Il rappresentante di lista ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinaria motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

(225) Vedasi ora art. 49 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26.

(226) Così stabilito dall'art. 2 della legge 30 giugno 1989, n. 244.

Art. 16

Schede di votazione

(Omissis)⁽²²⁷⁾

Art. 17

Operazioni successive allo scrutinio

Compiuto lo scrutinio, il presidente dell'ufficio di sezione ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale, redatto in triplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Indi il presidente procede alla formazione:

1) del plico contenente le schede corrispondenti ai voti nulli, quelle corrispondenti ai voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, le schede dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

2) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza numero⁽²²⁸⁾ bollo o firma dello scrutatore;

3) del plico contenente le schede corrispondenti ai voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

I predetti plichi devono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

I plichi di cui ai numeri 1 e 2 devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'ufficio elettorale provinciale.

Il plico di cui al numero 3 deve essere allegato al verbale destinato al deposito presso la prefettura.

(227) L'articolo è stato abrogato dall'art. 15, comma 2, della l.r. 35/97. La materia è ora regolamentata dall'art. 12, comma 2, della Lr. n. 35/97, che prevede: "Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per gli enti locali adeguerà, con proprio decreto, i modelli di schede di votazione per i vari tipi di elezioni amministrative, conformemente a quanto previsto nella presente legge, prevedendo che i contrassegni di lista siano riprodotti a colore". In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto assessoriale n. 17 del 23 aprile 1998, che individua anche i modelli di schede di votazione per il consiglio ed il presidente della provincia regionale (vedi pag. 175 e segg.).

(228) Né il modello, né alcuna delle vigenti disposizioni prevedono la numerazione delle

schede. La specifica prescrizione quindi è da ritenersi ininfluyente.

Art. 18

Determinazione delle cifre elettorali - di lista ed individuale ripartizione dei seggi in sede provinciale e loro distribuzione nei vari collegi

L'ufficio elettorale provinciale, costituito ai termini dell'art. 10, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere e, ove lo crede, di un numero di esperti non superiore a venti scelti dal presidente: ⁽²²⁹⁾

1) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalle liste aventi il medesimo contrassegno nelle singole sezioni della provincia;

2) (Omissis) ⁽²³⁰⁾

2) bis (Omissis) ⁽²³⁰⁾

3) procede alla distribuzione nei singoli collegi dei seggi assegnati alle varie liste. A tal fine: si ordinano le liste ad iniziare da quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale provinciale; si determina il quoziente elettorale di lista, ottenuto dividendo la cifra elettorale provinciale di ciascuna lista per il numero dei seggi alla stessa attribuiti, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni; si determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista nel collegio; si assegnano, in ciascun collegio, a ciascuna lista, come sopra ordinate, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di lista, trascurando l'eventuale parte frazionaria, è compreso nella cifra elettorale che ciascuna lista ha riportato nel collegio, sino alla concorrenza dei seggi allo stesso per legge spettanti, a cominciare da quello in cui la lista ha ottenuto la maggior cifra elettorale di collegio e, via via, in quelli in cui ha ottenuto

(229) Prima degli adempimenti di cui ai successivi numeri deve ritenersi introdotto il comma 4 dell'art. 7 della l.r. 35/97, che testualmente recita: "L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale alla lista od alle liste collegate è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia, al termine del primo turno o ricorrendone le condizioni, del secondo turno".

(230) L'art. 3 della l.r. 8 maggio 1998, n. 6, ha abrogato l'art. 14, comma 1, della l.r. n. 26/93 che aveva introdotto i numeri 2 e 2 bis. La materia è ora disciplinata dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 7 della l.r. n. 35/97 - come modificati dall'art. 2, commi 1,2 e 3 della l.r. n. 6/98 - che prevedono:

"5. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di presidente della provincia si procede come

indicato dai commi 3, 4 e 5 come sostituiti dal comma 2 dell'art. 2 della l. r. 6/2011.

le cifre elettorali immediatamente inferiori. Completate tali operazioni con riferimento a tutte le liste, gli eventuali seggi non assegnati sono attribuiti alle relative liste, come sopra ordinate, nel collegio in cui la lista ha il resto più alto, sino all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascun collegio e fino all'esaurimento dei seggi attribuiti a ciascuna lista in sede provinciale. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito nel collegio in cui la lista ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. In caso di ulteriore parità, il collegio è individuato per sorteggio;

4) determina la cifra elettorale individuale di ogni candidato, in base al numero di voti di preferenza validi ottenuti;

5) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale prevale il candidato che precede nell'ordine di lista.

Art. 19

Proclamazione degli eletti

Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal n. 5) del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Art. 20

Adempimenti dell'ufficio elettorale provinciale

L'ufficio elettorale provinciale si pronuncia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate. Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunce di casi di ineleggibilità degli eletti, deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in triplice esemplare, deve essere, seduta stante, firmato in ciascun foglio dal presidente, dai componenti, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Nei verbali debbono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, seguendo la graduatoria prevista dal numero 5 dell'art. 18. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi collegati, deve essere inviato dal presidente dell'ufficio alla segreteria dell'amministrazione provinciale, che ne

rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale del comune capoluogo di provincia; il terzo esemplare viene trasmesso all'ufficio elettorale della Regione siciliana.

Art. 21

Comunicazione ai consiglieri eletti, alla segreteria della provincia e alla prefettura

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale provinciale invia attestato ai consiglieri eletti e ne dà immediata notizia alla segreteria della provincia e alla prefettura che, tramite i sindaci, la porta a conoscenza della popolazione con apposito manifesto.

Art. 22

Consigliere eletto in più collegi

Il consigliere eletto in più collegi deve dichiarare alla segreteria dell'amministrazione provinciale, entro otto giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione della proclamazione, quale collegio presceglie. Mancando l'opzione si intende prescelto il collegio in cui ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

Art. 23

Spese

Le spese derivanti dall'organizzazione tecnica e dall'attuazione delle elezioni provinciali, comunali e di quartiere ⁽²³¹⁾ fatta eccezione di quelle indicate nei commi successivi, sono a carico delle amministrazioni interessate.

Sono in ogni caso, a carico della Regione siciliana:

- a) le spese per il funzionamento dell'ufficio elettorale regionale, ivi comprese quelle per il servizio tecnico ispettivo, per le indagini statistiche, per l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e l'esercizio di macchine, di impianti e di attrezzature tecniche;
- b) le spese inerenti alla formazione dei collegi elettorali, quelle occorrenti per l'organizzazione generale delle elezioni provinciali,

(231) Le parole "di quartiere" vanno sostituite con la parola "circostrizionali", giusta disposizione dell'art. 51, 2° comma, l.r. n. 26/93.

comunali e di quartiere ⁽²³¹⁾ per la manutenzione e la rinnovazione dei bolli per le sezioni elettorali e dei relativi accessori, per la spedizione dei certificati elettorali⁽²³²⁾ agli elettori residenti fuori dal comune delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero per la fornitura delle schede di votazione, delle relative matite copiative, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, delle pubblicazioni, stampati e buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, nonché le spese per i trasporti e le comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche, effettuate nell'interesse della Regione, comprese quelle per la spedizione di plichi da parte degli uffici elettorali di sezione.

Con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali il personale in servizio presso lo stesso Assessorato, impegnato nella preparazione, organizzazione e svolgimento delle varie operazioni elettorali concernenti le elezioni regionali, provinciali, comunali e di quartiere⁽²³¹⁾, può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di emanazione del decreto che fissa il giorno della votazione⁽²³³⁾ al trentesimo giorno successivo alla data delle elezioni stesse. Le spese di cui ai punti a) e b) del secondo comma in considerazione dell'urgenza, possono essere effettuate secondo la procedura di cui all'art. 6 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 24⁽²³⁴⁾

Contemporaneità di elezioni

(Omissis)

Art. 25⁽²³⁴⁾

(Omissis)

(232) Con l'entrata in vigore del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, è stato soppresso l'uso del certificato elettorale in quanto detta legge ha introdotto la tessera elettorale.

(233) L'articolo è stato sostituito con l'art. 1 della l.r. 17 marzo 1979, n. 38. Al penultimo comma, le parole "dalla data di emanazione del decreto che fissa il giorno della votazione" sono state sostituite con le parole "dal 15 gennaio".

(234) Articolo abrogato. La materia è ora disciplinata dagli artt. 1 e 2 della legge 4 maggio 1979, n. 74.

L.r. 1 settembre 1993, n. 26. ⁽²³⁵⁾

Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

TITOLO I

ELEZIONE CON SUFFRAGIO POPOLARE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA REGIONALE

Art. 1

Principi generali

1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio provinciale. ⁽²³⁶⁾
2. La durata in carica del presidente del consiglio della provincia regionale è fissata in cinque anni. ⁽²³⁷⁾
3. (Omissis) ⁽²³⁸⁾
4. (Omissis) ⁽²³⁸⁾

(235) I titoli II, III, IV della l.r. n. 26/93, contenenti, rispettivamente, modifiche della l.r. 9 maggio 1969, n. 14, modifiche ed integrazioni al T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3 e alla l.r. 26 agosto 1992, n. 7, sono riportati nelle leggi modificate ed integrate, con eccezione dei commi 2 e 3 dell'art. 42 e degli artt. 47 e 48. Dette ultime norme e il titolo V sono riportati nella parte IV della pubblicazione.

(236) Il primo comma dell'art. 1 deve ritenersi così sostituito dal comma 1 dell'art. 6 della Lr.n 35/97.

(237) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, della l.r. 16 dicembre 2000, n.25.

(238) I commi 3 e 4 sono stati abrogati con l'art. 15, comma 5, lett. a), della l.r. n. 35/97 e debbono ritenersi sostituiti dal comma 2 dell'art. 6 della stessa legge, come modificato dal comma 3 dell'art.1 della l.r. 05 aprile 2011 n° 6 che recita:

"La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato presidente della provincia e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato presidente della provincia collegato e il voto espresso soltanto per il candidato presidente della provincia non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un

segno sul relativo rettangolo".

5. Si applicano le norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, tenendo conto delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2

Requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di presidente della provincia

1. Sono eleggibili a presidente di provincia regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica in possesso di requisiti stabiliti per la elezione a consigliere di provincia regionale.

2. Non è eleggibile alla carica di presidente di provincia regionale il presidente di altra provincia. La causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa per dimissioni non oltre la data di presentazione della candidatura. ⁽²³⁹⁾

3. La carica di presidente di provincia regionale è incompatibile con la carica di assessore comunale. Ricorrono inoltre le cause di ineleggibilità e di incompatibilità disciplinate per la carica di consigliere della provincia regionale, nonché quelle previste nell'art. 156, comma 1, n. 4, dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16. ⁽²⁴⁰⁾ L'incompatibilità deve essere rimossa entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di proclamazione o dal verificarsi dell'ipotesi.

4. Nessuno contemporaneamente può presentare la propria candidatura a sindaco ed a presidente di provincia.

5. Il presidente di provincia è immediatamente rieleggibile una sola volta.

(239) La disposizione del comma, impugnata, estendeva la non eleggibilità al "sindaco di un comune". In atto, secondo le prescrizioni del successivo comma relative all'incompatibilità della carica di presidente della provincia regionale con quelle di assessore e di consigliere comunale, la carica di sindaco di un comune deve ritenersi incompatibile con quella di presidente di una provincia.

(240) L'articolo è successivamente riportato. Il comma, diversamente dalla originaria proposta di legge, non prescrive la riqualificazione della fattispecie richiamata (n. 4) dell'art. 156 dell'O.R.EE.LL. come cause di incompatibilità. Pertanto le ipotesi applicabili del citato articolo dell'O.R.EE.LL. restano come cause di ineleggibilità.

6. Non è immediatamente rieleggibile il presidente di provincia che sia stato (Omissis) ⁽²⁴¹⁾ ... revocato dalla carica secondo l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1 della l.r. 11 dicembre 1991, n. 48.

7. (Omissis) ⁽²⁴²⁾

8. (Omissis) ⁽²⁴²⁾

9. Il comma 2 dell'art. 18 della l.r. 21 settembre 1990, n. 36, così come modificato ed integrato dalle leggi successive, è sostituito dal seguente: "2. Il personale che riveste funzioni direttive negli uffici o nelle sezioni circoscrizionali di collocamento non può essere candidato per le elezioni dei consigli comunali e provinciali della Sicilia né essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia né ricoprire la carica di assessore comunale e provinciale"

Art. 3 ⁽²⁴³⁾

Presentazione candidature a presidente della provincia e a consigliere provinciale

1. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia regionale coincide con il territorio provinciale.

2. La candidatura a presidente, estesa nell'ambito provinciale, è presentata all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo di provincia, con dichiarazione sottoscritta da almeno 500 elettori nelle province con popolazione sino a 500.000 abitanti e da almeno 1.000 elettori nelle province con popolazione oltre 500.000 abitanti.

3. Il numero dei sottoscrittori non può superare il doppio di quello indicato al comma 2.

(241) Le parole relative alla rimozione, ex art. 9, sono state soppresse dall'art. 15, comma 5, lett. B), della l.r. n. 35/97.

(242) I commi 7 e 8, nonché l'inciso contenuto nel precedente comma 2, contenevano disposizioni in tema di ineleggibilità ed incompatibilità impugnate dal Commissario dello Stato. Tali disposizioni riapprovate dall'Assemblea regionale con successiva legge nella seduta del 14 ottobre 1993 e nuovamente impugnate, sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte con sentenza n. 84/94 dei 7-15 marzo 1994. In atto vige l'ineleggibilità dei presidenti e degli assessori delle province regionali alla carica di deputato regionale e, di converso, per i deputati regionali l'incompatibilità della loro carica con le dette cariche locali.

(243) L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 5 della li. n. 35/97.

4. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi la candidatura sarà sottoscritta e presentata dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

5. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di presidente in più province regionali.

6. E consentita la candidatura contemporanea alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale nella stessa provincia. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto presidente della provincia decade da quella di consigliere provinciale.

7. Per la candidatura vanno presentati:

a) Fatto di accettazione della candidatura nella quale è contenuta Vesplicita dichiarazione dell'interessato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

b) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

c) l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare la designazione dei rappresentanti del candidato e della lista o delle liste collegate ed a compiere gli altri atti previsti dalla legge;

d) la dichiarazione di presentazione della candidatura sottoscritta dagli elettori con indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita;

e) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni della provincia ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino la iscrizione nelle liste elettorali. I certificati devono essere rilasciati nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta;

f) il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio dei comuni della provincia, con l'indicazione dell'elenco di almeno la metà, degli assessori che il candidato intende nominare.

8. Alla presentazione della candidatura deve contemporaneamente dichiararsi il collegamento della stessa ad una lista o ad un gruppo di liste che siano presentate in almeno uno dei collegi in cui è ripartita la circoscrizione provinciale.

9. Analoga dichiarazione dovrà essere prodotta dai presentatori delle liste collegate che vengono presentate nei collegi provinciali.

10. Il collegamento di liste con una candidatura a presidente deve essere omogeneo per tutti i collegi della provincia ove le stesse liste concorrano per l'elezione dei consiglieri provinciali.

11. Onde verificare l'omogeneità di collegamento tra le liste presentate nei collegi della provincia e la candidatura a presidente della provincia, gli uffici elettorali circoscrizionali trasmettono immediatamente copia delle liste ammesse e dei relativi collegamenti all'ufficio elettorale provinciale. Detto ufficio procede alle verifiche di cui ai commi 8, 9 e 10 nelle ventiquattro ore successive, dandone immediata comunicazione agli uffici elettorali circoscrizionali. Qualora vengano riscontrate discordanze nei collegamenti tra le liste e i candidati a presidente, l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede, entro e non oltre 24 ore dalla presentazione della documentazione, a richiedere chiarimenti ai rappresentanti designati dalle stesse liste e dai candidati presidenti. Gli eventuali vizi formali sono sanabili entro l'ulteriore termine di 24 ore, trascorso il quale, i collegamenti sono ritenuti non validi.

12. L'ufficio elettorale provvede altresì ad assegnare un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.⁽⁹⁾

Art. 4

Operazioni dell'ufficio elettorale provinciale

1. Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale, il primo giorno successivo al compimento dello scrutinio riunisce l'ufficio e riassume i voti delle sezioni elettorali dei comuni della provincia determinando la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di presidente di provincia regionale che è costituita dai voti validamente attribuiti.

(244) In materia di presentazione della candidatura alla carica di presidente della provincia regionale, vedasi anche il comma 2 dell'art. 5 della Lr. n. 35/97 che testualmente recita:

"2. Ai fini della presentazione della candidatura alla carica di presidente della provincia va, inoltre, presentata la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 8".

2. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.⁽²⁴⁵⁾ Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale provinciale invia attestato al presidente eletto e ne dà immediata notizia alla prefettura ed alla provincia regionale che, tramite i sindaci, la porta a conoscenza della popolazione con apposito manifesto.

3. Ove sia stato ammesso un solo candidato, lo proclama eletto qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 40 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le operazioni dell'ufficio elettorale provinciale relative alla elezione del presidente della provincia regionale vanno espletate con precedenza rispetto a quelle relative alla elezione del consiglio della provincia regionale, e vanno completate entro il mercoledì successivo al giorno di votazione.

Art. 5

Secondo turno di votazione ⁽²⁴⁶⁾

È proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. In caso negativo si procede a ballottaggio, da tenere la seconda domenica successiva, tra i due candidati alla carica di presidente della provincia che abbiano ottenuto, al primo turno, il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, ai sensi del comma 3, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà avere luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

(245) La prima parte del comma deve ritenersi sostituita dalla prima parte del comma 3, art. 6, della l.r. n. 35/97.

(246) I commi 1 e 2 devono ritenersi incompatibili con i commi 3 e 4, art. 6, della l.r. n. 35/97 e da questi sostituiti.

Qualora uno o ambedue i candidati ammessi al secondo turno dichiarino di rinunciare, subentrano i candidati che abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti. Le eventuali rinunzie successive alla prima devono avvenire entro il secondo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali. Entro il terzo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali, i candidati ammessi al secondo turno hanno facoltà di modificare il documento programmatico formulato all'atto di presentazione della candidatura anche nella parte relativa all'indicazione dei criteri per la formazione della giunta. Essi devono contestualmente indicare l'elenco completo degli assessori che intendono nominare, a pena di esclusione.

Per i candidati ammessi a ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio nei vari collegi dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste, sempre che dette liste assicurino un collegamento omogeneo in tutti i collegi della provincia, ove siano state presentate. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. ⁽²⁴⁷⁾

La documentazione di cui ai precedenti commi è presentata all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo ⁽²⁴⁸⁾ entro il giorno stabilito anche se trattasi di giorno festivo, dalle ore 8 alle ore 14.

L'ufficio circoscrizionale del comune capoluogo di provincia accertata la regolarità delle candidature ammesse al secondo turno ed entro il primo giorno successivo alla ricezione degli atti ne dà comunicazione al presidente della provincia per la preparazione del manifesto dei candidati e al prefetto ⁽²⁴⁹⁾ per la stampa delle schede di votazione.

Il manifesto deve essere affisso all'albo pretorio dei comuni e della provincia ed in altri luoghi pubblici entro il quinto giorno precedente la votazione.

(247) Da ritenersi così sostituito dall'art. 6, comma 5, l.r. 8 maggio 1998, n. 6.

(248) Comma così modificato dall'art. 3, Lr, 8 maggio 1998, il 6,

(249) Comma così modificato dall'art. 3, l.r. 8 maggio 1998, n. 6.

9. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. ⁽²⁵⁰⁾

9 bis. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con la lista o le liste per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggior cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto il candidato più anziano d'età. ⁽¹³⁾

10. In caso di unica candidatura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3. ⁽²⁵¹⁾

11. Nell'ipotesi di nullità dell'elezione, le funzioni del presidente e della giunta della provincia regionale sono esercitate da un commissario regionale nominato secondo l'art. 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile. ⁽²⁵²⁾

12. Il venir meno, per rinuncia, della candidatura oltre i termini di cui al comma 3, non determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 40 del testo unico approvato con D.R. Reg. 20 agosto 1960. n. 3

Art. 6

Disposizioni applicabili per le operazioni relative al secondo turno di votazione

Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate, salvo quanto diversamente stabilito, dalle norme relative allo svolgimento del primo turno.

Gli uffici costituiti per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.

(250) I commi 9 e 9 bis sono da ritenersi sostitutivi dell'originario comma 9 per effetto dell'art. 6, commi 6 e 7, della l.r. n. 35/97.

(251) Diversamente dispone per l'elezione del sindaco l'art. 9, comma 9, della Lr. 26 agosto 1992, n. 1.

(252) Diversamente dispone l'art. 56, comma 2, del T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960. n. 3 applicabile in ipotesi similari riguardanti sia il consiglio comunale che il consiglio della provincia regionale.

(Omissis) ⁽²⁵³⁾

Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di candidatura unica, si applica il precedente articolo 4, comma 3.

Il presidente eletto entra in carica all'atto della proclamazione.

Art. 7

Definitività dell'atto di proclamazione dell'elezione

1. La proclamazione dell'eletto costituisce provvedimento definitivo avverso il quale sono esperibili i ricorsi per motivi di eleggibilità e di regolarità delle operazioni elettorali.
2. Le operazioni di convalida dell'eletto competono alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo, che si pronuncia in via amministrativa anche su eventuali ipotesi di incompatibilità sull'osservanza dei termini e della procedura di cui all'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31. Restano esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle vigenti disposizioni.
3. Nei casi di ineleggibilità e di incompatibilità accertato con sentenza divenuta definitiva, la sostituzione e l'elezione del presidente della provincia avvengono secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 8.
4. Il presidente presta giuramento dinanzi al Presidente della Regione con la formula prescritta per i consiglieri provinciali.

Art. 8 ⁽²⁵⁴⁾

Cessazione dalle cariche

1. La cessazione dalla carica di sindaco o di presidente della provincia per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica delle rispettive giunte ma non dei rispettivi consigli che rimangono in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente rispettivamente alle elezioni dei sindaco o del presidente della provincia regionale da effettuare nel primo turno.

(253) Comma abrogato con l'art. 4, comma 2, della l.r. 10/5/2002, n. 3.

(254) Da intendersi così sostituito per effetto dell'art. 11 della l.r. n. 35/97 il cui comma 1 è stato modificato dall'art. 2 della l.r. 16, dicembre 2000, n. 25.

2. La cessazione del consiglio comunale o del consiglio provinciale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali, secondo le disposizioni di cui all'art. 11, comma 4 ⁽²⁵⁵⁾, di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali e provinciali per scadenza naturale ⁽²⁵⁶⁾.
3. Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali o provinciali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali compete, rispettivamente, al segretario comunale o provinciale.
4. Le competenze del sindaco, del presidente della provincia, delle rispettive giunte e dei rispettivi consigli sono esercitate da un commissario nominato ai sensi degli artt. 55 e 145 dell'ordinamento regionale degli enti locali approvato con Lr. 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile.

Art. 9

(Omissis) ⁽²⁵⁷⁾

(255) La norma fa riferimento all'art. 11, comma 4, della l.r. n. 35/97.

(256) Vedasi nota all'art. 11 della Lr. n. 35/97

(257) Articolo abrogato dall'art 15, comma 5, lett. e) della Lr. n. 35/97.

Decreto Assessoriale 11 ottobre 1997.

Sostituzione dei modelli delle schede di votazione per la elezione dei presidenti delle province regionali e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 12 della Lr. 15 settembre 1997, n. 35, che stabilisce l'obbligo per l'Assessore regionale per gli enti locali di provvedere - entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa - con proprio decreto all'adeguamento dei modelli delle schede di votazione per i vari tipi di elezioni amministrative;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere provvedere, alla sostituzione dei modelli di schede di votazione previsti dall'art. 6, commi 2°, 3° e 4°, della Lr. 30 marzo 1981, n. 42 e successive modifiche;

DECRETA

Articolo Unico

I modelli delle schede di votazione per la elezione dei presidenti delle province regionali e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, dei consigli circoscrizionali sono sostituiti rispettivamente dai modelli A, B, C e D, e dai modelli E, F, G, H, I, L, e dai modelli M ed N allegati al presente decreto.

BURGARETTA APARO

Decreto Assessoriale 28 aprile 1998, n. 17.

Sostituzione dei modelli delle schede di votazione per la elezione dei presidenti delle province regionali e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO l'art. 12 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35 che stabilisce l'obbligo per l'Assessore regionale per gli enti locali di provvedere - entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa - con proprio decreto all'adeguamento dei modelli delle schede di votazione per i vari tipi di elezioni amministrative;

VISTO il D.A. n. 16 dell' 11 ottobre 1997, con il quale si è provveduto all'adeguamento dei modelli di schede di votazione per i vari tipi di elezioni amministrative;

CONSIDERATO che le tabelle "A", "B" e "D", allegate al prefatto decreto, relative alla elezione del presidente della provincia regionale e del consiglio provinciale presentano la necessità di modifiche ed integrazioni, in particolare nelle note in calce alle tabelle medesime, per una migliore esplicitazione dei criteri per la stampa delle stesse;

RITENUTO, conseguentemente, di dovere procedere alla sostituzione dei modelli di schede di votazione, parte interna e parte esterna, relative alla elezione del presidente della provincia regionale e del consiglio provinciale e del turno di ballottaggio del presidente della provincia regionale, di cui alle tabelle "A", "B" e "D", allegate al precitato D.A.EE.LL. n. 16 dell'11 ottobre 1997;

DECRETA

Le tabelle "A", "B" e "D", allegate al D.A.EE.LL., n. 16 dell'11 ottobre 1997 relative alla elezione del presidente della provincia regionale e del consiglio provinciale, parte interna ed esterna della scheda di votazione, sono sostituite dalle nuove tabelle "A", "B" e "D", allegate al presente decreto.

MISURACA

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



L'ASSESSORE REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visti i decreti assessoriali n. 16 dell'11 ottobre 1997 e n. 17 del 28 aprile 1998 con i quali sono stati definiti i modelli di schede di votazione per i vari tipi di elezioni amministrative ;

Visto l'art.9 della l.r. 5 aprile 2011, n. 6, rubricato " Elezioni del consiglio circoscrizionale e del suo presidente ", ed in particolare il comma 4 che dispone che " *la scheda per l'elezione del presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio di circoscrizione. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di presidente, scritti in un apposito rettangolo, a cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste alle quali il candidato è collegato....*" ;

Ritenuto, conseguentemente, di dover procedere alla sostituzione del modello di scheda di votazione, parte interna ed esterna, relativa all'elezione del consiglio circoscrizionale di cui alle tabelle M ed N del precitato decreto assessoriale n. 16/1997;

DECRETA

Art. 1 Le tabelle M ed N del decreto assessoriale n. 16 dell' 11 ottobre 1997, relative ai modelli di scheda di votazione per l' elezione del consiglio circoscrizionale, parte interna ed esterna, sono sostituite

dalle tabelle M ed N allegate al presente decreto e concernenti i modelli di scheda di votazione per l'elezione del Presidente di circoscrizione e del consiglio circoscrizionale, parte interna ed esterna.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo li, 06 marzo 2012

L'ASSESSORE

dott.ssa Caterina Chinnici

**MODELLO DELLA SCHEDA DI NOMINAZIONE PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<p style="text-align: center;">NOMINE E CONTRASSEGNI Indicare da quale lista il candidato</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">4</p> <p style="text-align: center;">5</p> <p style="text-align: center;">6</p> <p style="text-align: center;">7</p> <p style="text-align: center;">8</p> <p style="text-align: center;">9</p> <p style="text-align: center;">NOMINE E CONTRASSEGNI Indicare da quale lista il candidato</p> <p style="text-align: center;">10</p> <p style="text-align: center;">11</p> <p style="text-align: center;">12</p> <p style="text-align: center;">13</p> <p style="text-align: center;">14</p> <p style="text-align: center;">15</p> <p style="text-align: center;">16</p> <p style="text-align: center;">17</p> <p style="text-align: center;">18</p> <p style="text-align: center;">19</p> <p style="text-align: center;">20</p>	<p style="text-align: center;">NOMINE E CONTRASSEGNI Indicare da quale lista il candidato</p> <p style="text-align: center;">21</p> <p style="text-align: center;">22</p> <p style="text-align: center;">23</p> <p style="text-align: center;">24</p> <p style="text-align: center;">25</p> <p style="text-align: center;">26</p> <p style="text-align: center;">27</p> <p style="text-align: center;">28</p> <p style="text-align: center;">29</p> <p style="text-align: center;">30</p> <p style="text-align: center;">31</p> <p style="text-align: center;">32</p> <p style="text-align: center;">33</p> <p style="text-align: center;">34</p> <p style="text-align: center;">35</p> <p style="text-align: center;">36</p> <p style="text-align: center;">37</p> <p style="text-align: center;">38</p> <p style="text-align: center;">39</p> <p style="text-align: center;">40</p>	<p style="text-align: center;">NOMINE E CONTRASSEGNI Indicare da quale lista il candidato</p> <p style="text-align: center;">41</p> <p style="text-align: center;">42</p> <p style="text-align: center;">43</p> <p style="text-align: center;">44</p> <p style="text-align: center;">45</p> <p style="text-align: center;">46</p> <p style="text-align: center;">47</p> <p style="text-align: center;">48</p> <p style="text-align: center;">49</p> <p style="text-align: center;">50</p> <p style="text-align: center;">51</p> <p style="text-align: center;">52</p> <p style="text-align: center;">53</p> <p style="text-align: center;">54</p> <p style="text-align: center;">55</p> <p style="text-align: center;">56</p> <p style="text-align: center;">57</p> <p style="text-align: center;">58</p> <p style="text-align: center;">59</p> <p style="text-align: center;">60</p>	<p style="text-align: center;">NOMINE E CONTRASSEGNI Indicare da quale lista il candidato</p> <p style="text-align: center;">61</p> <p style="text-align: center;">62</p> <p style="text-align: center;">63</p> <p style="text-align: center;">64</p> <p style="text-align: center;">65</p> <p style="text-align: center;">66</p> <p style="text-align: center;">67</p> <p style="text-align: center;">68</p> <p style="text-align: center;">69</p> <p style="text-align: center;">70</p> <p style="text-align: center;">71</p> <p style="text-align: center;">72</p> <p style="text-align: center;">73</p> <p style="text-align: center;">74</p> <p style="text-align: center;">75</p> <p style="text-align: center;">76</p> <p style="text-align: center;">77</p> <p style="text-align: center;">78</p> <p style="text-align: center;">79</p> <p style="text-align: center;">80</p>

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i contrassegni accanto al rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di presidente, posto geometricamente in posizione centrale rispetto ai contrassegni medesimi.

- Sulla destra è stampata accanto a ciascun contrassegno una riga per l'espressione di una preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale della lista votata.

- I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a 9. Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

- In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutti i candidati e dei rispettivi contrassegni ammessi.

- Qualora in uno spazio debba riprodursi il nominativo di un unico candidato alla carica di Presidente collegato a più di 9 liste, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio. In ogni caso, i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo del candidato alla carica di Presidente della provincia devono essere contenuti nel medesimo spazio.

- I nominativi dei candidati alla carica di Presidente devono essere disposti secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato dall'Ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo.

- I contrassegni delle liste collegate devono essere disposti secondo il relativo ordine di ammissione. Qualora il candidato alla carica di Presidente non sia collegato ad alcuna delle liste presentata/e nel collegio al posto del relativo contrassegno verrà posta la dicitura "collegato con lista/e non presente/i nel collegio".

- La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta o su quelle successive seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

- I contrassegni delle liste verranno riprodotti a colori.

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA REGIONALE E DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: soltanto la prima iniziando da sinistra, viene utilizzata per la stampa dei nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio e dei contrassegni delle liste collegate. -1 nominativi dei candidati sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

-1 contrassegni delle liste presentate nel collegio, da collocare all'interno di ciascuno spazio sotto il nome e cognome del candidato sono disposti in senso orizzontale iniziando da sinistra a destra, secondo l'ordine di ammissione e collocati nella stessa riga se sono da 1 a 3, su una seconda riga se sono da 4 a 6, su una terza riga se sono da 7 e 9, e così via.

- La scheda deve essere piegata a cura dall'elettore verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta o su quelle successive, secondo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

-1 contrassegni delle liste verranno riprodotti a colori.

L' ASSESSORE

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA REGIONALE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

ELEZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA REGIONALE

di
(denominazione della Provincia)

Collegio di
(denominazione del collegio)

.....
(data del turno di ballottaggio)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....

Bollo
della
Sezione

MODELLO DI SCHEDA GENERALE DI CANDIDATURA PER IL VERBALE DEL SINDACO CON CONTRASSEGNO COMUNICATO - COMUNICAZIONE POPOLARE SINDACALE E LIBERA ASSOCIATI
 PER IL RIFORNIMENTO DELLA SCHEDA

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
MODULO I (CANDIDATI) Spazio per il nominativo del candidato alla carica di Sindaco con accanto il contrassegno della lista.	MODULO II (CANDIDATI) Spazio per il nominativo del candidato alla carica di consigliere comunale della lista votata.	MODULO III (CANDIDATI) Spazio per il nominativo del candidato alla carica di consigliere comunale della lista votata.	MODULO IV (CANDIDATI) Spazio per il nominativo del candidato alla carica di consigliere comunale della lista votata.
MODULO I (CANDIDATI) Spazio per il nominativo del candidato alla carica di Sindaco con accanto il contrassegno della lista.	MODULO II (CANDIDATI) Spazio per il nominativo del candidato alla carica di consigliere comunale della lista votata.	MODULO III (CANDIDATI) Spazio per il nominativo del candidato alla carica di consigliere comunale della lista votata.	MODULO IV (CANDIDATI) Spazio per il nominativo del candidato alla carica di consigliere comunale della lista votata.
MODULO I (CANDIDATI) Spazio per il nominativo del candidato alla carica di Sindaco con accanto il contrassegno della lista.	MODULO II (CANDIDATI) Spazio per il nominativo del candidato alla carica di consigliere comunale della lista votata.	MODULO III (CANDIDATI) Spazio per il nominativo del candidato alla carica di consigliere comunale della lista votata.	MODULO IV (CANDIDATI) Spazio per il nominativo del candidato alla carica di consigliere comunale della lista votata.
MODULO I (CANDIDATI) Spazio per il nominativo del candidato alla carica di Sindaco con accanto il contrassegno della lista.	MODULO II (CANDIDATI) Spazio per il nominativo del candidato alla carica di consigliere comunale della lista votata.	MODULO III (CANDIDATI) Spazio per il nominativo del candidato alla carica di consigliere comunale della lista votata.	MODULO IV (CANDIDATI) Spazio per il nominativo del candidato alla carica di consigliere comunale della lista votata.

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre verticalmente ed in misura omogenea, il rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di Sindaco con accanto il contrassegno della lista. Sulla destra è stampata accanto al contrassegno una riga per l'espressione di una preferenza di un candidato alla carica di consigliere comunale della lista votata. Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda, in modo da comprendere un numero complessivo di 8 contrassegni.

- Quando i contrassegni da inserire sono da 9 a 10 gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5.
- In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutti i candidati e del rispettivo contrassegno ammesso.
- La scheda deve essere piegata a cura dall'elettore verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta o su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.
- I contrassegni delle liste verranno riprodotti a colori.

L'Assessore

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL TURNO DI BALLOTTAGGIO PER IL ELEZIONE DEL SINDACO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 10.000 ABITANTI
 Parte sinistra della scheda

TURLOUP

PARTE I ① NOME E COGNOME <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	② NOME E COGNOME <small>(candidato alla carica di sindaco)</small>	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
--	--	-----------------	------------------	-----------------

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: soltanto la prima, iniziando da sinistra, viene utilizzata per la stampa dei nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio e dei contrassegni ad essi collegati.

I nominativi ed i relativi contrassegni sono riportati secondo l'ordine risultato del sorteggio.

La scheda deve essere piegata a cura dall' elettore verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta o su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

-1 contrassegni delle liste verranno riprodotti a colori.

L'Assessore

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 10.000 ABITANTI

Parte interna della scheda

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<p>NOME E COGNOME (scrittura alla carta di votare)</p>	<p>1 <input type="checkbox"/> <small>.....</small> Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale</p>	<p>NOME E COGNOME (scrittura alla carta di votare)</p>	<p>19 <input type="checkbox"/> <small>.....</small> Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale</p>
<p>2 <input type="checkbox"/> <small>.....</small> Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale</p>	<p>2 <input type="checkbox"/> <small>.....</small> Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale</p>	<p>NOME E COGNOME (scrittura alla carta di votare)</p>	<p>21 <input type="checkbox"/> <small>.....</small> Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale</p>
<p>3 <input type="checkbox"/> <small>.....</small> Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale</p>	<p>3 <input type="checkbox"/> <small>.....</small> Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale</p>		<p>22 <input type="checkbox"/> <small>.....</small> Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale</p>
<p>4 <input type="checkbox"/> <small>.....</small> Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale</p>	<p>4 <input type="checkbox"/> <small>.....</small> Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale</p>		<p>23 <input type="checkbox"/> <small>.....</small> Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale</p>
<p>5 <input type="checkbox"/> <small>.....</small> Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale</p>	<p>5 <input type="checkbox"/> <small>.....</small> Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale</p>		<p>24 <input type="checkbox"/> <small>.....</small> Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale</p>
<p>6 <input type="checkbox"/> <small>.....</small> Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale</p>	<p>6 <input type="checkbox"/> <small>.....</small> Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale</p>	<p>15 <input type="checkbox"/> <small>.....</small> Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale</p>	<p>16 <input type="checkbox"/> <small>.....</small> Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale</p>
<p>7 <input type="checkbox"/> <small>.....</small> Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale</p>	<p>7 <input type="checkbox"/> <small>.....</small> Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale</p>	<p>17 <input type="checkbox"/> <small>.....</small> Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale</p>	<p>18 <input type="checkbox"/> <small>.....</small> Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale</p>
<p>8 <input type="checkbox"/> <small>.....</small> Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale</p>	<p>8 <input type="checkbox"/> <small>.....</small> Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale</p>		
<p>9 <input type="checkbox"/> <small>.....</small> Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale</p>	<p>9 <input type="checkbox"/> <small>.....</small> Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale</p>		

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i contrassegni accanto al rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di Sindaco, posto geometricamente in posizione centrale rispetto ai contrassegni medesimi. Sulla destra è stampata accanto a ciascun contrassegno una riga per l'espressione di una preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale della lista votata. I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere complessivamente, in numero superiore a 9. Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutti i candidati e dei rispettivi contrassegni ammessi.

Qualora in uno spazio debba riprodursi il nominativo di un unico candidato alla carica di Sindaco collegato a più di 9 liste, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio.

In ogni caso, i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo del candidato alla carica di Sindaco devono essere contenuti nel medesimo spazio.

I nominativi dei candidati alla carica di Sindaco ed i contrassegni delle liste ad essi collegate devono essere disposti secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio.

I contrassegni delle liste collegate devono essere disposti secondo il relativo ordine di ammissione.

La scheda deve essere piegata a cura dell'elettore verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta o su quelle successive seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

I contrassegni delle liste verranno riprodotti a colori.

L'Assessore

TABELLA H

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO PER LA ELEZIONE DEL SINDACO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 10.000 ABITANTI
Parte interna della scheda

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> NOME E COGNOME del candidato alla carica di sindaco </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">①</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> NOME E COGNOME del candidato alla carica di sindaco </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> ② ③ ④ </div>		

N.B. – La scheda è suddivisa in quattro parti uguali. Soltanto la prima, iniziando da sinistra, viene utilizzata per la stampa dei contrassegni e dei nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio.

Qualora il numero dei contrassegni sia complessivamente superiore a 24, viene utilizzata anche la seconda parte della scheda fermo restando che, in ogni caso, i contrassegni da riprodurre sotto il nominativo di ogni candidato ammesso al ballottaggio devono essere contenuti nel medesimo spazio ⁽¹⁾.

-I nominativi dei candidati sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

-I contrassegni da collocare all'interno di ciascuno spazio sotto il nome e cognome del candidato sono disposti in senso orizzontale iniziando da sinistra a destra, secondo l'ordine del sorteggio effettuato in occasione del primo turno, e collocati nella stessa riga se sono da 1 a 3, su una seconda se sono da 4 a 6, su una terza riga se sono da 7 a 9, e così via.

— La scheda deve essere piegata a cura dell'elettore verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta o su quelle successive seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito. -I contrassegni delle liste verranno riprodotti a colori.

L'Assessore

(1) Periodo aggiunto ai sensi dell'art. 1 del Decreto dell'Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali n. 3594 del 9 novembre 2005 (G.U.R.S. n. 49 del 18/11/2005)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO


TABELLA L

Modello della parte esterna della scheda di votazione per il turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco. La scheda è sovrapposta su un fondo a griglia diagonle. Il titolo è "ELEZIONE DEL SINDACO DEL COMUNE". Sotto, ci sono spazi per la denominazione del comune e la data della votazione. Segue una sezione "SCHEDA PER LA VOTAZIONE" e una "FIRMA DELLO SCRUTATORE" con un'area per la firma e un logo "Bollo della Sezione".

L'Assessore

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Modello della parte esterna della scheda di votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. La scheda è sovrapposta su un fondo a griglia diagonle. Il titolo è "ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE". Sotto, ci sono spazi per la denominazione del comune e la data della votazione. Segue una sezione "SCHEDA PER LA VOTAZIONE" e una "FIRMA DELLO SCRUTATORE" con un'area per la firma e un logo "Bollo della Sezione".



N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre iniziando da sinistra vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12. Qualora il numero dei contrassegni sia superiore a 12, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5. Nel caso in cui i contrassegni accettati siano più di 15 viene utilizzata anche la quarta parte della scheda, a partire dall'alto.

-1 contrassegni sono posti secondo l'ordine del sorteggio procedendo dall'alto in basso e quindi da sinistra a destra.

- La scheda deve essere piegata a cura dell'elettore verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta o su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

-1 contrassegni delle liste verranno riprodotti a colori.

L'Assessore

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI
Parte esterna della scheda di votazione

ESEMPLIO

REGIONE DEL
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

DATA della elezione

COMUNE DI _____

CIRCOSCRIZIONE DI _____

SCHEDA DELLA VOTAZIONE

PRIMA DELLA SCRITTURA

Non
firmare
qui

L'Appendice

Decreto Presidenziale 16 gennaio 2008, n. 9. ⁽²⁵⁸⁾

Rideterminazione per l'anno 2008 dei compensi spettanti ai componenti degli uffici e delle commissioni elettorali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche;

VISTO il T.U. approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 3 in data 20 agosto 1960 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 1989, n. 18, ed in particolare l'articolo 5, il quale dispone la rideterminazione annuale degli onorari, delle indennità e dei gettoni dei componenti degli uffici e delle commissioni elettorali, di cui ai precedenti articoli della stessa legge regionale, mediante decreto del Presidente della Regione, in relazione all'incremento dell'indennità di contingenza accertata al 1° novembre dell'anno decorso rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;

VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;

VISTO il D.R n. 6 Serv. IV/S.G. del 723 gennaio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 8 del 16 febbraio 2007, che ha rideterminato per l'anno 2007 i compensi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della citata legge regionale n. 18/1989 e successive modifiche ed integrazioni;

(258) Il presente decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 dell'1 febbraio 2008.

VISTA la nota del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Servizio statistica, prot. n. 1551/serv. 7° - Statistica dell' 11 gennaio 2008 che comunica la variazione percentuale di riferimento, per il periodo novembre 2004-novembre 2005, nella misura del 2,3%;

RITENUTO di dovere provvedere alle predette rideterminazioni ai sensi e per gli effetti della citata legge regionale n. 18/89,

DECRETA

ART. 1

Per l'anno 2008, i compensi di cui agli articoli 1,2,3 e 4 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, sono rideterminati ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, nelle seguenti misure lorde:

<u>COMPENSI EX ART. 1 L.R. 18/89</u>	
Compensi ex art. 1,1° co., lett. a) al presidente	€ 155,92
Compensi ex art. 1,1° co., lett. b) a ciascuno degli scrutatori ed al segretario	€ 126,68
Compensi ex art. 1,2° co., per il presidente	€ 42,60
Compensi ex art. 1,2° co., per ciascun scrutatore ed il segretario	€ 26,39
Compensi ex art. 1, 3° co., a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio ex art. 47 D.P. Reg. 3/60	€ 68,38
Compensi ex art. 1, 3° co., a ciascun componente ed al segretario (escluso il presidente) dell'ufficio centrale ex art. 51 D.P. Reg. 3/60	€ 68,38
Compensi ex art. 1, 4° co., al presidente dell'ufficio centrale ex art. 51 D.P. Reg. 3/60	€ 84,57
Compensi ex art. 1, 5° co., al presidente, a ciascun componente ed al segretario	€ 68,38
Compensi ex art. 1, 6° co., al presidente	€ 84,57
Compensi ex art. 1,6° co., a ciascun componente ed al segretario	€ 68,38
Compensi ex art. 1,7° co	€ 50,99

Compensi ex art. 1, 8° co., al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio centrale circoscrizionale ex art. 16, l.r. 29/51	€ 68,38
Compensi ex art. 1, 8° co., per il presidente dell'ufficio ex artt. 54 e segg, l.r. 29/51	€ 84,57
Compensi ex art. 1, 8° co., per ciascun componente ed al segretario ex artt. 54 e segg., l.r. 29/51	€ 68,38
Compensi ex art. 1,9° co	€ 50,99

<u>COMPENSI EX ART. 2 L.R. 18/89</u>	
Compensi ex art. 2 per il presidente	€ 75,72
Compensi aggiuntivi ex art. 2 per il presidente (contemporaneità di elezioni)	€ 26,39
Compensi ex art. 2 per i componenti	€ 63,72
Compensi ex art. 2 per i componenti (contemporaneità di elezioni)	€ 18,61

<u>COMPENSI EX ART. 3 L.R. 18/89</u>	
Compensi ex art. 3 per il presidente	€ 106,16
Compensi ex art. 3 ai componenti	€ 84,57

<u>COMPENSI EX ART. 4 L.R. 18/89</u>	
Compensi ex art. 4 per il presidente	€ 103,77
Compensi ex art. 4, ciascun scrutatore ed al segretario	€ 82,67

ART. 2

L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali provvedere all'esecuzione del precedente decreto, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 16 gennaio 2008

CUFFARO

PARTE IV
LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONNESSE

Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
Approvazione del testo definitivo del codice penale.

(Omissis)

Art. 416 bis ⁽²⁵⁹⁾

Associazione di tipo mafioso

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso, formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. ⁽²⁶⁰⁾

(Omissis)

Art. 416 ter ⁽²⁶¹⁾

Scambio elettorale politico-mafioso

1. La pena stabilita dal primo comma dell'art. 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

(259) Introdotto con l'art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

(260) Così modificato con l'art. 11 bis della legge 7 agosto 1992, n. 356.

(261) Introdotto con l'art. 11 ter della legge 7 agosto 1992, n. 356.

Legge 4 aprile 1956, n. 212. ⁽²⁶²⁾

Norme per la disciplina della propaganda elettorale.

Art. 1

L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.

L'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale ai sensi del comma precedente, è consentita soltanto in appositi spazi, di numero eguali a quelli riservati ai partiti o gruppi politici o candidati che partecipino alla competizione elettorale, aventi le seguenti misure:

- metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei Comuni sino a 10.000 abitanti;
- metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei Comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia.

Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. ⁽²⁶³⁾

Sono proibite le iscrizioni murali e quelle sui fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

(262) Modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130. Vedansi successive disposizioni riportate riguardanti la materia, nonché il provvedimento del Garante per la radiodiffusione e l'editoria pubblicato nella G.U.R.I. n. 80 del 6 aprile 1998.

(263) Comma inserito con l'art. 1 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Art. 2

In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite. ⁽²⁶⁴⁾

Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella:

- da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
- da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;
- da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 20;
- da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore: almeno 20 e non più di 50;
- da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100;
- da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non più di 500;
- oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non più di 1.000.

Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma precedente. Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenenti a ciascun collegio.

In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei commi precedenti.

(264) Comma così modificato con l'art. 2 della legge 24 aprile 1975, n. 130

Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

Art. 3 ⁽²⁶⁵⁾

La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.

In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base ed ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.

L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo, l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati.

Art. 4 ⁽²⁶⁶⁾

La giunta municipale, entro i tre giorni previsti dall'articolo 2, provvede altresì a ripartire gli spazi, di cui al secondo comma dell'articolo 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni. Gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

(265) Articolo così sostituito con l'art. 3, sub art. 3, della legge 24 aprile 1975. n. 130.

(266) Articolo così sostituito con l'art. 3, sub art. 4, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Art. 5 ⁽²⁶⁷⁾

Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 4 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse.

Art. 6 ⁽²⁶⁸⁾

Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto dei volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 a € 1032,91. ⁽²⁶⁹⁾

Art. 7 ⁽²⁷⁰⁾

Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'art. 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati.

Art. 8 ⁽²⁷¹⁾

Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti, di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti, è punito con la sanzione

(267) Articolo così sostituito con l'art. 3, sub art. 5, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

(268) Articolo così sostituito con l'art. 4, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

(269) Così stabilito con l'art. 15 comma 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

(270) Articolo così sostituito con l'art. 5 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

(271) Articolo così sostituito con l'art. 6 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

amministrativa pecuniaria da € 103,29 a € 1032,91.⁽²⁷²⁾ Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1 fuori degli appositi spazi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da. € 103,29 a € 1032,91.⁽²⁷²⁾

Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'articolo 1.

Art. 9⁽²⁷³⁾

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'articolo 1 della presente legge.

Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 a € 1032,91.⁽²⁷⁴⁾

(Omissis)

(272) Così stabilito con l'art. 15, comma 17, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

(273) Articolo così sostituito con l'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

(274) Così stabilito con l'art. 15, comma 17, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

**Testo Unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati
30 marzo 1957, n. 361.**

(Omissis)

Art. 49 ⁽²⁷⁵⁾

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 38)

I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

Art. 50

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 23)

I *naviganti* fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del *certificato elettorale* ⁽²⁷⁶⁾ corredato dai seguenti documenti:

a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza del *l'aeroporto viene considerato autorità certificante*;

(275) Si riporta, qui di seguito, l'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 ["Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"]:

"Art. 16 (Forze di polizia).

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

- a) l'Arma dei Carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
- b) Il Corpo della Guardia di Finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli Agenti di Custodia e il Corpo Forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.

(276) Con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 299/2000, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale.

b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il *certificato elettorale* ⁽²⁷⁶⁾ della volontà espressa dell'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del *certificato elettorale*, ⁽²⁷⁶⁾ e sono iscritti in una lista aggiunta.

È *vietato ad essi* di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

La *loro iscrizione* nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

(Omissis)

Art. 95 ⁽²⁷⁷⁾

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 44)

Chiunque, in nome proprio o anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizione di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da L. 2.500.000 a L. 10.000.000.

(Omissis)

(277) Le disposizioni contenute nell'articolo sono state estese alle elezioni comunali e provinciali dall'art. 3 della legge 10 agosto 1964, n. 663. Le pene pecuniarie previste nell'articolo sono state quintuplicate, giusto quanto disposto dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Cfr. anche art. 11, comma 3, della legge 10 novembre 1993, n. 515, riportato successivamente.

Art. 116⁽²⁷⁸⁾

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 46)

In occasione delle elezioni politiche, è autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle Ferrovie dello Stato⁽⁴⁾ a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono stabilite dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato⁽²⁷⁹⁾ le norme per l'applicazione delle riduzioni.

Art. 117⁽²⁷⁸⁾

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 47)

Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa.

(Omissis)

Art.119⁽²⁸⁰⁾

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 49)

In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum hanno diritto ad assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1° sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.⁽⁶⁾

(278) Vedasi anche la legge 26 maggio 1969, n. 241.

(279) Ora Ente "Ferrovie dello Stato". Cfr. legge 17/5/1985, n. 210 ("Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato") e deliberazione del Comitato Interministeriale per la programmazione economica 12 agosto 1992 («trasformazione in S.p.A. dell'Ente "Ferrovie dello Stato»").

(280) Articolo così sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

(281) Con la legge 20 gennaio 1992, n. 69, il 2° comma dell'articolo è stato interpretato nel senso che "i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla originaria retribuzione mensile, ovvero di riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali", Vedasi anche la legge 30 aprile 1981, n. 178.

(Omissis)

**L.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana.**

(omissis)

Art. 43 ⁽²⁸²⁾

Composizione dei consigli comunali

Il consiglio comunale è composto di:

- a) cinquanta membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- b) quarantacinque membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
- c) quaranta membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- d) trenta membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) venti membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- f) quindici membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- g) dodici membri negli altri comuni.

(omissis)

Art. 53

Decadenza del consiglio (comunale)

La fusione di due o più comuni determina la decadenza di diritto dei rispettivi consigli.

La separazione o l'aggregazione di due o più borgate o frazioni, che dia luogo a variazioni del numero dei consiglieri assegnati al comune ovvero a modifica del sistema di elezione, determina la decadenza del consiglio.

(282) Così sostituito con l'art. 52, comma 1, della l.r. n. 26/93, del quale si riporta il secondo comma: "Le disposizioni del precedente comma trovano applicazione in relazione al primo rinnovo del consiglio successivo all'entrata in vigore della presente legge".

Il consiglio decade altresì quando per dimissioni o altra causa abbia perduto la metà dei consiglieri assegnati al comune, e questi, nei casi previsti dalla legge, non siano stati sostituiti. ⁽²⁸³⁾

La decadenza, nei casi previsti dal secondo e terzo comma, è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali.

Nel caso previsto dal terzo comma, il decreto viene emesso entro sessanta giorni dal verificarsi delle condizioni che determinano la dichiarazione di decadenza. ⁽²⁸⁴⁾

Il decreto che dichiara la decadenza, preceduto dalla relazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e comunicato all'Assemblea regionale.

Art. 54

Scioglimento del consiglio (comunale) ⁽²⁸⁵⁾

Il consiglio è sciolto:

- a) quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi o ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino la irregolarità del funzionamento;
- b) quando non corrisponda all'invito dell'autorità di revocare la giunta o il sindaco che abbiano compiuto analoghe violazioni.

Il decreto del Presidente della Regione che pronuncia lo scioglimento è emesso su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere del Consiglio di giustizia amministrativa. Ove il parere non sia reso entro sessanta giorni dalla richiesta, se ne prescinde.

Si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente. ⁽²⁸⁶⁾

(283) Il comma è stato così modificato con la l.r. 23 marzo 1967, n. 25.

(284) Commi quarto e quinto così sostituiti con l'art. 1 della Lr. 21 agosto 1984, n. 57.

(285) Vedasi anche l'art. 15 bis della legge 19-3-1990, n. 55 introdotto con l'art. 1 della legge 22 luglio 1991, n. 221 e successive modifiche. Vedasi altresì l'art. 39, lett. b), n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito con l'art. 1, lett. g) della Lr. 11 dicembre 1991, n. 48, la cui applicazione rimane transitoria e cioè sino alla prima elezione diretta degli organi monocratici dei comuni e delle Province, come quella della lettera b) del comma 1 dell'articolo.

(286) L'ultimo comma è stato sostituito (con la previsione di due commi) dall'art.3 della Lr. 21 agosto 1984, n. 57.

Art. 55 ⁽²⁸⁷⁾

Commissario straordinario(comune)

Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, fra i componenti dell'Ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell'ufficio o tra i dirigenti, aventi professionalità amministrative, dell'amministrazione della Regione o dello Stato, in servizio o in quiescenza *o fra i segretari comunali e provinciali aventi qualifica dirigenziale in servizio o in quiescenza.* ⁽²⁸⁸⁾

Nelle ipotesi di cessazione anticipata e di elezione congiunta del sindaco e del consiglio, si procede con le modalità del primo comma.

Il commissario straordinario esercita le attribuzioni del consiglio nelle ipotesi di cui al primo comma e anche del sindaco e della Giunta nelle ipotesi, di cui al secondo comma.

Ai commissari straordinari, compresi i dirigenti nominati dall'Amministrazione regionale e considerati in attività di servizio, è attribuito un compenso mensile stabilito con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e previa delibera della Giunta regionale.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma, con i criteri di nomina e di compenso stabiliti nel presente articolo, può, con specifica motivazione essere nominato un vice commissario straordinario anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario straordinario".

(omissis)

(287) Articolo così sostituito dall'art. 14, comma 1, della l.r. 23 dicembre 2000, n. 30.

(288) Parte aggiunta dall'art. 28, comma 1, della l.r. 3 dicembre 2003, n. 20.

Art. 67 ⁽²⁸⁹⁾

Ineleggibilità

Non può essere eletto sindaco:

- 1) chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale previsti dalla legge;
- 2) chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo averne reso il conto;
- 3) il ministro di un culto;
- 4) chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini sino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del comune il posto di segretario comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali di esattore, collettore o tesoriere comunale, o in qualunque modo di fideiussore.

(Omissis)

Art. 109 ⁽²⁹⁰⁾

Controllo sostitutivo per l'approvazione del bilancio

In caso di mancata approvazione del bilancio nei termini di legge, l'Assessore regionale per gli enti locali nomina, anche senza previa diffida, un commissario per la predisposizione d'ufficio dello schema di bilancio e la convocazione del consiglio per la necessaria approvazione che deve avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dalla convocazione stessa.

Il commissario provvede altresì all'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio qualora questo non vi abbia provveduto entro il termine di cui al precedente comma.

(Omissis)

(289) La disposizione dell'O.EE.LL. è oggetto di implicito richiamo nell'articolo 3 comma 2 della l.r. n. 7/92. Tecnicamente l'art. 67, come il successivo analogo art. 156 dell'O.EE.LL. non è in sintonia con i criteri della l.r. n. 31/1986, legge base nel settore. Il legislatore regionale attenziona con l'art. 2, comma 3 della l.r. 26/93, l'art. 156 dell'O.EE.LL., senza specificare per le sole disposizioni ritenute applicabili del n. 4 dell'articolo, che trattasi di ipotesi di incompatibilità.

(290) Introdotto nell'O.EE.LL. con l'art. 54 della l.r. 6 marzo 1986, n. 9. Cfr. anche articolo 58 della l. r. 26/93, successivamente riportato.

Il consiglio inadempiente viene sciolto, senza contestazione di addebiti, secondo le procedure previste dall'art. 54 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali e rimane sospeso nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento.

La sospensione del consiglio di cui al precedente comma è decretata dall'assessore regionale per gli enti locali, il quale, con lo stesso decreto nomina un commissario per la provvisoria gestione del Comune.

Art. 145 ⁽²⁹¹⁾

Commissario straordinario (libero consorzio)

Con il decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne pronuncia lo scioglimento è nominato, un commissario straordinario scelto, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, fra i componenti dell'Ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell'ufficio o tra i dirigenti, aventi professionalità amministrative, dell'amministrazione della Regione o dello Stato, in servizio o in quiescenza *o fra i segretari comunali e provinciali aventi qualifica dirigenziale in servizio o in quiescenza* ⁽²⁹²⁾.

Nelle ipotesi di cessazione anticipata e di elezione congiunta del presidente e del consiglio, si procede con le modalità del primo comma.

Il commissario straordinario esercita le attribuzioni del consiglio nelle ipotesi di cui al primo comma e anche del presidente e della Giunta nelle ipotesi di cui al secondo comma.

Ai commissari straordinari, compresi i dirigenti nominati dall'Amministratore regionale e considerati in attività di servizio, è attribuito un compenso mensile stabilito con decreto del Presidente

(291) Articolo così sostituito dall'art. 14, comma 2, della l.r. 23 dicembre 2000, n. 30.

(292) Parte aggiunta dall'art. 28, comma 2, della l.r. 3 dicembre 2003, n. 20.

della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e previa delibera della Giunta regionale.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma, con i criteri di nomina e di compenso stabiliti nel presente articolo, può, con specifica motivazione essere nominato un vice commissario straordinario anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario straordinario.

Art. 156

Ineleggibilità

Non può essere eletto presidente della giunta:

- 1) chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere previsti dalla legge;
- 2) chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo avere reso il conto;
- 3) il ministro di un culto;
- 4) chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del libero consorzio il posto di segretario, di appaltatore di lavori o di servizi consortili, di esattore, collettore e tesoriere, o in qualunque modo di fidejussore.

Art. 165

Determinazione della rappresentanza

La rappresentanza elettiva spettante ai comuni e ai liberi consorzi è determinata in base alla popolazione residente, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale.

(Omissis)

Art. 169⁽²⁹³⁾

Consultazioni amministrative per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni e delle province regionali

1. Le elezioni congiunte degli organi dei comuni e delle Province regionali si svolgono in un unico turno annuale, da tenersi nel periodo compreso fra il 15 aprile e il 30 giugno, se il mandato, decorrente dalla data della prima domenica di elezione, scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

(293) Articolo così sostituito dell'art. 3, l.r. 16 dicembre 2000, n. 25.

2. Nell'ipotesi di ricorso ad elezioni congiunte per anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi l'elezione si svolge nel turno elettorale dell'anno di ricorrenza ove la definizione dei provvedimenti certativi intervenga entro i termini per l'emanazione del decreto di indizione delle elezioni.

Art. 170

Esercizio provvisorio di funzioni

Salvo quanto è disposto dall'ultimo comma dell'articolo precedente, coloro che, a norma della presente legge, sono investiti di una carica per un tempo determinato, vi rimangono fino all'insediamento dei successori, anche se sia scaduto il termine prefisso.

(Omissis)

Legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo.

Art. 1

L'articolo 82 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dai seguenti:

Articolo 82. - «Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale, ovvero, in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio, ai sensi dell'articolo 75, possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, davanti al Tribunale civile della circoscrizione territoriale in cui è compreso il Comune medesimo. L'impugnativa è proposta con ricorso, che dev'essere depositato nella Cancelleria entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando sia necessaria.

La deliberazione adottata in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio deve essere immediatamente comunicata al sindaco e pubblicata nell'albo pretorio del Comune entro ventiquattro ore dal ricevimento, a cura del segretario comunale che ne è il responsabile. Il termine di trenta giorni, stabilito ai fini dell'impugnativa di cui al precedente comma, decorre dall'ultimo giorno dell'anzidetta pubblicazione.

L'impugnativa delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale può essere promossa anche dal prefetto. Il presidente del tribunale, con decreto, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, dev'essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata l'elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, dev'essere poi depositata nella Cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria ed insieme con tutti gli atti e

documenti del processo.

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in Cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione.

Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

All'udienza stabilita, il Tribunale, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni e le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, subito dopo la discussione decide la causa in Camera di consiglio, con sentenza, il cui dispositivo è letto immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.

Qualora il Collegio, ritiene necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; e fissa la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

La sentenza è depositata in Cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e immediatamente dev'essere trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, perché entro 24 ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne è diretto responsabile».

Articolo 82/2. - "Le sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale possono essere impugnate con appello alla Corte d'appello territorialmente competente, da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, e dal prefetto quando ha promosso l'azione di ineleggibilità. L'impugnazione si propone con ricorso, che dev'essere depositato nella Cancelleria della Corte, entro il termine di giorni venti dalla notifica della sentenza, da parte di coloro per i quali è necessaria la notificazione; entro lo stesso termine decorrente

dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza medesima nell'albo pretorio del Comune per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato. Il presidente fissa con decreto l'udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del consigliere relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura dell'appellante, alle parti interessate entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale. Nel giudizio di appello, per quanto qui non previsto, si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti per il giudizio di primo grado".

Articolo 82/3. - "Le sentenze pronunciate in secondo grado dalla Corte di appello, possono essere impugnate con ricorso per Cassazione, dalla parte soccombente, e dal procuratore generale presso la Corte di appello, entro venti giorni dalla loro notificazione.

Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa, in via d'urgenza l'udienza di discussione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, nel giudizio di Cassazione si applicano le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

La sentenza è immediatamente pubblicata".

Art. 2

L'articolo 83 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dai seguenti.

(Omissis) ⁽²⁹⁴⁾

Art. 83/11. - «Contro le operazioni per l'elezione dei consigli comunali, successive, all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del Comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti alla sezione

(294) La Corte Costituzionale, con sentenza 9-27 maggio 1968, n. 49, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale. Peraltro, per i giudizi in materia di operazioni elettorali, rimangono ferme le norme procedurali contenute negli artt. 83/11 e 83/12 (vedasi art. 19 della legge n. 1034/1971).

per il contenzioso elettorale, ⁽²⁹⁵⁾ con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti. Il presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via d'urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, dev'essere notificato giudiziariamente a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale.

Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovrà depositare nella segreteria della sezione la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio

La parte controinteressata deve depositare nella segreteria le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica. Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

All'udienza stabilita, la sezione, udita la relazione del componente all'uopo delegato, sentite le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, pronuncia la decisione la cui parte dispositiva è letta immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.

Qualora si appalesano necessari adempimenti istruttori la sezione provvede con ordinanza, e fissa in pari tempo la nuova udienza di discussione.

La decisione è depositata in segreteria entro dieci giorni dalla pronuncia e dev'essere immediatamente trasmessa in copia, a cura del segretario della sezione, al sindaco, perciò provveda, entro 24 ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni della parte dispositiva nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne è diretto responsabile”.

(295) Secondo la legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (cfr. in particolare artt. 6 e 19), le parole "sezione per il contenzioso elettorale" si intendono sostituite con le parole "tribunale amministrativo regionale". Uguale annotazione va fatta per le indicazioni in corsivo relativi ad organi od uffici riportati nei successivi articoli.

(Omissis)

Articolo 83/12. - "Contro le decisioni emesse in primo grado dalla sezione per il contenzioso elettorale, è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato entro il termine di giorni 20 decorrenti dalla notifica della decisione, per coloro nei confronti dei quali è necessaria la notificazione, ed entro lo stesso termine di giorni 20 dall'ultimo giorno di pubblicazione della parte dispositiva della decisione medesima nell'albo pretorio del Comune per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato.

Su ricorso il presidente fissa in via d'urgenza l'udienza di discussione.

Al giudizio si applicano le norme ordinarie di procedura relative al procedimento dinanzi al Consiglio di Stato; tutti i termini sono però ridotti alla metà".

Art. 3

Nei giudizi elettorali, sia davanti agli organi di giurisdizione ordinaria, sia davanti agli organi di giurisdizione amministrativa, non è necessario il ministero di procuratore o di avvocato.

Tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi o giudiziari in materia elettorale sono redatti in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito per il ricorso in Cassazione, e dalle spese di cancelleria.

Art. 4

L'articolo 84 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

«Il Tribunale, la Corte di appello, la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione, quando accolgono i ricorsi, correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo.

Le sentenze e le decisioni devono essere immediatamente comunicate al sindaco, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati.

Eguale comunicazione deve essere data al prefetto.
L'esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di appello».

Art. 5

Dopo l'articolo 9 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunto il seguente:

Articolo 9-bis ⁽²⁹⁶⁾ "La decadenza dalla qualità di consigliere per impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplati dalla legge, è pronunciata dal Consiglio comunale in sede amministrativa, di ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore del Comune, o di chiunque altro vi abbia interesse.

Contro la deliberazione adottata dal Consiglio comunale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.

La decadenza dalla qualità di consigliere può essere altresì promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale civile, con ricorso da notificare al consigliere ovvero ai consiglieri interessati, nonché al sindaco quale presidente del consiglio comunale.⁽²⁹⁷⁾

L'azione può essere promossa anche dal prefetto.

Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82.

Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3.

La pronuncia della decadenza dalla carica di consigliere comunale produce di pieno diritto l'immediata decadenza dall'ufficio di sindaco.

Le norme del presente articolo si applicano anche ai procedimenti relativi all'ineleggibilità e alla decadenza dalla qualità di sindaco, per le cause di ineleggibilità alla carica stessa previste dall'articolo 6".

(296) Vedasi anche gli artt. 13 e 14 della l.r. 24 giugno 1986, n. 31.

(297) L'impugnativa peculiare, sempre che l'ipotesi prospettata non sia stata oggetto di verifica amministrativa, senza limiti di tempo è proponibile (cfr. sentenze Corte di Cassazione 8 luglio 1987; 6 dicembre 1985, n. 6131 e 26 giugno 1987, n. 5669).

Art. 6

(Omissis) ⁽²⁹⁸⁾

Art. 7 ⁽²⁹⁹⁾

L'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, è abrogato.

Le norme contenute nei precedenti articoli e nell'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano altresì per i Consigli provinciali, sia per quanto riguarda la materia relativa alle operazioni per l'elezione, sia per quanto riguarda la materia relativa all'ineleggibilità, alla decadenza, all'incompatibilità dei consiglieri provinciali.

Le azioni popolari e le impugnative consentite a qualsiasi elettore del Comune per quanto concerne elezioni comunali, sono consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per quanto concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono devolute al presidente della Giunta provinciale.

Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il Tribunale nella cui circoscrizione territoriale è compreso il capoluogo della Provincia.

Art. 8

(Omissis) ⁽³⁰⁰⁾

(298) Si omette perché abrogato dall'art. 10 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

(299) Vedasi anche l'art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

(300) Trattasi di disposizione transitoria che ha cessato di avere efficacia.

L.r. 4 giugno 1970, n. 9.

Onorari ai presidenti, componenti e segretari degli uffici elettorali in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali e anticipazioni da concedere per le spese elettorali alle amministrazioni comunali e provinciali.

(Omissis) ⁽³⁰¹⁾

Art. 5

Le spese relative ai compensi ed al trattamento di missione, di cui alla presente legge, sono a carico della Regione, della Provincia, o del Comune, a seconda che vengano sostenute, rispettivamente, per lo svolgimento di elezioni regionali, provinciali o comunali.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, le spese per gli uffici chiamati ad assolvere adempimenti comuni vanno ripartite in parti uguali fra gli Enti interessati alle elezioni stesse.

(Omissis)

Art. 8

Per quanto non previsto dalla legge 9 maggio 1969, n. 14, si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme previste per l'elezione dei Consigli comunali nella regione siciliana.

(Omissis)

(301) Gli artt. 1, 2, 3 e 4 che stabilivano i compensi ed il trattamento di missione spettanti ai presidenti, componenti e segretari degli uffici elettorali sono stati abrogati con l'art. 8 della Lr 12 agosto 1989, n. 18. La materia è ora disciplinata dalla stessa legge n. 18/89.

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Art. 1

(Omissis)

Art. 2

Il Tribunale amministrativo regionale decide:

- a) sui ricorsi già attribuiti dagli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;
- b) sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi:
 - 1) dagli organi periferici dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale, aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale;
 - 2) dagli enti pubblici non territoriali aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale e che esclusivamente nei limiti della medesima esercitano la loro attività;
 - 3) dagli enti pubblici territoriali compresi nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.

(Omissis)

Art. 6

Il tribunale amministrativo regionale è competente a decidere sui ricorsi concernenti controversie in materia di operazioni per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali.

Con la decisione dei ricorsi il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

Rimangono salve, per le azioni popolari e le impugnative consentite agli elettori, le norme dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, ed all'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

(Omissis)

Art. 19

Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, fino a quando non verrà emanata apposita legge sulla procedura, si osservano le norme di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti con la presente legge.

Per i giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale.

Si applicano le disposizioni generali in materia di gratuito patrocinio. Ai fini fiscali si applicano nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali le disposizioni già in vigore per i giudizi dinanzi alla giunta provinciale amministrativa.

Per i giudizi in materia di operazioni elettorali, previsti dall'articolo 6, rimangono ferme le norme procedurali contenute nella legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

Per essi non è necessario il ministero di procuratore o di avvocato. Gli atti relativi sono redatti in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dalle spese di cancelleria.

(Omissis)

Art. 21

Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di giorni sessanta da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione nell'albo, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale.

Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella cancelleria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica.

Nel termine stesso dev'essere depositata anche copia del provvedimento impugnato o quanto meno devesi fornire prova del

rifiuto dell'amministrazione di rilasciare copia del provvedimento medesimo. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato non implica decadenza.

L'amministrazione all'atto di costituirsi in giudizio, deve produrre il provvedimento impugnato nonché, anche in copie autentiche, gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato.

Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il Presidente ordina l'esibizione degli atti e dei documenti nel tempo e nei modi opportuni.

Analogo provvedimento il Presidente ha il potere di adottare nei confronti di soggetti diversi dall'amministrazione intimata per atti e documenti di cui ritenga necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso, qualora l'esibizione importi una spesa, essa dev'essere anticipata dalla parte che ha proposto istanza per l'acquisizione dei documenti.

Se il ricorrente, allegando danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, ne chiede la sospensione, sull'istanza il Tribunale amministrativo regionale pronuncia con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio. I difensori delle parti debbono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta. ⁽³⁰²⁾

Art. 22

Nel termine di venti giorni successivi a quelli stabiliti per il deposito del ricorso, l'organo che ha emesso l'atto impugnato e le altre parti interessate possono presentare memorie, fare istanze e produrre documenti.

Può essere anche proposto ricorso incidentale secondo le norme degli articoli 37 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e 44 del regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

Chi ha interesse nella contestazione può intervenire con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 37 e seguenti del regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in

(302) La Corte Costituzionale, con sentenza 25 giugno 1985 ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'ultimo comma.

quanto non contrastanti con la presente legge. La domanda di intervento è notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'organo che ha emanato l'atto impugnato e dev'essere depositata in segreteria entro venti giorni dalla data della notificazione.

Entro i successivi venti giorni le parti interessate e l'amministrazione possono presentare memorie, istanze e documenti.

Art. 23

La discussione del ricorso dev'essere richiesta dal ricorrente ovvero dall'amministrazione o da altra parte costituita con apposita istanza da presentarsi entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso.

Il presidente, sempre che sia decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 22, fissa con decreto l'udienza per la discussione del ricorso.

Il decreto di fissazione è notificato, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti che si siano costituite in giudizio.

Le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori al giorno fissato per l'udienza e presentare memorie fino a dieci giorni. Il presidente dispone, ove occorra, gli incumbenti istruttori.

L'istanza di fissazione d'udienza dev'essere rinnovata dalle parti o dall'amministrazione dopo l'esecuzione dell'istruttoria.

Se entro il termine per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il tribunale amministrativo regionale dà atto della cessata materia del contendere e provvede sulle spese.

(Omissis)

Art. 28

Contro le sentenze dei tribunali amministrativi è ammesso ricorso per revocazione, nei casi, nei modi e nei termini previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.

Contro le sentenze medesime è ammesso, altresì, ricorso al

Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, da proporre nel termine di giorni sessanta dalla ricevuta notificazione, osservato il disposto dell'articolo 330 del codice di procedura civile.

Nei casi nei quali i tribunali hanno competenza di merito o esclusiva, anche il Consiglio di Stato, nel decidere in secondo grado, ha competenza di merito o esclusiva.

In ogni caso, il Consiglio di Stato in sede di appello esercita gli stessi poteri giurisdizionali di cognizione e di decisione del giudice di primo grado.

Art. 29

Al giudizio di appello si applicano le norme che regolano il processo innanzi al Consiglio di Stato.

I ricorsi avverso la sentenza in materia di operazioni elettorali sono proposti entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri cittadini elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell'albo pretorio del comune. Per questi ricorsi i termini procedurali previsti dalle norme richiamate nel primo comma sono ridotti alla metà.

Sul ricorso il presidente fissa in via d'urgenza l'udienza di discussione ed al conseguente giudizio si applicano le norme procedurali di cui al primo comma del presente articolo, con tutti i termini ridotti alla metà.

Nel giudizio di appello si osservano le norme dell'articolo 24 sull'interruzione del processo e sulla sua riassunzione.

(Omissis)

Art. 33

Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive.

Il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, su istanza di parte, qualora dall'esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile, può disporre, con ordinanza motivata emessa in camera

di consiglio, che l'esecuzione sia sospesa.

Sull'istanza di sospensione il Consiglio di Stato provvede nella sua prima udienza successiva al deposito del ricorso. I difensori delle parti devono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne tacciano richiesta.

Art. 34

Nel giudizio di appello, se il Consiglio di Stato riconosce il difetto di giurisdizione o di competenza del tribunale amministrativo regionale o la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di prima istanza, o l'esistenza di cause impeditive o estintive del giudizio, annulla la decisione impugnata senza rinvio.

In caso di errore scusabile il Consiglio di Stato può rimettere in termini il ricorrente per proporre l'impugnativa al giudice competente, che dev'essere indicato nella sentenza del Consiglio di Stato, o per rinnovare la notificazione del ricorso.

Art. 35

Se il Consiglio di Stato accoglie il ricorso per difetto di procedura o per vizio di forma della decisione di primo grado, annulla la sentenza impugnata e rinvia la controversia al tribunale amministrativo regionale.

Il rinvio ha luogo anche quando il Consiglio di Stato accoglie il ricorso contro la sentenza con la quale il tribunale amministrativo regionale abbia dichiarato la propria incompetenza. In ogni altro caso, il Consiglio di Stato decide sulla controversia.

La riassunzione del giudizio davanti al tribunale amministrativo regionale dev'essere effettuata entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione del Consiglio di Stato o, in difetto di notificazione, entro un anno dalla pubblicazione della decisione stessa.

Art. 36

Contro le decisioni pronunciate dal Consiglio di Stato in secondo grado sono ammessi il ricorso per revocazione, nei casi e nei termini previsti dall'articolo 396 del codice di procedura civile, e il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione

(Omissis)

Art. 40

(Omissis) ⁽³⁰³⁾

L'appello contro le sentenze di tale tribunale è portato al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. Nulla è innovato nelle disposizioni che attualmente disciplinano detto Consiglio.

(Omissis)

(303) La Corte Costituzionale con sentenza n. 61 del 1975 ha dichiarato l'illegittimità del comma 1.

Legge 24 aprile 1975, n. 130.

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

TITOLO I
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 1

Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è inserito il seguente comma:

"I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi".

Art. 2

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è così modificato:

"In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione e per tutto l'abitato. Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite".

Art. 3

Gli articoli 3,4 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 3. - La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.

In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.

L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati».

«Art. 4. - La giunta municipale, entro i tre giorni previsti dall'articolo 2, provvede altresì a ripartire gli spazi di cui al secondo comma dell'articolo fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate».

"Art. 5. - Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni, non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 4 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse".

Art. 4

L'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

La contravvenzione alle norme del precedente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da € 51,64 ad € 519,11".⁽³⁰⁴⁾

Art. 5

L'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'articolo 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati».

Art. 6

L'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 51,64 ad € 519,11. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.

Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti all'articolo 1 fuori degli appositi spazi è

(304) L'ammontare dell'ammenda è stato così elevato, mediante moltiplicazione dell'importo originario per due, dall'art. 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale».

Inoltre, la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione a norma dell'art. 32, secondo comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

A norma dell'art. 26 ("Ammenda") del Codice penale (approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398) - come modificato dall'art. 101 ("Nuovo testo degli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del codice penale") della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale") - l'entità dell'ammenda non può essere comunque inferiore a lire quattromila.

A norma dell'art. 15 ("Sanzioni"), comma 17, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 («Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica»), «in caso di violazione di una delle disposizioni

punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 51,64 ad € 519,11. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'articolo 1».

Art. 7

Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza ⁽³⁰⁵⁾, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni. Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.

La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente punita con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

(305) Si riporta qui di seguito, il testo vigente dell'art. 18 del testo unico delle legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

«Titolo II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica»;

"Capo I - Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici. "Art. 18 (art. 17 T.U. 1926). -1 promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

Contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a 160.000. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.

Il Questore nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire 80.000 a 160.000. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non è punibile chi, prima della ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali"

Art. 8

L'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'articolo 1 della presente legge. Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da € 51,64 ad € 519,11".

Art. 9

Al numero 10) dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, sono aggiunte le parole: "e successive modificazioni".

L'esenzione prevista dall'articolo 20, n. 10), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, si applica alla propaganda sonora effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, nei limiti in cui è consentita, a partire dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni.

(Omissis)

Legge 23 aprile 1976, n. 136.

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.

(Omissis)

Art. 8

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal *certificato elettorale*,⁽³⁰⁶⁾ deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.⁽³⁰⁷⁾

(306) L'art. 1, primo comma, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 ha istituito la tessera elettorale personale, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.

(307) Comma così sostituito dall'art. 13 del D.P. R. 8 settembre 2000, n. 299.

Art. 9

Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista. Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e di componenti dei seggi normali.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo

1957, n. 361. ⁽³⁰⁸⁾

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

(Omissis)

Art. 18 ⁽³⁰⁹⁾

In occasione di consultazioni popolari il personale dei comuni, delle prefetture, del Ministero dell'interno, nonché del Ministero di grazia e giustizia, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva Amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

(Omissis)

(308) Si riporta qui di seguito l'art. 53 del Testo unico 30 marzo 1957, n. 361:

"Art. 53. Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati e che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che son stati iscritti nell'apposita lista.

(309) La normativa risulta successivamente modificata con l'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 18 convertito con la legge 19 marzo 1993, n. 68, di cui si riportano i primi due commi:

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1 e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso".

L.r. 7 maggio 1977, n. 29. ⁽³¹⁰⁾

Norme modificative ed integrative del procedimento elettorale.

Art. 1

Alle disposizioni regionali vigenti per le elezioni dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle province e dei consigli comunali sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) la presentazione delle liste dev'essere effettuata dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione nelle normali ore d'ufficio e, nell'ultimo giorno, anche se festivo, fino alle ore dodici;

b) la costituzione dell'ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'art. 9 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, viene effettuata dal trentatreesimo al trentunesimo giorno precedente la votazione;

c) nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste con contrassegni usati da partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano avuto eletto un proprio rappresentante all'Assemblea regionale, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato da altri simboli. In tal caso la dichiarazione di presentazione delle liste deve essere sottoscritta dal rappresentante nazionale o regionale del partito o gruppo politico o dal rappresentante provinciale, che tale risulti per attestazione del rappresentante nazionale, o regionale, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio. La firma del sottoscrittore dev'essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura; ⁽³¹¹⁾

d) i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sempre che gli stessi siano elettori, rispettivamente, della provincia o del comune;

(310) Le parole "amministrazioni straordinarie delle province" contenute nella legge vanno sostituite con le parole "province regionali" (cfr. disposizioni l.r. 6 marzo 1986, n. 9 e art. 10 l.r. 1 settembre 1993, n. 26).

(311) Confronta le nuove disposizioni inserite, per quanto riguarda i comuni, nell'art. 7, commi secondo e terzo, l.r. 26 agosto 1992, n. 7. come sostituito con l'articolo 1 della l.r.1997, n. 35, e per quanto riguarda le province regionali nell'art. 3, comma quarto, l.r. 1 settembre 1993, n. 26, comma sostituito con l'art. 5 l.r. 15 settembre 1997, n. 35, e modificate dalla l.r. 05 aprile 2011 n° 6.

e) le modalità indicate dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, si applicano anche per l'ammissione al voto dei degenti in ospedali o case di cura;

f) per le elezioni dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle province, gli elettori di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, possono esercitare il diritto di voto secondo le modalità di cui ai predetti articoli nel comune ove si trovano, sempre che gli stessi siano elettori della provincia.

Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, vengono corrisposti onorari fissi, al lordo delle ritenute di legge, rispettivamente di lire € 36,15 ad € 30,98.⁽³⁾

In caso di contemporaneità di elezioni gli stessi onorari sono aumentati al lordo delle ritenute di legge, per ogni elezione oltre la prima, di € 15,49 per il presidente e di € 10,32 per ciascuno dei due componenti.⁽³¹²⁾

Art. 2

I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella legge regionale 4 giugno 1970, n. 9 e successive modifiche,⁽³¹³⁾ devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.

(312) Commi così sostituiti dall'art. 2 della l.r. 12 agosto 1989, n. 18. Inoltre, è da tenere presente che gli onorari degli uffici elettorali di sezione, per quanto disposto dall'art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, costituiscono rimborso spese fisso forfettario, non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. Per gli attuali importi cfr. D.P. Reg. 17 aprile 2002, n. 97 precedentemente riportato.

(313) Gli onorari giornalieri sono ora disciplinati dall'art. 1 della l.r. 12 agosto 1989, n. 18.

L.r. 4 maggio 1979, n. 74.

Nuove norme per l'effettuazione delle elezioni regionali ed amministrative.

Art. 1

Qualora per lo stesso giorno vengano indette consultazioni elettorali, disciplinate da norme statali e da norme della Regione siciliana, per tutte quelle procedure di natura analoga, ivi comprese quelle relative alla durata della votazione ed alle modalità e tempi dello scrutinio, che siano diversamente disciplinate dalle predette norme, si applicano quelle all'uopo stabilite dallo Stato.

Qualora per lo stesso giorno vengano indette elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana ed elezioni amministrative, per tutte quelle procedure di natura analoga, ivi comprese quelle relative alla durata della votazione ed alle modalità e tempi dello scrutinio, che siano diversamente disciplinate dalle rispettive leggi elettorali, si applicano le norme all'uopo stabilite dalla legge che disciplina le elezioni dell'Assemblea regionale siciliana. All'elettore vengono consegnate schede di colore diverso e lo scrutinio ha luogo dando la precedenza a quello relativo all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.

Qualora per lo stesso giorno vengano indette elezioni provinciali, comunali e di circoscrizione o soltanto due dei tre tipi di elezioni, all'elettore vengono consegnate schede di colore diverso e lo scrutinio ha luogo dando la precedenza a quello relativo all'elezione maggiormente rappresentativa.

Art. 2

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma del precedente art. 1 si applicano le seguenti disposizioni:

- a) completati due scrutini le operazioni di spoglio vengono sospese per essere riprese il giorno successivo alle ore 8,00;
- b) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono ripartite proporzionalmente tra gli enti nel cui interesse sono effettuate le consultazioni.

(Omissis) ⁽³¹⁴⁾

Art. 4

(Omissis)

Sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 12, l'art. 24 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, ed ogni altra disposizione regionale in contrasto con la presente legge.

(Omissis)

(314) L'art. 3 sostituisce l'art. 8 del T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3.

L.r. 30 marzo 1981, n. 42.

Norme integrative e modificative della legislazione regionale per l'elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana e delle caratteristiche delle schede per la votazione.

(Omissis) ⁽³¹⁵⁾

Art. 5

In occasione di consultazioni elettorali, presso l'Assessorato regionale degli enti locali è istituita, con decreto assessoriale, una commissione per l'esame di preventivi, attestazioni di congruità di prezzi ed aggiudicazioni di gare per forniture elettorali.

Della commissione di cui al precedente comma, composta da un presidente e da quattro componenti, uno dei quali con funzioni di segretario, è chiamato a far parte un funzionario dell'ufficio tecnico erariale di Palermo, al quale è corrisposto, per ogni effettiva seduta, un gettone di presenza di € 7,74 al lordo delle ritenute di legge ⁽³¹⁶⁾ Ad eccezione di quest'ultimo, gli altri membri della commissione vanno nominati fra i dipendenti dell'Amministrazione regionale.

(Omissis)

(315) I primi quattro articoli riguardano esclusivamente l'elezione dell'assemblea regionale siciliana.

(316) Per il trattamento economico vedansi l'art. 3 della l.r. 12 agosto 1989, n. 18, e il D. P. Reg. 16 marzo 1992, confermato per gli anni successivi. Cfr., altresì, per quanto concerne i componenti dipendenti regionali l'art. 1, comma 4, della l.r. 11 maggio 1993, n. 15.

Legge 30 aprile 1981, n. 178.

Estensione della norma dell'articolo 119 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali.

Art. 1

Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali. ⁽³¹⁷⁾

Art. 2

Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

(Omissis)

(317) Si riporta la disposizione richiamata nell'articolo:

"Art. 119 –

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2.1 giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, "giorni di attività lavorativa". Si riporta, altresì, l'art. 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 69, che interpreta il comma 2 del riportato art. 119 del D.P.R. n. 361/1957 e successive modifiche:

2. Il comma 2 dell'art. 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Modifiche al sistema penale.

(Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981)

(Omissis)

Art. 32

Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda.

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'articolo 39.

La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.

(Omissis)

Art. 34

Esclusione della depenalizzazione

La disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai reati previsti:

(Omissis)

o) dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale.

(Omissis)

Art. 113

Aumento delle pene pecuniarie

Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per effetto della legge 12 luglio 1961, n. 603, sono moltiplicate per cinque.

Sono altresì moltiplicate per cinque le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603, e fino al 31 dicembre 1970 sono moltiplicate per tre.

Quelle comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate per due.

Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge stabilisce la pena dell'ammenda inferiore nel minimo a € 2,06 e nel massimo a € 5,16, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a € 5,16 e a € 12,91.

(Omissis)

L.r. 15 novembre 1982, n. 128.

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana e dei titolari di cariche elettive e direttive presso alcuni enti.⁽³¹⁸⁾

Art. 1

Entro tre mesi dalla proclamazione i deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "Sul mio onore affermo che la dichiarazione risponde al vero";

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

(318) Cfr. articoli 53 e 54 della l.r. 1-9-1993, n. 26, successivamente riportata.

Art. 2

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nel precedente art. 1 sono tenuti a depositare una attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1 del primo comma del medesimo art. 1 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.

A tale adempimento annuale si applica l'ultimo comma dell'art. 1.

Art. 3

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, i soggetti indicati nel precedente art. 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1 del primo comma del medesimo art. 1, intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una sola copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, applicandosi anche la disposizione del secondo comma dell'art. 1.

Le disposizioni contenute nel precedente comma non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo dell'Assemblea.

Art. 4

Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 1, 2 e 12 della presente legge, il Presidente dell'Assemblea diffida il deputato ad adempiere entro il termine di 15 giorni. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza alla diffida il Presidente dell'Assemblea ne dà notizia alla stessa.

Art. 5

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni dell'Assemblea Regionale Siciliana hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste dall'art. 1, secondo le modalità stabilite nel seguente articolo.

Art. 6

Le dichiarazioni previste nei numeri le 3 del primo comma dell'art. 1, nonché quelle previste dagli articoli 3 e 12 vengono riportate su apposito bollettino pubblicato a cura dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del n. 2 del primo comma dell'art. 1. Il bollettino è a disposizione dei soggetti indicati nel precedente art. 5, i quali ne prendono visione a seguito di formale richiesta.

Art. 7

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai consiglieri delle amministrazioni straordinarie delle province e dei comuni - che, a tal fine, depositano presso le rispettive segreterie le relative dichiarazioni - nonché ai componenti degli organi di controllo che depositano le dichiarazioni presso la Presidenza della Regione ed ai presidenti ed ai componenti dei comitati di gestione delle Unità sanitarie locali, i quali depositano la dichiarazione presso il comune interessato. La pubblicazione prevista nel precedente art. 6 viene effettuata su apposito bollettino.

Art. 8

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, e 12 si applicano, con le modificazioni di cui ai successivi articoli:

1) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti o enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente della Regione o alla Giunta Regionale o agli assessori regionali;

2) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano la Regione o enti pubblici di cui al precedente n. 1, nelle varie forme di intervento o di partecipazione per un importo superiore al 20 per cento;

3) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano la Regione o enti pubblici regionali in misura superiore al

50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di € 258.228,44;

4) ai direttori generali delle aziende autonome della Regione;

5) ai presidenti e ai direttori generali delle aziende speciali municipali, provinciali e consorziali, di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e degli altri organi ed aziende dei comuni e delle province.

Art. 9

Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 1, 2, 3, e 12, devono essere trasmesse per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1,2,3, e 4 dell'art. 8 alla Presidenza della Regione e, per quanto riguarda i soggetti indicati nel n. 5 dello stesso articolo, al sindaco e al presidente dell'amministrazione locale interessata.

Art. 10

La diffida di cui all'art. 4 è effettuata, per quanto riguarda i soggetti indicati negli articoli 7 e 8, secondo i casi, dal Presidente della Regione o dal Sindaco o dal presidente dell'amministrazione locale interessata i quali, constatata l'inadempienza, ne danno notizia, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nell'albo comunale o provinciale e al relativo consiglio.

Delle situazioni patrimoniali relative ai soggetti indicati negli articoli 7 e 8 è data altresì pubblicità ai sensi dell'art. 5.

Art. 11

La Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana provvedere a predisporre gli occorrenti modelli per le dichiarazioni di cui agli articoli 1,2, e 3.

Art. 12

I soggetti indicati negli articoli 1,7 e 8 della presente legge, in carica alla data di entrata in vigore della stessa, devono provvedere agli adempimenti previsti ai numeri 1 e 2 dell'art. 1 entro il 31 dicembre 1982.

Art. 13

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.r. 29 ottobre 1985, n. 41.

Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale.

(omissis)

Art. 38

Missioni con mezzo proprio

Quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, l'uso di un proprio automezzo di trasporto anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale.

I funzionari componenti di uffici ispettivi, per le ispezioni connesse ai propri compiti, ed il personale assegnato all'Assessorato regionale degli enti locali, per gli adempimenti connessi ad esigenze elettorali, possono servirsi di automezzo proprio nell'ambito del territorio della Regione.

(Omissis)

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986.
Disposizioni per Fuso della bandiera della Repubblica da parte
delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. ⁽³¹⁹⁾**

(Omissis)

Art. 2

L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo nei casi previsti dalla legge e, previa espressa disposizione od autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità nazionale o locale. La bandiera viene altresì esposta all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni.

(Omissis)

(319) Cfr. L. 5 febbraio 1998, n. 22.

L.r. 24 giugno 1986, n. 31.

Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere ⁽³²⁰⁾

(Omissis)

Titolo II

Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità

Art. 9 ⁽³²¹⁾

Ineleggibilità

Non sono eleggibili a consigliere provinciale, comunale e di quartiere:

1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori e i capi di gabinetto dei Ministri, i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a direttore o equiparata, i capi di gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

(320) La materia del decentramento comunale è in atto disciplinata dalle disposizioni della legge n 142/90, come introdotta con l'art. 1 della Lr. n. 48/91, nonché dalle modifiche ed integrazioni apportate con l'art. 51 della l.r. n. 26/93, disposizioni queste già riportate nella pubblicazione. Le disposizioni pregresse, rimaste in vigore, sono state adeguate tecnicamente con detto art. 51, comma 2, sostituendo la parola "quartiere" con la parola "circostrizione". Ne consegue che i riferimenti della diversa legislazione attuale e nel caso in esame, della l.r. n. 31/86, delle parole "consigliere di quartiere" e "consiglio di quartiere" vanno intese come "consigliere circostrizionale" e "consiglio circostrizionale".

(321) Si veda anche art. 18, comma 2, della Lr. 21 settembre 1990, n. 36, come per ultimo sostituito dall'art. 2 comma 4, della Lr. 1 settembre 1993, n 26, nonché l'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto con l'art. 1 della Lr. 3 novembre 1993, n. 30. Le disposizioni sono successivamente riportate.

3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) il Commissario dello Stato per la Regione siciliana e i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici:

6) i membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, i membri delle sezioni staccate della Corte dei conti nella Regione siciliana; altresì, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture, al tribunale amministrativo regionale e alle sue sezioni staccate nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;

7) i dipendenti della provincia e del comune per i rispettivi consigli;⁽³²²⁾

8) i componenti dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale ed i coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono;⁽³²³⁾

(322) Ai soggetti avviati a lavori socialmente utili e similari non si applicano i casi di ineleggibilità o incompatibilità previsti dalla Lr. 31/86. Per essi permane, come estrema soluzione, il dovere di astensione da ogni delibera che possa riguardare posizioni personali (Corte di Appello di Catania - 30.9.1998).

(323) L'estensione della disposizione alle UU.SS.LL., pluricomunali era stata già sancita dalla Corte Costituzionale con sentenza 5-19 novembre 1992, n. 463. Per l'intervenuta entrata a regime in Sicilia del nuovo assetto del servizio sanitario nazionale, secondo le disposizioni dell'art 55 della l.r. 30 novembre 1993, n. 30, e del decreto del Presidente della Regione 12 aprile 1995, pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 15 aprile 1995, trovano applicazione nel settore le nuove ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'introdotta (cfr. art. 1, l.r. n. 30/93) art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. n. 10 del 14 gennaio 1995. Le disposizioni, di seguito riportate, si riferiscono per il mutato assetto organizzativo a diversi soggetti e ad essi si intendono limitate.

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;⁽³²⁴⁾

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della provincia o del comune;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla provincia o dal comune;

12) i consiglieri provinciali, comunali o di quartiere in carica, rispettivamente, in altra provincia, comune o quartiere.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, [8, 9], 10 e 11 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7 e 12 del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.⁽³²⁵⁾

Omissis ⁽³²⁶⁾

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

(324) L'esclusione dell'applicazione della disposizione ai titolari di farmacia e quindi di abrogazione del successivo quarto comma dell'articolo erano già state sancite dalla Corte Costituzionale con sentenza 10-16 maggio 1995, n. 162.

(325) Con sentenza n. 11/1994 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere provinciale o comunale del dipendente di questi enti cessi anche con il collocamento in aspettativa.

(326) (6 bis) Si veda nota n. 5.

La cessazione delle funzioni importa l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169 e successive modifiche.

Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8 e 9 del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.⁽³²⁷⁾

Art. 10

Incompatibilità⁽³²⁸⁾

Non può ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente⁽³²⁹⁾;

(327) (7) Confronta anche art. 7, comma sesto, l.r. n. 7/1992 come modificato dall'art. 1 Lr. n. 35/97 ed art. 3, comma quinto l.r. n. 26/1993, i quali prescrivono il divieto per l'eletto in un comune di presentarsi come candidato in altri comuni ed il divieto per il candidato alla carica di presidente della provincia regionale di candidarsi in più province.

(328) Vedasi anche l'art. 7, commi 5 e 7 della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, e l'art 3, comma 5, della l.r. 1 settembre 1993, n. 26. Cfr. anche la particolare disposizione dell'art. 6, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 433 - Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa: «4. Gli amministratori comunali, provinciali e regionali ed ai membri delle commissioni edilizie comunali è fatto divieto di predisporre, elaborare o firmare perizie e prospetti oggetto di finanziamenti di cui alla presente legge. Il mancato rispetto di tale divieto determina la decadenza immediata della carica ricoperta disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno».

(329) Comma così modificato dall'art. 21 comma 4, della l.r. 22 12 2005, n. 19.

- 2) colui che come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;
- 3) il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1 e 2 del presente comma;
- 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la provincia o il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo della Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;
- 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della provincia o del comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;
- 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la provincia o il comune ovvero verso istituto o azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- 7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione

di una gestione riguardante, rispettivamente, la provincia, il comune o il quartiere;

8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo.

L'ipotesi di cui al n. 2 del primo comma del presente articolo non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici. Le ipotesi di cui ai numeri 4 e 7 del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 11

Incompatibilità fra consigliere provinciale, comunale e di quartiere

Le cariche di consigliere provinciale, comunale e di quartiere sono incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere di quartiere di altro quartiere.

La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di consigliere comunale.

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di un quartiere di un comune.

Art. 12

Deroghe

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della provincia, del comune o del quartiere in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

Art. 13

Ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute

La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere.

Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche

di cui al comma precedente.

Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 9.

La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Art. 14

Termini e procedure

Nessuno può presentarsi come candidato in più di due province, o in più di due comuni o in più di due quartieri, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di quartiere in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o di quartiere.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due quartieri, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o del quartiere in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio. ⁽³³⁰⁾

Quando successivamente all'elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 4 decorre dalla data di notificazione del ricorso. ⁽³³¹⁾

(330) Si veda precedente nota n. 325.

(331) Comma aggiunto dell'art. 17 della l.r. 23 dicembre 2000, n. 30.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Art. 15 ⁽³³²⁾

Incompatibilità fra dipendenti e convenzionati delle unità sanitarie locali e amministratori locali

(Omissis)

Art. 17

Abrogazione di norme

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con gli articoli del presente titolo.

Il Governo della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il testo coordinato delle norme concernenti l'elezione dei consiglieri provinciali, comunali o di quartiere.

(Omissis)

(332) Articolo abrogato dall'articolo 2 della legge regionale 08 marzo 2012 n. 14

Legge 30 giugno 1989, n. 244.

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali. Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione.

(Omissis)

Art. 2

(Omissis)

3. In tutte le norme di legge e di regolamento che le contengono, le parole: «commissione elettorale mandamentale», «sottocommissione elettorale mandamentale», «mandamento», sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «commissione elettorale circondariale», «sottocommissione elettorale circondariale», «circondario».

(Omissis)

L.r. 12 agosto 1989, n. 18. ⁽³³³⁾

Nuova determinazione degli onorari dei componenti degli uffici e delle commissioni elettorali. Norme per la nomina mediante sorteggio degli scrutatori e per la disciplina delle ipotesi di mancanza o di annullamento delle elezioni.

Art. 1

1. Ai componenti degli uffici elettorali e delle commissioni elettorali, in occasione di elezioni dell'Assemblea regionale e dei consigli provinciali comunali e di quartiere, spettano i seguenti compensi:

a) al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal comune, nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso di € 77,46 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione ⁽³³⁴⁾ se dovuto, nella misura spettante ai funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica di dirigente superiore, ovvero, in caso di dipendenti di pubbliche amministrazioni, al trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita, ove superiore a quello indicato;

b) a ciascuno degli scrutatori ed al segretario, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso di € 61,97 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari con qualifica di dirigente dei ruoli dell'Amministrazione regionale ovvero, in caso di dipendenti di pubbliche amministrazioni al trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita, ove superiore a quello indicato.

2. In caso di contemporaneità di elezioni il compenso fisso sopra specificato è aumentato, per ogni elezione oltre la prima, di € 25,95 per il presidente e di € 15,57 per ciascun scrutatore ed il segretario.

(333) Gli onorari degli uffici elettorali, per quanto disposto dall'art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile fiscale.

(334) Nel trattamento di missione non è più compresa l'indennità di trasferta poiché la stessa è stata soppressa dall'art. 10 della l.r. 8 febbraio 2007, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007" (pubblicata nel S.O. n. 1 - Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 9/2/2007).

3. Per l'elezione dei consigli comunali, sempre che il comune abbia più di una sezione elettorale, oltre agli emolumenti di cui ai commi 1 e 2 ed all'eventuale ulteriore trattamento di missione nella misura unitaria già goduta a norma del comma 1, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di € 41,31 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, nonché a ciascun componente (escluso il presidente) ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 51 del citato decreto del Presidente della Regione n. 3, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

4. Al presidente del predetto ufficio centrale spetta un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di € 51,64 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto alla lettera a) del comma 1.

5. Per le elezioni dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle province, al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale circoscrizionale, di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, è corrisposto, oltre all'eventuale trattamento di missione previsto alla lettera a) del comma 1, un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di € 41,31.

6. Al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale provinciale, di cui all'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, è corrisposto, oltre all'eventuale trattamento di missione previsto alla lettera a) del comma 1, un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di € 51,64 per il presidente e di € 41,31 per i componenti ed il segretario.

7. Agli esperti addetti al predetto ufficio, previsti dall'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, è corrisposta una indennità giornaliera di € 39,98 al lordo delle ritenute di legge.

(Omissis)

Art. 2

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29, sono sostituiti dai seguenti:

«Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, vengono corrisposti onorari fissi, al lordo delle ritenute di legge, rispettivamente di lire 70.000 e di lire 60.000.

In caso di contemporaneità di elezioni gli stessi onorari sono aumentati al lordo delle ritenute di legge, per ogni elezione oltre la prima, di lire 30.000 per il presidente e di lire 20.000 per ciascuno dei due componenti».

Art. 3

1. Al presidente della commissione istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 42, spetta, per ogni seduta, un compenso di lire 150.000; ai componenti della stessa commissione spetta, per ogni seduta, un compenso di lire 120.000.

Art. 4

(Omissis) ⁽³³⁵⁾

Art. 5

1. A partire dal primo anno successivo a quello di approvazione della presente legge, le misure degli onorari, delle indennità e dei gettoni di cui ai precedenti articoli sono rideterminati annualmente, mediante decreto del Presidente della Regione, in relazione all'incremento dell'indennità di contingenza accertata al 1° novembre dell'anno decorso rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

L'eventuale aumento non può, comunque, eccedere il 10 per cento delle misure già in vigore. Sulle misure risultanti dagli adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso alle € 0,51.

(335) L'art. 4 riguardava onorari da corrispondere in occasione di elezione delle assemblee generali delle unità sanitarie locali.

Art. 6

(Omissis) ⁽³³⁶⁾

Art. 7

(Omissis) ⁽³³⁷⁾

Art. 8

1. Sono abrogati:

- gli articoli 1,2, 3 e 4 della legge regionale 4 giugno 1970, n.9;
- il primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87;
- il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29;
- l'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55;
- l'articolo 32 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22.

(Omissis)

(336) L'art. 6 è sostitutivo dell'art. 11 del T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3.

(337) L'art. 7 è sostitutivo dell'art. 56 del T.U. reg. 20 agosto 1960, n. 3.

L.r. 21 settembre 1990, n. 36.

Norme modificative ed integrative della legge 28 febbraio n. 56 e delle leggi regionali 23 gennaio 1957, n. 2, 27 dicembre 1969, n. 52 e 5 marzo 1979, n. 18, in materia di disciplina del collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro. Norme integrative dell'art. 23 della legge 11 marzo n. 67, concernente attività di utilità collettiva in favore dei giovani.

(Omissis)

Art. 18

Disposizioni sul personale

(Omissis)

2. Il personale che riveste funzioni direttive negli uffici o nelle sezioni circoscrizionali di collocamento non può essere candidato per le elezioni dei consigli comunali e provinciali della Sicilia né essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia né ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale.⁽³³⁸⁾

(338) Comma così sostituito con l'art. 2, comma 9, della l.r. n. 26/93. La disposizione non è estesa all'elezione dei consigli circoscrizionali.

Legge 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire efficienza al procedimento elettorale.

(Omissis)

Art. 9

(Omissis)

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

(Omissis)

Art. 14 ⁽³³⁹⁾

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti si

(339) Introdotta nella legislazione elettorale della Regione, con valenza generale dall'art. 49 della l.r. n. 26/93 che successivamente si riporta.

appello ⁽³⁴⁰⁾ dei tribunali e delle preture, ⁽³⁴¹⁾ i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali ed i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali ed i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia ed al sindaco.⁽³⁴⁰⁾

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo ed al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.⁽³⁴²⁾

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

(340) Introdotta dall'art. 4 della legge n. 120/99.

(341) A seguito del D. Lgs. 19 febbraio 1988, n. 51 che ha soppresso le preture, leggesi "tribunali o sezioni staccate di tribunali".

(342) Legge abrogata. Per le modalità di autenticazione vedasi ora art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Legge 19 marzo 1990, n. 55. ⁽³⁴³⁾

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

(Omissis)

Art. 15 ⁽³⁴⁴⁾

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all' articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva ⁽³⁴⁵⁾ per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale ⁽³⁴⁶⁾ o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione,

(343) Il contenuto dell'articolo 15 della presente legge, è stato trasfuso negli artt. 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

(344) I commi 1,2,3,4 e 4-bis - già sostituiti a norma dell'art 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in parte modificati dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30, e dichiarati costituzionalmente illegittimi in alcune parti con sentenza della Corte Costituzionale 6 maggio 1996, n 141 - sono stati, da ultimo così modificati dall'art. 1 della legge 13 dicembre 1999, n. 475.

(345) A norma dell ' art 1, comma 1, lettera a) della legge 13 dicembre 1999, n. 475, la parola "definitiva" ha sostituito le parole "anche non definitiva" che erano contenute nel testo precedentemente in vigore.

(346) La rubrica dell'art. 416-bis del codice penale reca: "Associazione di tipo mafioso".

nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione ⁽³⁴⁷⁾ di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva ⁽³⁴⁸⁾ per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b); ⁽³⁴⁹⁾

d) coloro che ⁽³⁵⁰⁾ sono stati condannati con sentenza definitiva ⁽³⁵¹⁾ o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) [Omissis]; ⁽³⁵²⁾

(347) A norma dell'art 1, comma 1, lettera a), della legge 13 dicembre 1999, n. 475 le parole "nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione" hanno sostituito le parole "l'uso e il trasporto", che erano presenti nel testo precedentemente in vigore.

(348) A norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 13 dicembre 1999, n. 475, la parola "definitiva" ha sostituito le parole "anche non definitiva", che figuravano nel nel testo precedentemente in vigore.

(349) La lettera e) è stata così integralmente sostituita dall'art 1, comma 1, lettera e), della legge 13 dicembre 1999, n. 475.

(350) Le parole "per lo stesso fatto" - presenti a questo punto del testo dell'articolo precedentemente in vigore - sono state abrogate dall'art 1, comma 1, lettera d), della legge 13 dicembre 1999, n. 475.

(351) Le parole "o con sentenza di primo grado, confermata in appello"- presenti a questo punto del testo dell'articolo precedentemente in vigore - sono state abrogate dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 13 dicembre 1999, n. 475.

(352) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 13 dicembre 1999, n. 475.

d) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, ⁽³⁵³⁾ una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. ⁽³⁵⁴⁾

1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. ⁽³⁵⁵⁾

(Omissis)

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale la elezione o la nomina è di competenza:

- a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;
- b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.

8. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse ⁽³⁵⁶⁾.

(353) A norma dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge 13 dicembre 1999, n. 475 le parole "con provvedimento definitivo" hanno sostituito le parole "anche se con provvedimento non definitivo", presenti nel testo precedentemente in vigore.

(354) L'art. 1 della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, richiamato nel testo, fa espresso riferimento «ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

(355) Il comma 1 bis è stato introdotto dall'art. 1, co. 2, della L. 13 dicembre 1999, n. 475.

(356) Ai sensi dell'art. 58, u.c., del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del c. p. o dell'articolo 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327".

4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della L. 13.09.1982 n. 646.⁽³⁵⁷⁾

La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.⁽³⁵⁸⁾ Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computabili al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.⁽³⁵⁹⁾

(Omissis)

(357) L'art. 444 del c. p. p., richiamato nel testo, disciplina l'applicazione della pena su richiesta, detta anche "patteggiamento". L'art. 1, comma 3, della L. 13 dicembre 1999, n. 475 ha stabilito, inoltre, che "La disposizione del comma I-bis dell'articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 2 del presente art., si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del c. p. p. pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(358) Gli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale disciplinano, rispettivamente, le misure coercitive degli arresti domiciliari, della custodia cautelare in carcere e della custodia cautelare in luogo di cura.

(359) Ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 7 della legge 28 maggio 2004, n. 140: "La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello pro-posto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto". Si veda la precedente nota 341.

4-ter. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 4-bis sono comunicati al commissario del Governo se adottati a carico del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale ed al prefetto negli altri casi. Il prefetto, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. Nei casi in cui la causa di sospensione interviene nei confronti del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale, il commissario del Governo ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del commissario del Governo, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze del commissario del Governo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 4-bis, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

4-sexies. Le disposizioni previste, dai commi precedenti non si

applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale o dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), e), d), e) ed f) del comma 1 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la sospensione è disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unità sanitarie locali, la sospensione è adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1.

4-octies. Al personale dipendente di cui al comma 4-septies si applicano altresì le disposizioni dei commi 4-quinquies e 4-sexies.

5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

Art. 15 bis ⁽³⁶⁰⁾

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati, a norma dell'articolo 15 comma 5, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi dalle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione della carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.

1-bis. Presso il Ministero dell'Interno è istituito, con personale dell'Amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 4 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una

(360) Il contenuto dell'art. 15 bis della presente legge, introdotto con l'art. 1 della legge 25 luglio 1991, n. 221 e successivamente modificato con l'art. 2, comma 2 della legge 23 aprile 1993, n. 120 e con il D.L. 20 dicembre 1993, n. 525, convertito con la legge 11 febbraio 1994, n. 108, è stato trasfuso negli artt. 143/146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 4 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi si prorogabili fino a un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni ed il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati.

3-bis. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2.

4. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza con decreto del ministro dell'interno, da adottarsi a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione per l'esercizio delle attribuzioni a essa conferite. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria di cui al comma 4 per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite le modalità di pubblicizzazione degli atti

adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui all'articolo 1 comma I-bis.

5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6 bis. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 4, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea in posizione di comando o distacco di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti, è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Per il personale non dipendente da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura

provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede per gli anni 1993 e seguenti con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

6 ter. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 4, entro il termine di 60 giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del Commissario del Governo o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga all'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, «. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.

6 quater. Le disposizioni di cui al comma 6 ter si applicano a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1.

6 quinquies. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 4 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale o la rescissione del contratto già concluso.

6 sexies. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 la commissione straordinaria di cui al comma 4, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni d'interesse generale si avvale anche mediante forme di consultazione diretta dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UP1), delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.

6 septies. Qualora negli enti, nei cui confronti sia stato disposto lo scioglimento degli organi ai sensi del comma 1, non risulti costituita la commissione di disciplina prevista dall'articolo 51, comma 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la mancata elezione del rappresentante del personale, la predetta commissione di disciplina composta per tutta la durata dello scioglimento, dagli altri due membri ordinari e da un dipendente dell'ente, nominato dalla commissione

straordinaria di cui al comma 4. Ai fini della sostituzione nei casi di assenza, di legittimo impedimento o di ricusazione previsti dal regolamento organico dell'ente, la commissione straordinaria precede altresì alla nomina del componente supplente prescelto nell'ambito dei dipendenti che rivestono la stessa qualifica funzionale del componente effettivo o in mancanza quella immediatamente inferiore. Le disposizioni del presente comma ricorrendone i presupposti, si applicano anche ai fini della costituzione e del funzionamento di organi collegiali comunque denominati, con competenza in materia disciplinare eventualmente previsti dalla legge o dai contratti collettivi di comparto.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità sanitarie locali, ai consorzi di comuni e province, alle unioni di comuni, alle comunità montane, nonché alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.

7 bis. Il Ministro dell'Interno presenta al Parlamento una relazione semestrale sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.⁽³⁶¹⁾

(361) Si riporta l'art. 6 del D.L. n. 525/93, convertito con la legge n. 108/94, contenente disposizioni di natura transitoria: «1. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3 bis nonché quelle di cui ai commi 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, 6 septies, dell'art. 15 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 introdotto dall'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 1991, n. 164 convertito con modificazioni dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come modificato dall'articolo 2, comma 2 della legge 23 aprile 1993, n. 120 e come ulteriormente modificato e integrato dal presente decreto, si applicano anche nei confronti degli enti i cui organi risultino sciolti a norma del citato articolo 15 bis alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla stessa data decorre il termine di sessanta giorni previsto dal comma 6 ter del predetto art. 15 bis».

Legge 15 gennaio 1991, n. 15.

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti

Art. 1

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'art. 2, previa esibizione, unitamente al *certificato elettorale* ⁽³⁶²⁾ di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione ⁽³⁶³⁾.

2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per reiezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto. ⁽³⁶⁴⁾

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1° sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

(362) Tessera elettorale (D.RR. n. 299/2000).

(363) Periodo aggiunto dall'art. 8 della legge 4 agosto 1993, n. 276.

(364) Comma così modificato con l'art. 8 della legge 4 agosto 1993, n. 277.

5. I certificati di cui al comma 1° devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

Art. 2

1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1° dev'essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e dev'essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.


Art. 3

1 I comuni provvedono al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e provvedono di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti la stessa situazione nelle future consultazioni.

(Omissis)

Nota all'art.2

L'allegato "A" al regolamento di attuazione dell'art.27 della legge 30 marzo 1971 n. 118, a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978 n. 384, e richiamato dall'art. 2, comma 2, della legge 15 gennaio 1991 n. 15 (pagina precedente), è stato sostituito con l'allegato "A" al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 503 (regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), e reca il seguente simbolo:



Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

(Omissis)

Art. 29

Esercizio di diritto al voto

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul *certificato elettorale dell'accompagnatore*⁽³⁶⁵⁾ è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

(365) A seguito dell'introduzione della tessera elettorale di cui al D.P.R. n. 299/2000, l'annotazione va effettuata all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto.

Legge 9 marzo 1993, n. 68.

(Legge di conversione con modifiche del D. L 18 gennaio 1993, n. 8).

Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

(Omissis)

Art. 15

Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali

1. In occasione dell'organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1 e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso.

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di cinque mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

(Omissis)

Legge 25 marzo 1993, n. 81.

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

Capo I

Elezione degli organi comunali e provinciali

(Omissis)

Art. 7

Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. *(Omissis)* ⁽³⁶⁶⁾

2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. ⁽¹⁾

(Omissis)

4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1,2,3,4... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o

(366) Periodo omissis in quanto dichiarato illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale 12 settembre 1995, n. 422.

gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. ⁽³⁶⁷⁾

(Omissis)

8. Compiute le operazioni di cui al comma 7 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. ⁽³⁶⁷⁾

Capo III

Norme sulla campagna elettorale ⁽³⁶⁸⁾

Art 28

Accesso alla stampa ed ai mezzi d'informazione radiotelevisiva.

(Omissis) ⁽³⁶⁹⁾

Art. 29

Propaganda elettorale

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive. ⁽³⁷⁰⁾

(367) Analogamente dispongono i commi quarto e settimo dell'art. 4 Lr. n. 35/97. Ovviamente manca il riferimento alla elezione del sindaco.

(368) Le disposizioni del capo III sono state introdotte dalla regione con l'art. 53 della Lr. 1 settembre 1993, n. 26.

(369) Abrogato dall' art. 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

(370) Si vedano anche l'art. 20 della L. 10 12 1993, n. 515 e la L. 22 02 2000, n. 28.

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:

- a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;
- b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;
- c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali.

3. Tutte le pubblicazioni di propagande elettorali a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni.⁽³⁷¹⁾

6. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.⁽³⁷²⁾

7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

(371) Comma così sostituito con l'art. 15, comma 18, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

(372) L'art. 9, comma 1, della legge 22 02 2000, n. 28 [Disposizioni sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica], dispone, ora, che «Dalla data di convocazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni».

(Omissis)

Capo IV

Norme transitorie e finali

Art. 31 ⁽³⁷³⁾

Indennità degli amministratori locali

1. Sino all'approvazione della riforma della disciplina dettata dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816:

a) i limiti delle indennità mensili di carica previsti per ciascuna classe di comuni e di province nelle tabelle A e B allegate alla citata legge n. 816 del 1985, come aggiornati da ultimo dal decreto del Ministero dell'interno 2 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 1991, sono raddoppiati, ed entro tali limiti i consigli comunali e provinciali possono deliberare l'adeguamento delle indennità:

b) le indennità di presenza dei consiglieri comunali e provinciali determinate ai sensi della citata legge n. 816 del 1985 possono essere aumentate fino al 50 per cento.

2. All'eventuale maggiore onere finanziario derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i comuni e le province provvedono nei limiti delle disponibilità del bilancio con le entrate ordinarie proprie e con le minori spese conseguenti alla riduzione del numero degli assessori e dei consiglieri, nonché in coerenza con gli indirizzi della politica economica nazionale.

(Omissis)

(373) Cfr. art. 52 della l.r. 1 settembre 1993 n. 26 successivamente riportata.

L.r. 1 settembre 1993, n. 26.

Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti.

Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

Titolo IV

(Omissis)

Art. 42

(Omissis)

2. Ai componenti dell'ufficio ispettivo di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25 e successive modifiche, ed ai funzionari dell'Amministrazione regionale nominati commissari dei comuni, delle province e dei relativi consorzi, secondo le vigenti disposizioni di legge, sono riconosciuti compensi per l'attività gestionale demandata, per la quale sono considerati in servizio.

3. La misura dei compensi di cui al precedente comma è stabilita dall'Assessore regionale per gli enti locali sulla base di una tabella predeterminata per classe di enti dalla Giunta regionale su proposta dello stesso Assessore ed è aggiornata annualmente in relazione agli indici ISTAT. ⁽³⁷⁴⁾

(Omissis)

Art. 47

Norme di rinvio

1. Si applicano alle aziende speciali di cui agli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed ai consorzi tra enti locali territoriali le disposizioni dell'articolo 12 bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68.

2. Per gli articoli 22,23,24,25,26, e 27 della legge 7 giugno 1992, n. 142, come introdotti con l'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, si opera rinvio alle successive disposizioni statali di modifica e di integrazione, in quanto compatibili.

(374) Cfr. deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 23/3/2000 modificata con delibera n. 289 del 15/6/2001.

(Omissis)

Titolo V

NORME FINALI TRANSITORIE

Art. 49

Autenticazione delle sottoscrizioni elettorali

1. Per le autenticazioni delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche. Sono, inoltre, competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni il giudice di pace ed i segretari giudiziari. ⁽³⁷⁵⁾

(Omissis)

Art. 51

Elezioni organi di decentramento comunale

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto con l'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, sono sopresse le parole "I consigli capoluoghi di provincia ed". Al comma 3 del medesimo articolo è aggiunto il seguente periodo: "Detti comuni nonché quelli con popolazione inferiore possono costituire circoscrizioni di decentramento nelle frazioni o borgate isolate territorialmente rispetto al capoluogo del comune e nelle isole minori di pertinenza".

2. Le parole "consiglio di quartiere" e "quartiere" contenute negli articoli, non abrogati della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, 5, 6, comma 1, 7, 8 e 9, sono sostituiti con le parole "consiglio circoscrizionale" e "circoscrizione".

3. Le parole "superiore a 5.000 abitanti" contenute nel penultimo comma dell'articolo 5 e nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, sono sostituite con le parole "superiore a 15.000 abitanti".

(375) L'espressione "segretari giudiziari" va interpretata con riguardo all'incardinamento dei funzionari presso determinati uffici giudiziari, per cui deve ritenersi che il legislatore abbia inteso abilitare all'autenticazione i soli funzionari amministrativi addetti alle procure generali o alle procure della Repubblica (C.S. sez. V decisione n. 1061 del 29 settembre 1994).

4. La terza disposizione contenuta alla lettera m) dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è sostituita con le seguenti:

"I consigli di quartiere, compatibili con il nuovo assetto del decentramento comunale dettato dall'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, sono prorogati sino alla prima elezione dei consigli circoscrizionali previsti dallo statuto del comune o, nell'ipotesi di non attuazione del decentramento, sino all'entrata in vigore dello statuto del comune.

L'elezione dei nuovi consigli circoscrizionali è effettuata in abbinamento a quella del consiglio comunale e, ove detto organo si debba rinnovare prima dell'entrata in vigore dello statuto, separatamente ed al primo turno elettorale amministrativo utile. La durata dei consigli circoscrizionali, in tale ultimo caso, è rapportata a quella residuale del consiglio comunale".

5. L'articolo 26 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, è abrogato.

Art. 52

Composizione dei consigli comunali ed indennità agli amministratori locali

1. L'articolo 43 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 è sostituito con il seguente:

Art. 43

Composizione dei consigli comunali ed indennità agli amministratori locali

1. Il consiglio comunale è composto da:

- a) cinquanta membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- b) quarantacinque membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
- c) quaranta membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- d) trenta membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) venti membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

- f) quindici membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- g) dodici membri negli altri comuni".

2. Le disposizioni del precedente comma trovano applicazione in relazione al primo rinnovo del consiglio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3. La composizione dei consigli circoscrizionali non può essere superiore ai due quinti di quella del consiglio comunale.

(Omissis)

Art. 53

Norme per la disciplina della propaganda elettorale e per la pubblicità delle spese di propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale per la elezione dei consigli comunali, dei sindaci, dei consigli provinciali e dei presidenti delle medesime province è disciplinata dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, dagli articoli 28 e 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, nonché dalle successive disposizioni vigenti in materia. ⁽³⁷⁶⁾

2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli statuti delle province e dei comuni, ad integrazione degli adempimenti prescritti dalla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali. La dichiarazione preventiva e il rendiconto sono resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio del comune e della provincia.

Art. 54

Integrazioni alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 128

1. Sono soggetti alla presentazione delle dichiarazioni disciplinate dalla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 128, i sindaci ed i presidenti della provincia regionale eletti con suffragio popolare, nonché gli assessori dai medesimi nominati.

(376) Gli artt. 28 e 29 della legge n. 81/93, come evidenziato nelle note di commento alla legge medesima, precedentemente riportata, risultano il primo abrogato, il secondo parzialmente abrogato (sono rimasti in vigore i commi 3,4 e 5).

2. I soggetti tenuti alle dichiarazioni disciplinate dalla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 128, decadono dalla carica ove le omettano nel termine di diffida stabilito in trenta giorni. Della decadenza viene data notizia ai presidenti dei collegi od organi competenti ad adottare i provvedimenti conseguenti.

3. Per le dichiarazioni non rese secondo le disposizioni della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 128, i soggetti interessati, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono dalla carica o dall'ufficio ove non provvedano entro i sessanta giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge a presentare le dichiarazioni omesse per l'esercizio in corso ed i precedenti cui si riferisce la carica o la nomina avuta.

Art. 55

Pareri delle province regionali

1. I pareri di competenza degli organi delle province regionali, disciplinati con legge, sono emessi entro trenta giorni dalla richiesta. Per la pretermissione dei pareri si applicano le disposizioni dell'articolo 17 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

2. Gli atti adottati in violazione del comma 1 non possono essere oggetto di successiva definizione.

Art. 56

Pari opportunità

1. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia regionale, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

Art. 57

Adeguamento degli statuti

1. Le province regionali adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le nuove norme statuarie si applicano a decorrere dalla prima elezione contemporanea del presidente e del consiglio della provincia regionale.

Art. 58

Norme particolari sui controlli straordinari

1. Le disposizioni dell'articolo 109 bis dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono estese a situazioni di inadempienze equiparate alla mancata deliberazione del bilancio di previsione e alla dichiarazione di dissesto degli enti locali secondo la disciplina nazionale nel settore.

2. Nella ricorrenza di elezione separata degli organi elettivi dei comuni e delle province regionali, le misure della sospensione, dello scioglimento e della sostituzione commissariale sono riferite ai consigli.

Art. 59

Inventario dei beni patrimoniali della provincia

1. Il presidente della provincia, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla redazione o all'aggiornamento dell'inventario dei beni patrimoniali della provincia.

2. Tale inventario dovrà comprendere gli immobili utilizzati dall'Amministrazione provinciale nonché quelli ceduti in uso, anche parzialmente, ad amministrazioni diverse dalla provincia o a soggetti privati.

3. Nell'inventario deve essere specificato:

l'ubicazione dell'immobile e la sua utilizzazione, la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta, lo stato dell'immobile circa le condizioni statiche ed igienico-sanitarie, l'ufficio o il soggetto privato che utilizza l'immobile.

4. Il presidente della provincia che non redige o non aggiorna l'inventario entro i termini fissati è dichiarato decaduto.

Art. 60

Inventario dei beni patrimoniali del comune

1. Il sindaco, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla redazione o all'aggiornamento dell'inventario dei beni patrimoniali del comune.

2. Tale inventario dovrà comprendere gli immobili utilizzati dall'Amministrazione comunale nonché quelli ceduti in uso, anche parzialmente, ad amministrazioni diverse dalla provincia o a soggetti privati.

3. Nell'inventario deve essere specificato:

l'ubicazione dell'immobile e la sua utilizzazione, la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta, lo stato dell'immobile circa le condizioni statiche ed igienico-sanitarie, l'ufficio o il soggetto privato che utilizza l'immobile.

4. Il sindaco che non redige o non aggiorna l'inventario entro i termini fissati è dichiarato decaduto.

(Omissis)

L.r. 3 novembre 1993, n. 30.

Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali.

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

Recepimento di norme

1. Nel territorio della Regione siciliana si applicano le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 con le modificazioni di cui agli articoli seguenti, salvo quanto previsto dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e nel rispetto dei principi ordinatori della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(Omissis)

STRALCIO DEL DECRETO LEGISLATIVO

30 dicembre 1992, n. 502

TITOLO I

Ordinamento

(Omissis)

Art. 3

(Omissis)

6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. ⁽³⁷⁷⁾

(Omissis)

8. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento

(377) Questo periodo del comma 6 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale, con le unità sanitarie locali o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con le stesse. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi e ai direttori sanitari.

(Omissis)

Legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. (Stralcio)

Art. 1.

(Accesso ai mezzi di informazione)

1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.

2. *(Omissis)* ⁽³⁷⁸⁾.

3. *(Omissis)* ⁽³⁷⁸⁾.

4. *(Omissis)* ⁽³⁷⁸⁾.

5. Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto ⁽³⁷⁹⁾ nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223 la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti

(378) Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).

(379) Le parole "Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto" sono state così inserite a norma dell'art. 5, comma 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in situazione di quelle precedentemente in vigore.

politici, membri del Governo delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni.⁽³⁸⁰⁾

5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate.⁽³⁸¹⁾

Art. 3.

(Altre forme di propaganda)

1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2,⁽³⁸²⁾ la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.⁽³⁸³⁾

2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

(380) Le disposizioni del presente comma hanno cessato di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali "a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo ìi-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28" introdotto dall'articolo 1 della legge 6 novembre 2003, n. 313 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali). Trattasi del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.

(381) Comma, aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge 13 luglio 1999, n. 225.

(382) Ossia: nei trenta giorni precedenti la data della votazione per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, l'art. 1, commi 2, 3 e 4, è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

(383) Norme per la disciplina della propaganda elettorale.

3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.

Art. 11

(Tipologia delle spese elettorali)

(Omissis)

3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme, per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.

Art. 15

(Sanzioni)

1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione delle norme o delle

disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni è irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità. Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.

2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni. ⁽³⁸⁴⁾

(384) Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 15 della presente legge non si applicano nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 17 (Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) e dal comma 2 dell'art. 20-bis (Spazi riservati ad esenzione dal diritto) del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni...), così come aggiunto - l'anzidetto art. 20-bis - dal comma 480 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005).

3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantaggio sono a carico esclusivamente dell'esecutore materiale. Non sussiste responsabilità solidale neppure del committente. ⁽³⁸⁵⁾

In caso di violazione delle norme di cui all'art. 6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, 1° comma, del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice con sentenza di condanna applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie. ⁽³⁸⁶⁾ In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cento milioni.

(Omissis)

17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

18. Il comma 5 dell'articolo 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: "5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni".

(385) Comma così modificato dall'art. 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005).

(386) (9) Con il D.L. 4 febbraio 1994, n. 88, convertito con la legge 24 febbraio 1994 n. 127, il primo periodo del comma 4 è stato sostituito con i due periodi riportati in corsivo.

19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981.

(Omissis)

Art. 17

(Agevolazioni postali)

1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiori a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure e tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.

Art. 18

(Agevolazioni fiscali)

1. Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei

consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento ⁽³⁸⁷⁾.

2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: "materiale tipografico, attinente le campagne elettorali".

Art. 19

(Interventi dei comuni)

1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

1. bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali. ⁽³⁸⁸⁾

Art. 20

(Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali)

(Omissis)

2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

3. L'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato.

(Omissis)

(387) Le parole da: "inclusi carta e inchiostri..." fino a: ".commissionati" hanno sostituito le parole: "attinente alle campagne elettorali, commissionato", ai sensi dell'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 8 aprile 2004, n. 90. Per l'estensione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma, vedasi l'art. 2bis del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109.

(388) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge 13 luglio 1999, n. 225 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale).

Decreto Legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito con la legge 16 luglio 1994, n. 453.

Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative.

(Omissis)

Art. 1

1. Il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, con le elezioni dirette dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentati da norme regionali, è disciplinato, limitatamente al primo turno di votazione, dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:

a) le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, così come modificato dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, e dall'articolo 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione del Parlamento europeo. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, così come sostituito dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39, decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto anzidetto;

b) per la spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero si osservano le modalità ed i termini indicati nell'articolo 50 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

(Omissis)⁽³⁸⁹⁾

(389) Lettera e) omessa in quanto, con l'entrata in vigore del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale personale a carattere permanente.

d) per l'accertamento del buono stato del materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni si osservano i termini di cui all'articolo 33 del testo unico, così come modificato dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e dall'articolo 1, comma 1, p), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534;

e) per la nomina dei componenti gli uffici elettorali di sezione, per la costituzione dei seggi, per le operazioni preliminari alla votazione e per gli orari della votazione si applicano le norme delle leggi 8 marzo 1989, n. 95, 21 marzo 1990, n. 53, e del testo unico;

f) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni, nonché le schede avanzate. I plichi devono essere messi, contemporaneamente, prima che abbiano iniziato le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al pretore del circondario che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, iniziando da quelle relative alla elezione del Parlamento europeo.

2) Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi, senza interruzione, di quelle per la elezione diretta dei presidenti della provincia, dei sindaci, dei consigli provinciali e comunali.

Art. 2

1. L'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Parlamento europeo, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 20 per cento.

2. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle

elezioni del Parlamento europeo ed alle elezioni dei consigli regionali, alle elezioni dirette dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.

3. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso.

4. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.

5. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo con le elezioni dei consigli delle regioni a statuto speciale o con le consultazioni per la elezione diretta dei relativi presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, il riparto di cui al presente articolo è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.

Legge regionale 31 maggio 1994, n. 17.
Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e
per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti.

Art. 1

Provvedimenti a carico di sindaci e dipendenti comunali inadempienti

(Omissis)

3. La mancata adozione, da parte del sindaco, dei provvedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio, entro i termini previsti dalle relative disposizioni di legge, e comunque entro il termine massimo di venti giorni dalla trasmissione della proposta di provvedimento da parte dei funzionari od impiegati responsabili, costituisce grave e persistente violazione di legge, sanzionata con la rimozione, ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, quando si sia verificata almeno cinque volte nel corso del mandato.

4. I sindaci rimossi per le ragioni di cui al comma 3 non possono essere candidati per la elezione per la carica di sindaco nello stesso comune, nella competizione elettorale successiva alla loro rimozione.

(Omissis)

Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

Art. 1

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea – di seguito indicati «cittadini dell'Unione» - che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.

2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

a) la cittadinanza;

b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine; e) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione

residente nel comune, sempreché non siano già iscritti;

d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

3. Alla domanda deve essere collegata la dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido, resa a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. Il personale diplomatico o consolare di uno Stato membro dell'Unione, nonché il relativo personale dipendente, può chiedere direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune in cui ha sede l'ufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di non essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte di altro comune.

5. L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dell'Unione l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilità a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.

6. Per i cittadini dell'Unione che chiedono l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune della provincia di Bolzano, si

applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 295.

Art. 2

1. La domanda di cui all'art. 1 è presentata all'ufficio comunale competente che provvede all'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte con la prima revisione dinamica utile.

2. Ai fini di cui al comma 1, le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative, provvede a:

a) iscrivere i cittadini dell'Unione nell'apposita lista aggiunta, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;

b) comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione; contro la mancata iscrizione può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il provvedimento negativo indica l'organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.

Art. 3

1. In occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all'art. 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il comune procede all'immediata iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione.

3. Ai fini dell'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2.

Art. 4

1. I cittadini dell'Unione, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.

2. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

Art. 5

1. I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81:

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

2) Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

3) La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

4) Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.

Art. 6

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Legge 5 febbraio 1998, n. 22.

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea.

Art. 1

1. La presente legge detta, in attuazione dell'articolo 12 della Costituzione e in conseguenza dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari.

2. Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 2, emanare norme per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il Governo, per i casi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e di cui al comma 2 dell'art. 2, è autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2

1. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attività:

- a) gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorché il Consiglio dei Ministri è riunito;
- b) i Ministeri;
- c) i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;
- d) gli uffici giudiziari;
- e) le scuole e le università statali.

2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiani all'estero.

3. Il regolamento e le norme regionali di cui al comma 2 dell'art. 1 possono, nei limiti delle rispettive competenze, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalità di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nonché di gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto pubblico non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Art. 4

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'art. 1 sono abrogati il regio decreto legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264, e la legge 24 giugno 1929, n. 1085. A decorrere dalla stessa data cessa altresì di avere applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 1986.

(Omissis)

Legge regionale 8 maggio 1998, n. 6.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, recante "Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale".

Art. 1

Modifica dell'art. 6, comma 5, della l.r. 15 settembre 1997, n. 35

1. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, nel secondo periodo, dopo le parole "di dichiarare" aggiungere le parole "all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo".

Art. 2

Modifica dell'art. 7, comma 5, della l.r. 15 settembre 1997, n. 35

1. Al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine si divide il totale della cifra elettorale di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla provincia ottenendo così il quoziente elettorale provinciale; nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista, o gruppo di liste collegate, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale della stessa lista o gruppo di liste. I seggi che rimangono non assegnati sono rispettivamente attribuiti alle liste, o gruppo di liste collegate, per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiore resto ed, in caso di parità di resti, a quelle liste, o gruppo di liste collegate, che abbiano conseguito maggior numero di voti e, a parità di voti, per sorteggio".

2. Al comma 6 dell'art. 7 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35, sostituire le parole "proporzionale puro" con le parole "indicato al comma precedente, calcolando il relativo quoziente sulla base delle cifre elettorali delle liste collegate".

3. Al comma 7 dell'art. 7 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35, aggiungere il seguente periodo: "Per il riparto dei seggi spettanti alle liste collegate al candidato presidente risultato eletto e di quelli spettanti alle altre liste o gruppi di liste collegate, si procede secondo le modalità indicate ai commi precedenti, calcolando il relativo

quoziente sulla base delle cifre elettorali delle liste o gruppi di liste".

Art. 3

Modifica all'art. 15, comma 5, della l.r. 15 settembre 1997, n. 35

1. Al comma 5 dell'art. 15, della Lr. 15 settembre 1997, n. 35, sono aggiunte le seguenti lettere:

"d) al comma 6 dell'art. 5 le parole "alla segreteria della provincia regionale" sono sostituite con le parole "all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo";

e) al comma 7 dell'art. 5 le parole "al prefetto per la preparazione manifesto dei candidati e" sono sostituite con le parole "al presidente della provincia per la preparazione del manifesto dei candidati ed al prefetto";

f) il comma 1 dell'art. 14 è abrogato".

Art. 4

Interpretazione autentica dell'art. 11, comma 2, della Lr. 15 settembre 1997, n. 35

1. La disposizione di cui al comma 2, dell'art. 11 della Lr. 15 settembre 1997, n. 35, per quanto riguarda la cessazione dei consigli comunali e provinciali va interpretata nel senso che a tal fine non sono considerate le dimissioni da consigliere per opzione alla carica di assessore.

Art. 5

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Legge regionale 26 ottobre 1998, n. 31.

Interpretazione autentica della lettera e), del comma 1 dell'articolo 1, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, concernente norme in tema di autonomie locali, che ha recepito il comma 3, dell'articolo 31, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 1.

1. La data a decorrere dalla quale i consigli comunali devono limitarsi ad adottare gli atti urgenti e indifferibili, a norma della lettera e), del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, deve, intendersi quella della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, mediante affissione del relativo manifesto da parte dei sindaci dei singoli comuni.

Art. 2.

Sono fatti salvi gli effetti degli atti adottati tra la data dell'adozione del decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali di fissazione della data delle elezioni e la sua pubblicazione da parte del sindaco.

Art. 3.

1. La presente legge si applica anche agli atti deliberativi adottati dai consigli comunali per i quali sia stata pronunciata ordinanza di annullamento da parte della competente sezione del comitato regionale di controllo.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della Regione.

Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1.

Adozione della bandiera della Regione. Disposizioni sulle modalità di uso e di esposizione.

Art. 1

Adozione della bandiera

1. La bandiera della Regione è formata da un drappo di forma rettangolare che al centro riproduce lo stemma della Regione siciliana, raffigurante la Triscele color carnato con il gorgoneion e le spighe, come individuato all'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 1990, n. 12. Lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera. Il drappo ha gli stessi colori dello stemma: rosso aranciato e giallo, disposti nel medesimo modo.

2. La bandiera è alta due terzi della sua lunghezza.

3. All'innesto del puntale sull'asta della bandiera è annodato un nastro con i colori della bandiera della Repubblica.

Art. 2

Simboli ufficiali della Regione

1. L'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 1990, n. 12, è sostituito dal seguente:

«1.1 simboli ufficiali della Regione sono:

- a) la bandiera;
- b) lo stemma;
- c) il gonfalone».

Art. 3

Esposizione della bandiera

1. Nel territorio della Regione, l'esposizione della bandiera regionale ha luogo, obbligatoriamente: il giorno

a) 15 maggio, festa dell'Autonomia siciliana, nella ricorrenza della promulgazione dello Statuto regionale;

b) il giorno 25 maggio, nella ricorrenza della prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana;

c) su disposizione del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, quando ricorrano avvenimenti di particolare importanza.

2. Nei casi indicati al comma 1, la bandiera della Regione è esposta

all'esterno degli edifici sedi, rispettivamente, dell'Assemblea regionale, della Presidenza della Regione, degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione degli enti comunque sottoposti alla vigilanza o controllo della Regione, delle province regionali e dei comuni.

3. La bandiera della Regione è altresì esposta presso le sedi delle istituzioni, degli organi, degli istituti, indicati al comma 1, dell'articolo 5, limitatamente alle circostanze dalla stessa disposizione precisate.

Art. 4

Modalità di esposizione della bandiera

1. Nel territorio della Regione, quando la bandiera regionale è esposta all'esterno di edifici pubblici secondo quanto previsto dalla presente legge, essa è affiancata dalla bandiera della Repubblica e da quella dell'Unione europea.

2. Nei casi in cui le tre bandiere di cui al comma 1 sono esposte insieme, hanno la stessa dimensione e sono issate allo stesso livello. La posizione centrale è riservata alla bandiera della Repubblica; la bandiera dell'Unione europea è collocata alla sua destra e quella della Regione alla sua sinistra.

Art. 5

Luoghi deputati all'esposizione della bandiera

1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, la bandiera della Regione è esposta all'esterno dei seguenti edifici:

a) la sede dell'Assemblea regionale siciliana per tutta la durata delle riunioni dell'Assemblea, anche se queste si protraggono dopo il tramonto;

b) la sede della Giunta regionale per tutta la durata delle riunioni della Giunta, anche se queste si protraggono dopo il tramonto;

c) le sedi dei consigli provinciali e dei consigli comunali, in occasione delle rispettive riunioni consiliari;

d) le sedi dei presidenti delle province regionali e dei sindaci dei comuni, quando si riuniscono le rispettive giunte provinciali, o comunali;

e) le sedi dei rettorati e delle facoltà delle università siciliane, in

occasione della giornata iniziale dell'anno accademico, durante le ore di lezione;

f) le sedi di istituti scolastici di ogni ordine e grado, il giorno in cui ha inizio l'anno scolastico, durante le ore di lezione;

g) gli edifici presso cui sono costituiti seggi elettorali in occasione delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, finché durano le operazioni di voto.

Art. 6

Precedenza

1. Fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni di legge statale che disciplinano le modalità di esposizione e di uso della bandiera della Repubblica e della bandiera dell'Unione europea, nelle pubbliche cerimonie che si svolgono nel territorio della Regione la bandiera regionale ha la precedenza su ogni gonfalone, vessillo, emblema comunque denominato, di province o comuni. Se esposta su di un'asta, in una pubblica sala, essa occupa il posto d'onore alla destra del tavolo della presidenza.

Art. 7

Tutela del decoro

1. La bandiera della Regione non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.

2. L'esposizione della bandiera regionale da parte di privati è libera, purché avvenga in forme decorose.

Art. 8

Orari di esposizione della bandiera

1. Eccettuati i casi in cui sia diversamente disposto dalla presente legge o da disposizione di legge statale, l'esposizione della bandiera della Regione all'esterno di edifici pubblici ha luogo dalle ore 8,00 fino al tramonto.

2. Quando la bandiera rimane esposta dopo il tramonto deve essere adeguatamente illuminata.

Art. 9

Casi particolari

1. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto è tenuta a mezz'asta e all'estremità superiore dell'inferitura

possono apporsi due strisce di velo nero.

2. Le due strisce di velo nero sono obbligatorie quando la bandiera è portata nelle pubbliche cerimonie funebri.

Art. 10

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione siciliana.

Legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

CAPO I

Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica.

2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.

Art. 2

Comunicazione politica radiotelevisiva

1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.

2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.

3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che

trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione", e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo. ⁽³⁹⁰⁾

Art. 3

Messaggi politici autogestiti

1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti ⁽³⁹¹⁾ di seguito denominati "messaggi".

2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

(390) Dette regole sono state stabilite con delibera Camera e Senato 21 giugno 2000 e con delibera Autorità garanzia 22 giugno 2000.

(391) Le parole "o a pagamento", presenti a questo punto del testo, sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 6 novembre 2003, n. 313, con effetto del 16 aprile 2004, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle Comunicazioni 8 aprile 2004 (Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313).

4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.

(Omissis) ⁽³⁹²⁾

6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca l'indicazione del soggetto committente. ⁽³⁹³⁾

7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti. ⁽³⁹⁴⁾

8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

(392) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 313 del 2003, con effetto dal 16 aprile 2004.

(393) Le parole "la denominazione 'messaggio autogestito gratuito' o 'messaggio autogestito a pagamento' e", presenti a questo punto del testo, sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 313 del 2003, con effetto dal 16 aprile 2004.

(394) Il secondo periodo del comma 7 è stato soppeso dall'art. 2, comma 1, lettera d), della legge n. 313 del 2003, con effetto dal 16 aprile 2004.

Art. 4

Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;

b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale ⁽³⁹⁵⁾, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;

c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio ⁽³⁹⁶⁾ gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;

d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli ed i contrari al quesito referendario.

(395) La campagna elettorale si conclude alle ore 24 del venerdì che precede il giorno stabilito per la votazione [art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956 n. 212, e successive modificazioni].

(396) L'eventuale turno di ballottaggio è previsto soltanto per le elezioni provinciali e le elezioni comunali.

3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:

a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

e) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;

g) ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito» e l'indicazione del soggetto committente.

4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma

complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in euro 6,20 e per le emittenti televisive in euro 20,66, ⁽³⁹⁷⁾ indipendentemente, dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. (Omissis) ⁽³⁹⁸⁾

7. (Omissis) ⁽³⁹⁸⁾

8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali⁽³⁹⁹⁾ e locali comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione dev'essere comunicata alla medesima autorità con almeno cinque giorni di anticipo.

(397) Gli importi originari in lire devono intendersi ora espressi in euro, con le regole di arrotondamento definite dagli artt. 4 e 5 del regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997

(398) Commi abrogati dall'art. 2, comma 1, lettera e), della legge n. 313 del 2003, con effetto dal 16 aprile 2004.

(399) Le parole "e locali", presenti a questo punto del testo, sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lettera /), della legge n. 313 del 2003, con effetto dal 16 aprile 2004.

9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale,⁽⁴⁰⁰⁾ la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.

10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum.

11. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale.

Art. 5

Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi

1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.

(400) Cioè sino alle ore 24 del venerdì che precede il giorno della votazione [art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni].

4. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti «Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto».

Art. 6

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

Art. 7

Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata seconda le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

- a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- e) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.

Art. 8

Sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) committente e acquirente;
- c) criteri seguiti per la formazione del campione;
- d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- f) domande rivolte;
- g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.

Art. 9

Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. ⁽⁴⁰¹⁾

(401) Il comma 1 introduce una nuova disciplina della comunicazione istituzionale, già contenuta nell'art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni, nonché nell'art. 5 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ora abrogato dall' art. 13, comma 1, di questa stessa legge 22 febbraio 2000, n. 28.

2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

Art. 10

Provvedimenti e sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax:

- a) all'Autorità;
- b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;
- c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
- d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonché del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di violazione degli articoli 2,4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione

dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.

4 In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi 3 e 4,⁽⁴⁰²⁾ l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge:

a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito⁽⁴⁰³⁾ per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche;

b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.

5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che siano stati illegittimamente esclusi.

7. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.

8. Oltre a quanto previsto nei commi 3,4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:

a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;

b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.

(402) Le parole "3 e 4" hanno sostituito le parole "da 3 a 7", già presenti a questo punto del testo, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettera g), della L. n. 313 del 2003, con effetto dal 16 04 2004.

(403) Le parole "o a pagamento", presenti a questo punto del testo, sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lettera h), della legge n. 313 del 2003, con effetto dal 16 aprile 2004.

9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

10. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'Autorità, entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronuncia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronuncia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato.

Art. 11

Obblighi di comunicazione

1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.164,56 a € 51.645,68.

CAPO II ⁽⁴⁰⁴⁾

Disposizioni particolari per le emittenti locali

Art. 11-bis

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.

Art. 11-ter

Definizioni

1. Ai fini del presente Capo si intende:
 - a) per "emittente radiofonica e televisiva locale", ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;
 - b) per "programma di informazione", il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca;
 - c) per "programma di comunicazione politica", ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni.

Art. 11-quater

Tutela del pluralismo

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.

(404) Il presente Capo II è stato inserito dall'art. 1, comma 2, legge 06 11 2003, n. 313.

2 Al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3 Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parità di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parità di costo tra gli stessi candidati.

4 La Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le

Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, è immediatamente trasmesso all'Autorità, che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.

5 Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che è emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall'Autorità. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni.

Art. 11-quinquies

Vigilanza e poteri dell'Autorità

1. L'Autorità vigila sul rispetto dei principi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater, nonché delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall'Autorità medesima.

2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità, di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1, l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorità può disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.

3. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di

inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.

4. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

Art. 11-sexies

Norme regolamentari e attuative dell'Autorità

1. L'Autorità adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo.

Art. 11-septies

Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad accezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8.

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 12

(Omissis)

Art. 13

Abrogazione di norme

1. Gli articoli 1, commi 2,3 e 4,2,5,6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.

Art. 14

(Omissis)

Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121.

Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

(Omissis)

Art. 4

1. *(Omissis)*.
2. *(Omissis)*.
3. *(Omissis)*.
4. Le bandiere all'esterno degli edifici in cui hanno sede uno o più seggi elettorali sono esposte dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

(Omissis)

D. P. R. 8 settembre 2000, n. 299.

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

TITOLO I

Disposizioni sull'istituzione e l'aggiornamento della tessera elettorale

Art. 1

Istituzione della tessera elettorale

1. In conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.

2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

Art. 2

Caratteristiche della tessera elettorale

1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto e può essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni.⁽⁴⁰⁵⁾

2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del comune di rilascio, è contrassegnata da una serie e da un numero progressivo e contiene i seguenti dati relativi al titolare:

a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito;

b) luogo e data di nascita;

c) indirizzo;

d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione;

(405) Si riporta solo la tabella "A" come modificata con D.M. Interno 16 novembre 2000. Le tabelle "B", "C" e "D" riguardano, rispettivamente, la regione Trentino Alto Adige, la regione Valle d'Aosta e i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia.

e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione.

3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.

4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, nonché un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, è inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.

5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli Uffici elettorali comunali.

6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto sono apportate con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 3

Consegna della tessera elettorale

1. La consegna della tessera elettorale è eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l'intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l'addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione.

2. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest'ultimo sia conosciuto.

3. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita al comune che l'ha emessa.

4. Gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

Art. 4

Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale

1. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.

2. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, conseguenti alle revisioni delle liste elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, vengono effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto.

3. La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente; il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.

4. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale del titolare.

5. In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.

6. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

7. Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

Art. 5

Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal presente decreto, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, nonché della sua custodia nel fascicolo personale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

2. A tali fini, gli adempimenti di cui al comma 1 sono posti, in ogni comune, sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali, che cura, altresì, l'individuazione delle persone incaricate del trattamento.

Art. 6

Nomina di un commissario

1). In caso di mancata, irregolare o ritardata consegna, da parte del comune, delle tessere elettorali, il prefetto, previi sommari accertamenti, nomina un commissario.

Art. 7

Impossibilità di consegna della tessera

1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

Art. 8

Sperimentazione della tessera elettorale elettronica

1. In applicazione dell'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 120, può essere adottata, in via sperimentale, la tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

2. A tale fine, i comuni, contestualmente o successivamente all'introduzione della carta d'identità elettronica, potranno procedere alla relativa sperimentazione attenendosi alle prescrizioni e alle modalità di presentazione ed approvazione dei progetti previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, e dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

3. Il Ministero dell'interno, in sede di esame dei progetti di sperimentazione, ne valuta la compatibilità con quanto previsto dalla normativa elettorale vigente.

4. Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell'interno sono fissate le modalità per l'adozione a regime della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica.

TITOLO II

Modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa sulle consultazioni elettorali e referendarie, conseguenti alla istituzione della tessera elettorale permanente

Art. 9

Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'Ufficio elettorale comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti la elezione dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

Art. 10

Voto dei degenti nei luoghi di cura

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2. L'attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Art. 11

Annotazione del voto assistito

1. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

Art. 12

Annotazione dell'esercizio del voto

1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identità personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegna all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro.

Art. 13

Ammissione al voto dei detenuti

1. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è abrogato e sostituito, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, dal seguente:

"I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti".

Art. 14

Norma di chiusura

1. Salvo che sia diversamente stabilito dal presente regolamento, quando leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale fanno riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.


Art. 15

Norme abrogate

1. Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, gli articoli 27, 28, 54 e 58, primo comma, limitatamente alle parole da: "stacca il tagliando" a: "in apposito plico", del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, gli articoli 19, 45 e 49, primo comma, limitatamente alle parole da: "stacca il tagliando" a: "in apposito plico,", del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, l'articolo 18 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, e l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 3 maggio 1976, n.161, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

MODELLO DI TESSERA ELETTORALE

<p>CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI</p> <p>Circoscrizione e regione Collegio</p> <p>Parlamento europeo</p> <p>Senato della Repubblica</p> <p>Camera dei deputati</p> <p>Regionali</p> <p>Provinciali</p> <p>Circoscrizionali</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione.</p> <p>Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi la data della elezione ed i bolli della sezione.</p> <p style="text-align: center;">AVVERTENZE</p> <p>La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si ritiri di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punto ai sensi dell'Art. 103 del D.P.R. n. 361/67 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60.</p> <p>In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune telematica per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.</p> <p>In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.</p> <p>Sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il venticinquantesimo anno di età (art. 58, primo comma, della Costituzione).</p> <p style="text-align: center;"><small>1/23 (07/01/2006)</small></p>	<p style="text-align: center;">  Unione Europea Repubblica Italiana TESSERA ELETTORALE N. 00000000 </p> <hr/> <p>Comune di</p> <hr/> <p>Cognome</p> <hr/> <p>Nome</p> <hr/> <p>Luogo e data di nascita</p> <hr/> <p>Data di nascita il Sindaco/Il Commissario</p> <hr/> <p>Numero Tessera Elettorale Sezione elettorale della Sezione I</p> <hr/> <p>Indirizzo della sezione</p> <hr/> <p>Indirizzo dell'ufficio elettorale</p> <hr/> <p>Data di appuntamento il Sindaco/Il Commissario</p>
---	--	---

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO								
1	4	7	10	13	16			
DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE			
								
2	5	8	11	14	17			
DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE			
								
3	6	9	12	15	18			
DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE			
								

L.r. 16 dicembre 2000, n. 25.

Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco ed al presidente della provincia regionale.

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

«2. La durata in carica del sindaco e del consiglio comunale è fissata in cinque anni».

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

«2. La durata in carica del presidente e del consiglio della provincia regionale è fissata in cinque anni».

3. Gli organi elettivi dei comuni e delle province le cui scadenze sono previste secondo la vigente legislazione nel secondo semestre si rinnovano nella tornata elettorale dell'anno successivo alla scadenza del quadriennio.

4. Il turno elettorale previsto per la primavera del 2001 si svolge nello stesso anno in un periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre e quello che ai sensi della legislazione vigente scade nell'autunno del 2001 è rinviato alla tornata elettorale successiva.

5. Fatta eccezione per quanto previsto dai commi 3 e 4 le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai comuni e alle province regionali i cui organi elettivi sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i comuni ricompresi nel secondo turno elettorale dell'anno 2000.

Art. 2.

1. L'articolo 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, è sostituito dal seguente:

«1. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65 per cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni aventi popolazione sino a diecimila abitanti, con la maggioranza di quattro quinti dei consiglieri assegnati.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione

non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue l'immediata cessazione degli organi del comune e della provincia regionale e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune o della provincia, nonché all'amministrazione dell'ente con le modalità dell'articolo 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35».

2. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, è così modificato:

«1. La cessazione dalla carica di sindaco o di presidente della provincia per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica delle rispettive giunte ma non dei rispettivi consigli che rimangono in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente rispettivamente alle elezioni del sindaco o del presidente della provincia regionale da effettuare nel primo turno elettorale utile».

Art. 3

1. L'articolo 169 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

«1. Le elezioni congiunte degli organi dei comuni e delle province regionali si svolgono in un unico turno annuale, da tenersi nel periodo compreso fra il 15 aprile e il 30 giugno, se il mandato, decorrente dalla data della prima domenica di elezione, scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Nell'ipotesi di ricorso ad elezioni congiunte per anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi, l'elezione si svolge nel turno elettorale dell'anno di ricorrenza ove la definizione dei provvedimenti certativi intervenga entro i termini per l'emanazione del decreto di indizione delle elezioni».

Art. 4.

Nei comuni compresi nella fascia tra 5.000 e 10.000 abitanti il numero massimo degli assessori è sei.

Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.r. 23 dicembre 2000, n. 30.
Norme sull'ordinamento degli enti locali.

TITOLO 1
REVISIONE DELL'ORDINAMENTO
DELLE AUTONOMIE LOCALI

Capo I

(Omissis)

Capo II

Art. 6.

Funzionamento degli organi comunali e provinciali

1. Alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 sono apportate le seguenti aggiunte e sostituzioni:

(Omissis)

- il punto 9) è così sostituito:

9) All'articolo 33 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, e, comunque, non superiore a sedici unità.

2. Fino all'adozione delle nuove norme statutarie, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni regionali vigenti.";

(Omissis)

L.r. 10 maggio 2002, n. 3.

Modifiche ed integrazioni alla legislazione relativa al procedimento elettorale per le elezioni amministrative.

Art. 1.

Durata delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto per l'elezione congiunta del sindaco e del consiglio comunale, del presidente e del consiglio della provincia regionale si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8,00 alle ore 22,00 della domenica e dalle ore 7,00 alle ore 15,00 del lunedì successivo.

Art. 2.

Modifiche ed integrazioni di norme

1. Al Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al primo comma dell'art. 31, come modificato dal comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, le parole "del giorno di votazione" sono sostituite con le parole "del primo giorno di votazione";

b) il primo comma dell'art. 35, come modificato dal comma 2, lett. a), dell'art. 31 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, è così sostituito "La votazione deve proseguire fino alle ore 22,00";

c) al n. 4 del comma 2 dell'art. 35, come modificato dal comma 2, lett. e), dell'art. 31 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, sono premesse le seguenti parole "rinvia la votazione alle ore 7,00 del mattino successivo e";

d) alla fine dell'art. 35, come modificato dal comma 2, lett. d), dell'art. 31 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, sono reintrodotti i seguenti commi:

"Dopo la firma del verbale, l'adunanza è sciolta immediatamente.

Alle ore 7,00 del giorno successivo il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.

La votazione deve proseguire sino alle ore 15,00; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare".

Art. 3.

Adeguamento compensi

1. Ai compensi previsti dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18 e dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18 e come rideterminati nell'anno 2001, è applicata una maggiorazione del 25 per cento.

2. Per l'esercizio finanziario 2002 all'onere di cui al comma 1, valutato in 200 migliaia di euro, si provvede con parte delle disponibilità di cui alla quota del 5 per cento riservata all'Assessore per gli enti locali, ai sensi del comma 4 dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2

Art. 4.

Abrogazione di norme

1. La lett. d) del comma 2 dell'art. 31 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, è abrogata.

2. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 ed il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, come modificati dall'art. 13 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e come ulteriormente modificati dal comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 7 novembre 1997, n. 41, sono abrogati.

3. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 7 novembre 1997, n. 41, è abrogato.

Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Legge 27 gennaio 2006, n. 22

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(G.U.R.I. n. 23 del 28/1/2006)

Alt. 1

(Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali)

1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui e' elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

e) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i seguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a

domicilio.

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui e' aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione e' ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto e' raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

(Omissis)

Legge 5 dicembre 2007, n. 22

Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali

Art. 1

Regime di eleggibilità e compatibilità previsto per i deputati regionali

1. L'articolo 8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, sostituito dal seguente:

"Art. 8.-1. Non sono eleggibili a deputato regionale:

- a) i presidenti e gli assessori delle province regionali;
- b) i sindaci e gli assessori dei comuni, compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione;
- c) il Commissario dello Stato per la Regione siciliana;
- d) il segretario generale della Presidenza della Regione siciliana, i dirigenti di strutture di massima dimensione e di dimensione intermedia, i dirigenti preposti ad uffici speciali temporanei dell'Amministrazione regionale e di enti soggetti a vigilanza e/o controllo della Regione, nonché i direttori generali di agenzie regionali;
- e) i capi di gabinetto e degli uffici di diretta collaborazione nonché i segretari particolari dei Ministri, dei viceministri, dei sottosegretari di Stato, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
- f) i capi di dipartimento ed i segretari generali dei Ministeri, i direttori generali delle agenzie statali nonché i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale di amministrazioni statali che operano nella Regione;
- g) i prefetti, i viceprefetti della Repubblica ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- h) il capo ed il vicecapo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
- i) gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato se esercitano il comando in Sicilia;
- j) i funzionari dirigenti delle cancellerie e segreterie del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, delle Corti d'appello e dei tribunali della Sicilia;
- k) i componenti dei comitati, commissioni ed organismi che

esprimono pareri obbligatori su atti amministrativi dell'Amministrazione regionale;

1) i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende policlinico universitarie esistenti nel territorio della Regione, nonché gli amministratori straordinari delle suddette aziende. Anche nel caso di cui ai commi 2 e 3, i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari suddetti, non sono eleggibili nei collegi elettorali in cui sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti alla data di accettazione della candidatura. I direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari suddetti che sono stati candidati e che non sono stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale in cui gli stessi erano candidati.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.

3. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 1, dalla formale presentazione delle dimissioni; e negli altri casi dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, l'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui al comma 1, lettere a) e b).

5. Sono ineleggibili, salvo che si trovino in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura, i magistrati, compresi quelli onorari ed esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, nonché i membri del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali, nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi

antecedenti la data di accettazione della candidatura. Sono altresì ineleggibili, salvo che si trovino in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura, i magistrati che abbiano esercitato le loro funzioni presso le sezioni della Corte dei conti nella Regione siciliana, in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura".

6. L'articolo 9 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'Art. 9. - LI diplomatici, i consoli, i viceconsoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti all'Assemblea regionale siciliana sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri".

7. L'articolo 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - 1. Non sono eleggibili inoltre:

a) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali, amministratori e dirigenti di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato o con la Regione per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

b) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società ed imprese volte al profitto di privati, che godano di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione;

c) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui alle lettere a) e b), vincolate allo Stato o alla Regione nei modi di cui sopra;

d) i presidenti dei comitati regionali e provinciali dell'INPS;

e) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società alle quali la Regione partecipa;

f) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza

o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale, di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza;

g) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con la Regione, di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

8. Le cause di ineleggibilità previste dal presente articolo non sono applicabili a coloro che, in conseguenza di dimissioni od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, almeno novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali".

9. Dopo il Capo II del Titolo II della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, aggiungere il seguente:

"Capo III - Delle incompatibilità

Art. 10 ter.

1. Ferme restando le cause di incompatibilità previste nella Costituzione e nello Statuto speciale della Regione siciliana, l'ufficio di deputato regionale è incompatibile con l'ufficio di ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, componente di Governi di altre regioni, componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, componente di organismi internazionali o sopranazionali.

2. I deputati regionali non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, istituti, consorzi, aziende, agenzie, enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza, per nomina o designazione del Governo regionale o di organi dell'Amministrazione regionale.

3. Sono escluse dal divieto di cui al comma 2 le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto, nonché quelle conferite nelle università degli studi o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, ferme restando le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44.

4. Sono parimenti escluse dal divieto di cui al comma 2 le nomine compiute dal Governo regionale, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria.

Art. 10 quater.

1. Fuori dei casi previsti nell'articolo 10 ter, comma 2, i deputati regionali non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con contratto di carattere continuativo:

a) in associazioni, enti, società o imprese che gestiscano servizi di qualunque genere per conto della Regione o di enti regionali, o ai quali la Regione contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente;

b) in enti, istituti, agenzie o aziende sottoposti a tutela o vigilanza della Regione;

c) in istituti bancari o in società che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie, operanti nel territorio della Regione. 2. Si applicano alle incompatibilità previste al comma 1, lettere a) e b), le esclusioni indicate nell'articolo 10 ter, comma 3.

Art. 10 quinquies.

1. I deputati regionali non possono assumere il patrocinio professionale, né in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione.

2. Non può ricoprire la carica di deputato regionale colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista agli articoli 8, lettere k) e l), 9 e 10.

Art. 10 sexies.

1. I deputati regionali per i quali esista o si determini, nel corso del mandato, qualcuna delle incompatibilità previste nella Costituzione, nello Statuto e negli articoli del presente Capo debbono, nel termine di trenta giorni dall'insediamento o, nel caso di incompatibilità sopravvenuta, dall'inizio dell'esercizio delle funzioni, optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato ricevuto, determinando la cessazione dell'incompatibilità stessa. Scaduto tale termine senza che l'opzione sia stata esercitata, s'intendono decaduti dalla carica di deputato.

2. I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati regionali, debbono

chiedere, nel termine di dieci giorni dall'insediamento a pena di decadenza dal mandato parlamentare, di essere collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato medesimo. Analogo obbligo sussiste a carico dei deputati regionali che, dopo l'elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma; in tale ultimo caso il termine di dieci giorni decorre dalla data di assunzione in servizio.

3. I dipendenti della Regione e di altre pubbliche amministrazioni nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, consorzi, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione ovvero sottoposti alla sua tutela o vigilanza, che siano eletti deputati regionali, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. Tale disposizione opera anche per i deputati regionali che, dopo l'elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma.

4. I deputati regionali che, durante l'esercizio del mandato, siano chiamati, in quanto soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, a svolgere la propria attività in base a contratti di natura privatistica, nei casi di cui all'articolo 8, lettere d), e) e f), non possono esercitare le funzioni relative a detti incarichi per tutta la durata del mandato".

5. L'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

"Art. 2.

1. I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati regionali, debbono chiedere, nel termine di dieci giorni dall'insediamento a pena di decadenza dal mandato parlamentare, di essere collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato medesimo. Analogo obbligo sussiste a carico dei deputati regionali che, dopo l'elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma; in tale ultimo caso il termine di dieci giorni decorre dalla data di assunzione in servizio.

2. I dipendenti della Regione e di altre pubbliche amministrazioni nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, consorzi, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione ovvero sottoposti alla sua tutela o vigilanza, che siano eletti deputati regionali, sono collocati

d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. Tale disposizione opera anche per i deputati regionali che, dopo l'elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma".

6. Sono abrogati:

- a) l'articolo 62 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29;
- b) l'articolo 5 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;
- c) l'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19;
- d) l'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 16;
- e) l'articolo 33, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44".

Art. 2

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Decreto legge 1 aprile 2008, n. 49

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 48, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera 1), della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, con il quale sono stati convocati nei giorni 13 e 14 aprile 2008 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, che ha previsto l'abbinamento della annuale consultazione amministrativa con le predette elezioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire, in vista dell'imminente scadenza elettorale, mediante l'emanazione di disposizioni volte a rafforzare le esigenze di tutela della segretezza del voto in occasione di consultazioni elettorali e referendarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le

apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.

3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.

4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

(omissis)

Art. 143

(come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94)

Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di nonna promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia

comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.

5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al

direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.

7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di

ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.

11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data

del provvedimento di sospensione.

13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a nonna del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141.

(omissis)

Decreto Legge 3 gennaio 2006 , n. 1

Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.

Art. 1

(come modificato dall'art. 1 della Legge 7 maggio 2009, n. 46)

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale

da apparecchiature elettromedicali.

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

e) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli

scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori.

(omissis)

L.r. 16 dicembre 2008, n.22.

Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie. (G. U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008)

TITOLO I

Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica

Art. 1

Composizione delle giunte comunali e provinciali

1. L'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 33. Composizione della giunta dei comuni e delle province regionali - 1. La giunta comunale e la giunta della provincia regionale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia regionale che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito in modo aritmetico dagli statuti, che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento. Nei comuni con popolazioni fino a 10.000 abitanti il numero degli assessori non può comunque essere superiore a 4.

2. La variazione della popolazione accertata con censimento nel corso del periodo di carica del sindaco o del presidente della provincia regionale comporta la modifica del numero degli assessori alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica".

Art. 2

Adeguamento degli statuti

1. I comuni e le province adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'articolo 1 della presente legge, entro il rinnovo delle cariche elettive.

2. In mancanza del necessario adeguamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle previsioni degli articoli 7 e 9 della legge

regionale 26 agosto 1992, n. 7 e degli articoli 3 e 5 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, il numero degli assessori è comunque determinato, in occasione del rinnovo delle cariche elettive, nel numero massimo individuato dal comma 1, dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

3. Sono abrogate le seguenti norme: l'articolo 24 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'articolo 76, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20; l'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, come modificato dall'articolo 76, comma 16, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20; l'articolo 9 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

4. Le abrogazioni di cui al comma 3 operano a decorrere dal termine di cui al comma 1.

Art. 3

Definizione di amministratori locali

1. All'articolo 15, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguente modifiche:

- a) dopo le parole "Per amministratori" sono aggiunte le parole ", ai soli fini del presente capo,";
- b) sono abrogate le parole "e i vicepresidenti".

Art. 4

Aspettative

1. L'articolo 18 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. Aspettative - 1. I sindaci, i presidenti delle province regionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo

impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 15, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 22.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli amministratori e ai consiglieri comunali e provinciali che siano dipendenti dello stesso ente e si siano avvalsi delle disposizioni obbligatorie in materia *di* aspettative per non incorrere nei casi di ineleggibilità di cui all'articolo 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31".

Art. 5

Indennità e gettoni di presenza

1. All'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "previa deliberazione della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: ", su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali,";

b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province regionali e degli assessori, in rapporto alla misura dell'indennità stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia regionale. Al presidente e ai componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali e al soggetto coordinatore degli uffici unici o comuni dei PIT sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 20 per cento dell' indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni e del consorzio fra enti locali e dei comuni in convenzione."; e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il regolamento previsto dal comma 1 determina un'indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia regionale, il presidente della provincia regionale comprendente area metropolitana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti

dei consigli comunali e provinciali nonché i componenti delle giunte dei comuni, delle province regionali e delle province comprendenti aree metropolitane ed i componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia è corrisposta un'indennità pari al 40 per cento di quella spettante agli assessori dei rispettivi comuni";

d) il comma 3 è abrogato;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, i componenti degli organi assembleari delle unioni dei comuni e i componenti degli organi assembleari dei consorzi tra enti locali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione a consigli e commissioni.

In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari al 30 per cento dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente della provincia regionale o presidente dell'unione dei comuni o presidente del consorzio e al 50 per cento dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente del consiglio circoscrizionale in base al regolamento di cui al comma 1. Ai consiglieri circoscrizionali, limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, è attribuito per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni circoscrizionali, formalmente convocate, un gettone di presenza pari al 60 per cento di quello attribuito ai consiglieri dell'ente in cui è costituita la circoscrizione";

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio";

g) il comma 7 è abrogato;

h) il comma 9 è abrogato;

i) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente comma:

"12 bis. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque

subordinata all'effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento dell'ente locale stabilisce termini e modalità.".

3. I comuni assegnano funzioni amministrative alle circoscrizioni entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

Divieto di cumulo di indennità

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente articolo:

"Art. 19 bis. Divieto di cumulo - 1. I parlamentari nazionali ed europei e i deputati regionali non possono percepire le indennità e i gettoni di presenza previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, non percepiscono alcun compenso, tranne quanto dovuto ai sensi dell'articolo 21, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non è corrisposta,

4. Il sindaco e il presidente della provincia non possono cumulare alla propria altre indennità relative a cariche ricoperte per la funzione".

Art. 7

Abrogazioni in materia di indennità degli amministratori locali

1. L'articolo 17 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, è abrogato.

Art. 8

Disposizioni in materia di permessi e licenze

1. All'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti

modifiche:

a) al comma 3 le parole "dei consigli circoscrizionali," sono abrogate;

b) alla fine del comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: "L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. In nessun caso l'ammontare complessivo da rimborsare nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente di provincia. Per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti l'ammontare complessivo da rimborsare nell'ambito di un anno solare non può superare l'importo pari a metà dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco nello stesso periodo.".

Art. 9

Spese di viaggio

1. L'articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 21. Rimborsamento delle spese di viaggio - 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione nel caso di componenti degli organi esecutivi ovvero del presidente del consiglio nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso forfetario omnicomprensivo per le altre spese nella misura fissata con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e dell'Assessore per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione autonomie locali.

2. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali. Le spese che gli enti locali sostengono per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni fanno carico ai bilanci degli enti stessi.

3. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

4. Agli amministratori che risiedono fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per l'effettiva partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

5. Ai soli amministratori e consiglieri che risiedano fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente, che siano residenti in una delle isole minori della Sicilia e che, in ragione del loro mandato o per motivi istituzionali, debbano raggiungere e soggiornare nel luogo della sede dell'ente medesimo, è riconosciuto anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate di vitto e soggiorno, alle condizioni previste dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modifiche ed integrazioni."

Art. 10

Adesione a forme associative

1. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovra comunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste rispettivamente dall'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 15 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

2. Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

3. A decorrere dal termine indicato dall'articolo 2, comma 28, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata.

4. Il presente articolo non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi universitari e ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali e per la gestione delle opere pubbliche finanziate con il vincolo della gestione in forma associata.

5. Agli enti locali nei cui territori risiedono minoranze linguistiche storiche, riconosciute ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è consentita, altresì, l'adesione ad un'altra forma associativa che abbia come finalità unicamente la valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle minoranze linguistiche storiche, fra le forme gestionali previste dall'articolo 25 della legge n. 142 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale n. 48 del 1991, e successive modifiche ed integrazioni, dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e dall'articolo 15 della legge regionale n. 9 del 1986.

Art. 11

Circoscrizioni di decentramento

1. L'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 13. Circoscrizioni di decentramento comunale - 1. I comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. La circoscrizione ha poteri in ordine a:

- a) servizi demografici;
- b) servizi sociali e di assistenza sociale;
- c) servizi scolastici ed educativi;
- d) attività e servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito circoscrizionale:

3. Nessuno dei comuni di cui al comma 1 può articolare le proprie circoscrizioni in numero superiore a dieci.

4. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali non può essere superiore ai due quinti di quello dei componenti del consiglio del comune di appartenenza.

5. Nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, il limite di spesa per la gestione dei consigli circoscrizionali è demandato alla Giunta ed al Consiglio comunale del comune medesimo, che stabiliscono altresì il numero dei consigli circoscrizionali, tenendo in particolare considerazione gli agglomerati extraurbani, già frazioni.

6. I comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali senza oneri di spesa a carico dei propri bilanci. I comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali purché i relativi oneri siano contenuti, per ciascuno di essi, nei limiti dei tetti di spesa discendenti dall'applicazione dei principi fissati dalla normativa nazionale vigente in materia.

7. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con sistema proporzionale.

8. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il presidente".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla cessazione del mandato dei consigli di circoscrizione attualmente in carica.

3. I comuni adeguano i propri statuti e i propri regolamenti alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 nel testo sostituito dal presente articolo, entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Art. 12

Indennità commissari ad acta

1. All'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è inserito il seguente comma:

"2 bis. Al commissario ad acta, insediatosi presso gli enti locali per porre in essere l'attività sostitutiva, è riconosciuta un'indennità di carica e di responsabilità rapportata all'Organo sostituito, alla tipologia degli atti adottati, alla professionalità, alla responsabilità, all'entità demografica dell'Ente ed agli accessi effettuati."

2. Con successivo decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono determinate le indennità di cui al comma 1.

Art. 13

Commissari straordinari

1. Nel primo comma dell'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, il periodo "fra i componenti dell'ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell'ufficio" è sostituito con il seguente: "fra i funzionari direttivi in servizio presso l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni".

2. Nel primo comma dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale n. 16 del 1963, e successive modifiche e integrazioni, il periodo "fra i componenti dell'ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell'ufficio" è sostituito con il seguente: "fra i funzionari direttivi in servizio presso l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni".

3. I soggetti individuati ai sensi degli articoli 55 e 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e del comma 2 dell'articolo 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, non possono assumere, a pena di nullità, l'incarico di commissario straordinario se sono titolari di incarico di commissario straordinario presso altro ente locale, a prescindere dalle funzioni attribuite.

4. I commissari straordinari, nell'espletamento delle proprie funzioni, hanno diritto di assentarsi dal servizio esclusivamente per i seguenti periodi:

- nel caso di sostituzione di sindaco e giunta o di sindaco, giunta e consiglio, per un massimo di 36 ore mensili nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e per un massimo di 48 ore mensili nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nelle province regionali;

- nel caso di sostituzione del solo consiglio per un massimo di 16 ore mensili nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e per un massimo di 20 ore mensili nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nelle province regionali.

5. Nel tetto massimo delle ore di cui al comma 4 non va computato il tempo necessario per raggiungere la sede dell'ente.

Art. 14

Commissari straordinari delle Ipab

1. I soggetti nominati commissari straordinari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non possono assumere, a pena di nullità, l'incarico di commissario straordinario se all'atto del conferimento dell'incarico svolgono le medesime funzioni presso un'altra Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza.

2. I commissari straordinari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nell'espletamento delle loro funzioni, hanno diritto di assentarsi dal servizio esclusivamente per i seguenti periodi:

- per un massimo di 36 ore mensili nelle Istituzioni di prima classe;

- per un massimo di 20 ore mensili nelle Istituzioni di seconda classe;

- per un massimo di 16 ore mensili nelle Istituzioni di terza classe.
- 3. Nel tetto massimo delle ore di cui al comma 2 non va computato il tempo necessario per raggiungere la sede dell'ente.

TITOLO II

Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione.

Disposizioni varie

Art. 15

Soglia di sbarramento

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente comma:

"3 bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 35 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente comma:

"4 bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli provinciali le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale provinciale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi.".

Art. 16

Nomina di rappresentanti di lista per le elezioni provinciali

1. La nomina dei rappresentanti di lista nelle elezioni provinciali avviene secondo le modalità e i tempi previsti per la nomina dei rappresentanti di lista nelle elezioni comunali.

Art. 17

Modifica della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31

1. Alla fine del numero 4 del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti periodi: "La lite promossa a

seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso".

Art. 18

Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet

1. E' fatto obbligo alle amministrazioni comunali e provinciali, ferme restando le disposizioni a tutela della privacy, di rendere noto, per estratto, nel rispettivo sito internet tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali, ai fini di pubblicità notizia.

2. E' fatto obbligo alle aziende pubbliche (ex municipalizzate) di rendere noto nel rispettivo sito internet tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione e le determinazioni presidenziali e dirigenziali.

Art. 19

Componenti degli organi delle società partecipate da enti locali

1. Il numero dei componenti nominati da comuni e province negli organi delle società, aziende ed enti, sia interamente sia parzialmente partecipate, non può eccedere le tre unità.

Art. 20

Compensi dei componenti degli organi delle società partecipate da enti locali

1. Nelle aziende, negli enti e nelle società a totale partecipazione di comuni o province regionali, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore rispettivamente al 70 per cento ed al 40 per cento delle indennità spettanti al sindaco del comune con maggiore popolazione o al presidente della provincia.

2. Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché le indennità di missione alle condizioni e nella misura fissata per il sindaco o il presidente della provincia.

Art. 21

Utilizzo delle autovetture di servizio degli enti locali

1. Gli enti locali inseriscono nei rispettivi regolamenti nonne che disciplinano l'utilizzo delle autovetture di servizio da parte dei soggetti beneficiari secondo i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione.

Art. 22

Competenze gestionali degli assessori comunali

1. I comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 107 del medesimo decreto legislativo, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

2. Il contenimento della spesa è documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

Art. 23

Indennità dei corpi di polizia municipale dei comuni

1. L'indennità prevista dall'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, destinata agli appartenenti ai corpi di polizia municipale dei comuni, che hanno approvato e richiesto il finanziamento dei piani di miglioramento dei servizi di polizia municipale, rimane concessa a tutto il personale della polizia municipale, ivi compresi comandanti e ufficiali, siano essi dirigenti o incaricati di posizione organizzativa, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999, che svolgono le funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

2. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali autorizza i comuni a procedere alla liquidazione delle somme spettanti, già accantonate a partire dal 1999 nei propri bilanci, in favore dei comandanti e degli ufficiali di polizia municipale di cui al comma 1.

Art. 24

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 25

Interpretazione autentica in materia di compensi per i presidenti di IACP

1. L'articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato ed integrato dall'articolo 129 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, si interpreta nel senso che, a far data dall'entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2002 ai presidenti degli Istituti autonomi case popolari spetta un compenso determinato in misura pari al 75 per cento dell'indennità complessiva del presidente della provincia regionale di appartenenza, con la riduzione del 10 per cento prevista dall'articolo 17 della legge regionale n. 2 del 2002.

Art. 26

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Legge regionale 14 maggio 2009, n. 6

(omissis)

Art. 23

Norme sui consigli di circoscrizione

1. Sino alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica, le disposizioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, si applicano anche ai consiglieri circoscrizionali di comuni con popolazione non superiore a 100.000 abitanti, ove i consigli siano stati istituiti ai sensi della previgente normativa.

2. I comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti possono mantenere i consigli circoscrizionali, senza oneri di spesa a carico dei propri bilanci, ove gli stessi siano stati istituiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22.

(omissis)

Legge 13 ottobre 2010, n. 175

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione (G.U.R.I. n. 252 del 27 ottobre 2010)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione).

1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

«5-bis.1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente legge, e' fatto divieto di svolgere le attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

5-bis.2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-bis.1 e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attivita' di propaganda elettorale previste dal citato comma 5-bis.1 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione».

Art. 2

Effetti della condanna

1. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 10, comma 5-bis.2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia

dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento.

2. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Legge Regionale 5 aprile 2011, n. 6
Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e
decadenza degli organi comunali e provinciali.

Art. 1

*Modalità di espressione del voto per l'elezione del sindaco e del presidente
della provincia*

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«3. La scheda per l'elezione del sindaco e' quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco e' riportato il contrassegno della lista cui il candidato e' collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per la lista ad esso collegata; il voto espresso soltanto per la lista di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato ed il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista collegata. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.».

2. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«3. La scheda per l'elezione del sindaco e' quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato e' collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato e il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.».

3. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 35/1997 e

successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«2. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente della provincia scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato e' collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato presidente della provincia e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato presidente della provincia collegato e il voto espresso soltanto per il candidato presidente della provincia non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.».

Art. 2

Sistema di elezione dei consigli provinciali

1. All'art. 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, i commi 5, 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

“5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di presidente della provincia si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio e' attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, e' divisa per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 5. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al presidente della provincia eletto al primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.

8. Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei vari collegi, si procede ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.».

2. All'art. 18, primo comma, della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, i numeri 3), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:

“3) procede alla distribuzione nei singoli collegi dei seggi assegnati alle varie liste. A tal fine: si ordinano le liste ad iniziare da quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale provinciale; si determina il quoziente elettorale di lista, ottenuto dividendo la cifra elettorale provinciale di ciascuna lista per il numero dei seggi alla stessa attribuiti, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni; si determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista nel collegio; si assegnano, in ciascun collegio, a ciascuna lista, come sopra ordinate, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di lista, trascurando l'eventuale parte frazionaria, e' compreso nella cifra elettorale che ciascuna lista ha riportato nel collegio, sino alla concorrenza dei seggi allo stesso per legge spettanti, a cominciare

da quello in cui la lista ha ottenuto la maggiore cifra elettorale di collegio e, via via, in quelli in cui ha ottenuto le cifre elettorali immediatamente inferiori. Compilate tali operazioni con riferimento a tutte le liste, gli eventuali seggi non assegnati sono attribuiti alle relative liste, come sopra ordinate, nel collegio in cui la lista ha il resto più alto, sino all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascun collegio e fino all'esaurimento dei seggi attribuiti a ciascuna lista in sede provinciale. In caso di parità di resti, il seggio e' attribuito nel collegio in cui la lista ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. In caso di ulteriore parità, il collegio e' individuato per sorteggio;

4) determina la cifra elettorale individuale di ogni candidato, in base al numero di voti di preferenza validi ottenuti;

5) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale prevale il candidato che precede nell'ordine di lista.”.

Art. 3

Rappresentanza di genere

1. Alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'art. 1 e' aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio comunale nessun genere puo' essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa.»;

b) dopo l'art. 6 e' aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. - 1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio provinciale nessun genere puo' essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa.».

Art. 4

Composizione della giunta comunale e provinciale

1. Il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«4. La giunta e' composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta e' compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può

essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.».

2. Il comma 6 dell'art. 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«6. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.».

3. Il comma 3 dell'art. 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«3. La giunta e' composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta e' compatibile con quella di consigliere provinciale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.».

4. Il comma 5 dell'art. 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del presidente della provincia, di altro componente della giunta e dei consiglieri provinciali.».

5. All'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituito dall'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, dopo le parole «che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento» sono aggiunte le seguenti parole «e, limitatamente alle giunte comunali, che non deve essere inferiore a 4.».

Art. 5

Norme in materia di attribuzione del premio di maggioranza

1. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«5. Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi

dei seggi. All'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti e' attribuito il restante terzo dei seggi. Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, alla stessa e' attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco è attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora più liste non collegate al sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari e' attribuito per sorteggio.».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, e' inserito il seguente:

«5-bis. Nei comuni con popolazione sino a 3 mila abitanti, alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. Alla lista che e' collegata al candidato sindaco che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto, e' attribuito il restante terzo dei seggi. Nei medesimi comuni si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 5.».

Art. 6

Interpretazione autentica in materia di computo dei voti per l'attribuzione del premio di maggioranza

1. Il comma 6 dell'articolo 4 ed il comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, si interpretano nel senso che ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza non sono computabili i voti espressi per le liste che, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 4 e del comma 4 bis dell'articolo 7, non sono ammesse all'assegnazione di seggi.

Art. 7

Mozione di sfiducia

1. All'articolo 10 della legge regionale 15 settembre 1997 n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole dal “65 per cento” sono sostituite dalle parole “da due terzi”;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco o del presidente della provincia regionale non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall’inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.”.

Art. 8

Elezione del sindaco e dei consigli nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

a) «Art. 2-bis. - Elezione del sindaco nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti. - 1. Nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto a turno unico contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco e' quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato e il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. E' proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parità e'

proclamato eletto il più anziano di età.»;

b) «Art. 2-ter. - Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 2-bis, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco.

4. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi. Per le finalità di cui al comma 7, non sono pertanto computabili i voti espressi per le liste che, ai sensi del presente comma, non sono ammesse all'assegnazione dei seggi.

5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più

seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati, è divisa per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, semprechè nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 5. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.

8. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.».

2. Agli articoli 3 e 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «10.000 abitanti», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole «15.000 abitanti.».

Art. 9

Elezione del consiglio circoscrizionale e del suo presidente

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

a) «Art. 4-bis. - Elezione del presidente del consiglio circoscrizionale

1. Il presidente del consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio universale e diretto in un unico turno contestualmente alla elezione del consiglio.

2. Al presidente del consiglio circoscrizionale si applicano le norme che disciplinano i requisiti per la candidatura, le cause di

ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste per il sindaco dei comuni in cui il consiglio comunale è eletto con l'applicazione del sistema proporzionale.

3. Ciascun candidato alla carica di presidente deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per la elezione del consiglio di circoscrizione. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. All'atto della presentazione della lista o delle liste collegate, ciascun candidato alla carica di presidente deve altresì dichiarare di non avere accettato la candidatura alla stessa carica in altra circoscrizione.

4. La scheda per l'elezione del presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio di circoscrizione. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente, scritti in un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste alle quali il candidato è collegato. Ciascun elettore indica separatamente il proprio voto per il candidato presidente e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato presidente collegato e il voto espresso soltanto per il candidato presidente non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

5. È proclamato eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.»;

b) «Art. 4 ter. - Elezione del consiglio circoscrizionale. - 1. Per l'elezione del consiglio circoscrizionale trovano applicazione i commi 1, 2, 4, 5 e 7 dell'art. 4.

2. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio circoscrizionale e della collegata candidatura alla carica di presidente è sottoscritta da non meno di trecentocinquanta e da non più di settecento elettori.

3. Non è necessaria la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista e della collegata candidatura alla carica di

presidente quando la stessa viene presentata insieme a quella per l'elezione del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno.

4. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione della lista.’.

2. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 7 novembre 1997, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, e' abrogato.

3. Al comma 7 dell'art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e sostituito dall' art. 11, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, sono soppresse le parole “d è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con sistema proporzionale”.

4. E' abrogato il comma 8 dell'art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22.

Art. 10

Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e' inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale.

1. Nei confronti del presidente del consiglio provinciale e del presidente del consiglio comunale può essere presentata, secondo le modalità previste nei rispettivi statuti, una mozione motivata di revoca. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica di presidente.».

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province regionali adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui all'art. 11-bis della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, introdotto dal comma 1.

Art. 11.

Relazione sullo stato di attuazione del programma

1. All'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e

successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

‘2 bis. Il sindaco partecipa alla seduta del consiglio dedicata alla valutazione della relazione di cui al presente articolo.’.

Art. 12.

Consulta dei cittadini migranti

1. I comuni nel cui territorio siano presenti comunità di cittadini residenti provenienti da paesi non appartenenti all’Unione europea, istituiscono e disciplinano con regolamento la Consulta dei cittadini migranti. A tal fine i comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui al presente articolo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inosservanza l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica provvede in via sostitutiva.

Art. 13.

Decorrenza

1. Le disposizioni contenute nella presente legge producono effetti a decorrere dall’1 gennaio 2012, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 6, 10 e 12.

Art. 14.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Legge regionale 12 gennaio 2012 n° 7

(Omissis)

Art. 10

Condizione di eleggibilità alla carica di sindaco.

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "una sola volta." Sono aggiunte le seguenti:

"E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie".

(Omissis)

Legge regionale 08 marzo 2012, n. 14.

Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province regionali. Abrogazioni di norme in materia di incompatibilità.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo
delle province regionali*

1. Nel quadro di un riassetto complessivo delle funzioni amministrative, spettano alle province regionali funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge regionale entro il 31 dicembre 2012.

2. Con la legge di cui al comma 1 si procede al riordino degli organi di governo delle province regionali, assicurando che da tali disposizioni derivino significativi risparmi di spese per il loro funzionamento. La legge individua gli organi di governo della provincia regionale e ne disciplina composizione e modalità di elezione. La composizione degli organi collegiali è determinata in rapporto alla popolazione residente e comunque in misura tale da garantire una riduzione di almeno il 20 per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente.

3. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012, fatta eccezione per quelli in carica la cui scadenza naturale è prevista in data successiva, si applica, sino al 31 marzo 2013, l'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n.6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni. Gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale. Decorsi i termini di cui al primo periodo e al secondo periodo, si procede all'elezione dei nuovi organi provinciali.

Art. 2.

Abrogazione di norme in materia di incompatibilità

1. L'articolo 15 delle legge regionale 24 giugno 1986, n° 31 è abrogato.

Art. 3.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Legge regionale 27 marzo 2013, n. 7.
Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Termine per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle città metropolitane.

Gestione provvisoria delle Province regionali

1. Entro il 31 dicembre 2013 la Regione, con propria legge, in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto speciale della Regione siciliana, disciplina l'istituzione dei liberi Consorzi comunali per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta, in sostituzione delle Province regionali. Gli organi di governo dei liberi Consorzi comunali sono eletti con sistema indiretto di secondo grado. Con la predetta legge sono disciplinate le modalità di elezione, la composizione e le funzioni degli organi suddetti.

2. La legge di cui al comma 1 disciplina, inoltre, l'istituzione nel territorio della Regione delle città metropolitane.

3. Al fine di consentire la riforma della rappresentanza locale secondo quanto previsto al comma 1, è sospeso il rinnovo degli organi provinciali. Agli organi delle Province regionali che cessano per scadenza naturale o anticipata nel corso del 2013, si applica, sino al 31 dicembre 2013, la disciplina prevista dall'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni.

4. Per gli organi delle Province regionali già sottoposte a commissariamento, i poteri e le funzioni dei commissari straordinari in carica cessano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e si applica, sino al 31 dicembre 2013, la disciplina di cui all'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre

1955, n.6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo li 27 marzo 2013

CROCETTA

Assessore regionale per le autonomie locali e
la funzione pubblica: VALENTI

Legge regionale 10 aprile 2013, n. 8.

Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere. (Pubblicata nella G.U.R.S. n° 18 del 12 aprile 2013)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere

1. Alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 bis è sostituito dal seguente:

‘Art. 1 bis – Composizione delle liste per l’elezione dei consigli comunali e circoscrizionali . 1. Nelle liste di candidati per l’elezione del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti della stessa lista, con arrotondamento all’unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5 ed all’unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5.’.

b) all’articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

‘3 bis. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.’;

c) il comma 2 dell’articolo 2 ter è sostituito dal seguente:

‘2. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 bis, tracciando un segno sul contrassegno della lista

prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome e il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.';

d) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

‘2. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.’.

2. Al comma 1 dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

‘e bis) verifica il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 1 bis della legge regionale 15 settembre 1997 n. 35 e successive modifiche e integrazioni, e, in caso di inosservanza, assegna ai presentatori della lista un termine di ventiquattro ore per la regolarizzazione della stessa. Trascorso inutilmente tale termine, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 1 bis della legge regionale n. 35/1997. Qualora la lista, in esito alla cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista.’.

3. All'articolo 38 del Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche

ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

‘3. L’elettore può manifestare sino ad un massimo di due preferenze esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.’;

b) il comma 4 è soppresso;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

‘8. Qualora vengano espressi più di due voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.’.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

IL PRESIDENTE
CROSETTA